

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	53
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	69
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	129
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	137
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	159
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	162

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 19, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246)	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	182
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	184
<i>INDICE GENERALE</i>	»	185

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis-A Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del Vicepresidente Lino DUILIO. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 18.35.

Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis-A Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Lino DUILIO, *presidente*, nel comunicare l'impossibilità del presidente ad essere presente alla seduta odierna, desidera preliminarmente ringraziare il relatore per aver approntato una relazione nonostante la ristrettezza del tempo intercorso dal momento della trasmissione del provvedimento da parte delle Commissioni di merito.

Luigi VITALI, *relatore*, facendo seguito a quanto rilevato dal Presidente, non può non constatare anch'egli come l'esame del provvedimento in questione si stia caratterizzando per un'oggettiva ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, incluso il Comitato per la legislazione; a tale andamento procedurale si accompagna, peraltro, una evidente varietà di contenuti normativi, molti dei quali investono in modo diretto e rilevante le competenze di altre Commissioni, quali ad es. la Commissione Giustizia, chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Sebbene dunque il provvedimento non presenti pecche sul piano della formale determinazione del suo contenuto, e senza entrare nel merito del complesso delle vicende che ne hanno contraddistinto l'iter, appare comunque chiaro che le caratteristiche sopra evidenziate non possano rappresentare una modalità di produzione legislativa opportuna o consigliabile, soprattutto con riferimento agli effetti di scavalco prodotti sulle competenze delle altre Commissioni interessate e segnatamente della Commissione giustizia, da lui verificati direttamente nella sua veste di componente tale Commissione.

Nella formulazione della proposta di parere che intende sottoporre al Comitato, e specificamente nella parte dei *considerata*, ha quindi cercato di dar conto di

questo eclettismo contenutistico, dichiarandosi, peraltro, disponibile ad una riformulazione che rafforzi questo tipo di considerazione. Passa, pertanto, ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*bis* nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:

il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della *banda larga*, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di « realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga » (articolo 14, comma 2), di « individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private » (articolo 30, comma 1), di « razionalizzazione del ruolo del segretario comunale » nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-*bis*);

esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma

1-*bis*) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-*bis*, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedimento procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualciviltistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-*bis*, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);

formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;

contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-*bis*), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si

tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;

reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV « Casa e infrastrutture » riguarda la diversa materia delle « Centrali di committenza »; il capo IX, « Privatizzazioni » contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, « Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome », non reca alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti *internet* anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 2 – ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la « banda larga ») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);

all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-*sexies*, ultimo periodo – che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa

nuovi contenuti del DPEF – dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

agli articoli 25 e 61-*bis*, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi – prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare « in forma integrale ovvero in forma sintetica » il testo, la materia o il principio di diritto richiamato – potrebbe essere collocato nel codice civile, nell'ambito delle disposizioni sulla legge in generale;

all'articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 – ove si modifica il disposto del comma 9 dell'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l'indicazione di dichiarazioni, assensi dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità – dovrebbe valutarsi l'esigenza di un coordinamento con l'articolo 14-*quater* della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;

all'articolo 40, comma 1-*bis* – che novella l'articolo 3, comma 52-*bis*, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all'adozione di futuri regolamenti di delegificazione – dovrebbe va-

lutarsi l'opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-*bis* per l'adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame;

all'articolo 48 – che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale – dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui « siti istituzionali » delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 27, comma 1, lettera *a*), n. 1 – che, modificando l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo) di 45 giorni per l'espressione di pareri facoltativi – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 26, comma 1, lettera *a*), che introduce nella medesima legge n. 241, all'articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;

all'articolo 30, comma 5 – ove si prevede l'adozione di « un regolamento a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;

all'articolo 33, comma 1, lettera *a*) – ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i « Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell'articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;

all'articolo 42, comma 3 – secondo cui « i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che « i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata » (lettera *b*) del citato comma 10). »

Roberto ZACCARIA nel dar atto al relatore ed agli uffici per aver operato, da un lato, in tempi limitati e, dall'altro, su un testo avente un contenuto di notevole ampiezza, reputa tali elementi sintomatici di un'anomalia della procedura parlamentare. Come infatti segnalato dal relatore, si è assistito ad un'evidente difficoltà nell'esame in sede referente, che si è principalmente sviluppato su questioni attinenti alla giustizia, senza che ne fosse direttamente investita la Commissione competente.

Ritiene che, pur senza entrare nello specifico degli aspetti procedurali e delle ragioni che hanno indotto a stralciare talune parti del disegno di legge originario e non altre, debba tuttavia emergere l'esigenza di una riflessione sull'uso di uno strumento legislativo, quale quello del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, per interventi di vasta portata in numerosi settori ordinamentali. In analogia con quanto purtroppo già avviene con i decreti legge, ovvero con la legge finanziaria e quella comunitaria, è di tutta evidenza come, nel caso concreto, si sia utilizzato un ulteriore procedimento legislativo, caratterizzato dalla fissazione di una data certa di conclusione, per portare all'approvazione dell'Assemblea disposizioni tra loro eterogenee. Peraltro, esse non appaiono nemmeno accomunate dalla finalità, pur generica, di produrre effetti virtuosi sulla finanza pubblica. Il rappresentante del Governo, durante l'esame in sede referente, non ha potuto che confermare come tali effetti siano attesi, ma solo in via indiretta ed eventuale, e dunque non siano in alcun modo quantificabili.

Invita dunque il Comitato a valutare in che termini far emergere in questa sede un'esigenza di carattere sistematico – che va oltre la mera analisi di dettaglio della qualità del testo legislativo – e cioè quella di garantire la natura omogenea dei provvedimenti collegati, che a suo giudizio dovrebbero addirittura essere assolutamente tematici e monografici, sia in ragione della corsia preferenziale ad essi riconosciuta dai regolamenti parlamentari, sia in ragione delle limitazioni da questi previste alla stessa proponibilità degli emendamenti durante la fase di Aula; a tale ultimo riguardo si interroga anche su quali possano essere, in questa circostanza, gli strumenti più efficaci per assicurare un adeguato recepimento dei pareri.

Antonino LOPRESTI dichiara di condividere il senso delle riflessioni formulate dall'onorevole Zaccaria, avendo in prima persona avvertito, come membro della Commissione Giustizia, la difficoltà di

operare sulla materia che, per una parte, è stata esaminata dalla I e dalla V Commissione e per altra parte, con specifico riguardo alla riforma del processo del lavoro e delle controversie previdenziali, stralciata dal testo originario ed assegnata alla Commissione Lavoro. In tal senso, auspica che anche da parte del Governo vi sia una maggiore sensibilità nel valutare le istanze emendative provenienti dalle Commissioni che si esprimono in sede consultiva e da parte dello stesso Comitato per la legislazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA osserva come, nella sua esperienza parlamentare, abbia avuto modo di registrare che la dilatazione dei provvedimenti è frequentemente dovuta alle pressioni provenienti dalle forze politiche parlamentari, che il Governo in qualche caso asseconda. Precisa comunque come l'ipotesi di arrivare a costruire provvedimenti collegati il più possibile omogenei non può che trovare positiva accoglienza nel Governo anche perché ne deriverebbe la possibilità che ciascun provvedimento sia seguito dal rappresentante governativo direttamente responsabile del settore.

Nel riconoscere la complessità del testo oggetto di esame da parte del Comitato per la legislazione, e le difficoltà che le Commissioni riunite I e V hanno trovato nell'esame in sede referente in ordine a disposizioni quali quelle attinenti al processo civile, conclude ribadendo, almeno da parte del Ministero dell'Economia che egli rappresenta, la disponibilità a muoversi nella direzione richiamata nei precedenti interventi.

Lino DUILIO, *presidente*, ritiene conclusivamente che nel dibattito siano state toccate tematiche che, per alcuni versi, esulano dalle competenze consultive proprie dell'organo. In particolare, non è certo questa la sede per valutare se le disposizioni regolamentari che disciplinano i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica siano adeguate rispetto alla natura di tali strumenti normativi ed all'obiettivo di prevenire forme

di abuso, né risulta questa la sede per valutare in che termini debba operare l'istituto regolamentare dello stralcio. In ogni caso, nei limiti in cui tali questioni si riverberano sulla qualità dei testi normativi e dunque sulla efficacia delle procedure parlamentari di istruttoria dei testi, si riserva di sottoporre al Presidente Stradella l'opportunità di rappresentarle alla Presidenza della Camera affinché, ove lo si ritenga utile, vengano portate all'attenzione della Giunta per il Regolamento. In relazione al parere da esprimere sul provvedimento in esame, rileva come gli intervenuti abbiano sostanzialmente concordato con quanto già prospettato dal relatore, circa l'inserimento in esso, nella parte premissiva, di un esplicito richiamo alle peculiari modalità di svolgimento dell'istruttoria parlamentare nel caso concreto conseguente all'ampio contenuto del provvedimento.

Luigi VITALI, *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*bis* nel testo trasmesso dalle Commissioni in data odierna e rilevato che:

il provvedimento in esame, pur derivante dallo stralcio di un più ampio disegno di legge, reca comunque un contenuto estremamente articolato, investendo materie diverse quali, tra le altre, lo sviluppo della *banda larga*, gli appalti pubblici, le modalità di redazione dei testi normativi, la riforma del procedimento amministrativo, il funzionamento dei comuni di piccole dimensioni, la cooperazione allo sviluppo internazionale, le sedi diplomatiche, la tutela degli utenti del servizio postale, l'uso dei fondi comunitari e di quelli per le aree sottoutilizzate, l'efficienza della pubblica amministrazione ed il codice dell'amministrazione digitale, la giustizia amministrativa e civile, le procedure di mediazione e conciliazione, le spese di giustizia, le società pubbliche; la presenza di disposizioni che incidono su

un così ampio spettro di ambiti normativi determina un'inevitabile difficoltà nell'iter parlamentare, dal momento che esse attendono alle competenze primarie di commissioni diverse da quelle competenti in sede referente (quale ad esempio la commissione Giustizia), il cui proficuo apporto all'istruttoria legislativa risulta dunque limitato alla sola funzione consultiva;

in tali contenuti si innestano numerose disposizioni di delegazione legislativa, segnatamente in materia di « realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga » (articolo 14, comma 2), di « individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private » (articolo 30, comma 1), di « razionalizzazione del ruolo del segretario comunale » nei comuni di piccole dimensioni (articolo 30, comma 6), di riordino del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA (articolo 46, comma 1), di modifica del codice dell'amministrazione digitale (articolo 49, comma 1), nonché per l'emanazione di norme istitutive della mediazione in materia civile e commerciale (articolo 62-*bis*);

esso incide, inoltre, su una disposizione di delegificazione già esistente, al fine di integrarne le norme generali regolatrici della materia (articolo 40, comma 1-*bis*) e reca un'ulteriore autorizzazione al Governo per l'adozione di regolamenti di delegificazione per la disciplina dei procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria (articolo 25-*bis*, che, dunque, modifica implicitamente l'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 159 del 2007, che aveva invece demandato tale compito a regolamenti di esecuzione); peraltro tale articolo andrebbe formulato sostituendo il riferimento a principi e criteri direttivi, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

nell'intervenire, come segnalato, in ambiti normativi variegati, il provvedi-

mento procede ad un adeguato coordinamento con la legge sul procedimento amministrativo e con le norme processualciviltistiche, mentre talune disposizioni non sono invece inserite in un contesto normativo di riferimento (ad esempio, l'articolo 25, sulla chiarezza dei testi normativi, e l'articolo 61-*bis*, concernente le decisioni delle questioni di giurisdizione);

formula, all'articolo 25, una prescrizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge, che codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare;

contiene disposizioni formulate in termini di norma interpretativa (all'articolo 28, comma 2 ed al comma 1, lettera f), dell'articolo 71, capoverso 32-*bis*), per la quali tuttavia andrebbe verificato se si tratti di disposizioni innovative cui si intende conferire carattere retroattivo, circostanza che peraltro susciterebbe perplessità con riguardo al citato articolo 28, comma 2, atteso che esso si riferisce ad una norma che entrerebbe in vigore contestualmente alla medesima interpretazione autentica;

reca capi e rubriche delle disposizioni non sempre coerenti con il loro contenuto (ad esempio, l'unico articolo del capo IV « Casa e infrastrutture » riguarda la diversa materia delle « Centrali di committenza »; il capo IX, « Privatizzazioni » contiene disposizioni prevalentemente dedicate alle società pubbliche; la rubrica dell'articolo 29 non ne rispecchia integralmente il contenuto e la rubrica dell'articolo 40, « Trasparenza sulle retribuzioni e sulle collaborazioni autonome », non reca

alcun riferimento all'obbligo per i soggetti pubblici di inserire nei propri siti *internet* anche i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 14, comma 2 – ove si dettano principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega volta a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con il disposto dell'articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008, che riguarda la medesima materia (la « banda larga ») e che reca diverse disposizioni concernenti la denuncia di inizio attività, cui specificamente sono dedicati i principi ed i criteri direttivi di cui alla lettera c);

all'articolo 19, comma 1, capoverso 3-*sexies*, ultimo periodo – che inserisce ulteriori disposizioni nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e fissa nuovi contenuti del DPEF – dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;

agli articoli 25 e 61-*bis*, in ragione della loro valenza generale, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una collocazione in un contesto normativo sistematico; in particolare, l'articolo 25, che detta regole generali per la redazione dei testi normativi – prevedendo che ogni nuova norma espliciti modifiche e deroghe alla normativa vigente (comma 1) e che ogni rinvio normativo, sia esso contenuto in atti normativi o in atti amministrativi, debba richiamare « in forma integrale ovvero in forma sintetica » il testo, la materia o il

principio di diritto richiamato – potrebbe essere collocato nel codice civile, nell’ambito delle disposizioni sulla legge in generale;

all’articolo 28, comma 1, lettera c) e comma 2 – ove si modifica il disposto del comma 9 dell’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il funzionamento della conferenza di servizi prevedendo che in quella sede si formi il verbale recante la determinazione conclusiva, con l’indicazione di dichiarazioni, assenti dinieghi e le eventuali prescrizioni integrative, anche se espressi da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità – dovrebbe valutarsi l’esigenza di un coordinamento con l’articolo 14-quater della citata legge n. 241, che invece, al comma 3, disciplina in modo peculiare gli effetti del dissenso espresso dalle suddette amministrazioni;

all’articolo 40, comma 1- bis – che novella l’articolo 3, comma 52-bis, lettera c) della legge n. 244 del 2007, al fine di modificare una delle prescrizioni dettate in riferimento all’adozione di futuri regolamenti di delegificazione – dovrebbe valutarsi l’opportunità di intervenire anche sul termine fissato dal citato comma 52-bis per l’adozione del regolamento, atteso che esso scade il prossimo 31 ottobre 2008 e dunque presumibilmente prima della conclusione dell’iter del provvedimento in esame;

all’articolo 48 – che riconosce effetto di pubblicazione legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati sui siti informatici dalle amministrazioni e dai soggetti obbligati, prevedendo altresì la realizzazione e gestione da parte del CNIPA di un portale di accesso a tali siti e disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicazione legale – dovrebbe valutarsi l’esigenza di inserire tali previsioni nell’ambito delle disposizioni generali che

disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, l’articolo 26 della legge n. 241 del 1990, il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985 e la normativa sui « siti istituzionali » delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 53 e 54 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 27, comma 1, lettera a), n. 1 – che, modificando l’articolo 16 della legge n. 241 del 1990, prevede un termine (massimo) di 45 giorni per l’espressione di pareri facoltativi – dovrebbe valutarsi l’opportunità di procedere ad un coordinamento con quanto statuito dall’articolo 26, comma 1, lettera a), che introduce nella medesima legge n. 241, all’articolo 2, un termine (ordinario) di durata dei procedimenti amministrativi non superiore a trenta giorni;

all’articolo 30, comma 5 – ove si prevede l’adozione di « un regolamento a norma dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in deroga all’articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare a quale delle diverse tipologie di regolamento previste dal richiamato articolo 17 si intenda fare riferimento;

all’articolo 33, comma 1, lettera a) – ove si individuano come destinatari degli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione i « Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 » – dovrebbe verificarsi l’opportunità di precisare che si tratta dei soli Paesi citati nell’articolo 2 del richiamato decreto legge n. 8;

all’articolo 42, comma 3 – secondo cui « i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti svolgono le funzioni rela-

tive alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata in modo che la popolazione complessiva dei comuni associati sia almeno pari a 20.000 abitanti» – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire il rapporto di tale disposizione con quanto statuito dall’articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 10, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400

del 1988 aventi, tra le altre finalità, quella di prevedere che « i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata » (lettera *b*) del citato comma 10). »

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 19.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Ulteriori proposte emendative, relativi subemendamenti e nuove formulazioni</i>) .	31

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 settembre 2008.

Donato BRUNO, presidente della I Commissione, avverte che il rappresentante del Governo intende fornire precisazioni in merito all'emendamento 62.1 dei relatori, approvato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTA CASELLATI fa presente che nella seduta di ieri, anche a causa della concitazione con cui in alcuni momenti si sono svolti lavori delle Commissioni, il Governo risulta aver espresso parere conforme a quello del relatore che raccomandava l'approvazione dell'emendamento 62.1, espressivo dell'articolo 62. In proposito, precisa che il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 62, che, nell'ambito di un complesso di disposizioni volte ad accelerare lo svolgimento dei processi, anticipa dal 15 settembre al 31 agosto la conclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In considerazione della rilevanza della questione, chiede se sia possibile da parte delle Commissioni una ulteriore riflessione in proposito.

Manlio CONTENUTO (Pdl), nel prendere atto delle dichiarazioni del Governo; ricorda di aver espressamente richiesto, nella seduta di ieri, conferma del fatto che l'emendamento 62.1 dei relatori era stato approvato.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che l'episodio dimostra in modo evidente le

difficoltà e perfino la confusione con la quale, a causa della ristrettezza dei tempi di esame, le Commissioni hanno deliberato su argomenti di enorme rilevanza per il funzionamento della giustizia e di conseguenza per la vita dei cittadini. Esclude in ogni caso che le Commissioni possano rivedere quanto hanno deciso.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che, anche a proprio avviso, non possa prospettarsi una modifica delle decisioni già assunte dalle Commissioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si rimette alle decisioni che la Presidenza vorrà assumere.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che l'intervento del sottosegretario Alberti Casellati è stato necessario per chiarire la posizione del Governo, ferme restando le decisioni assunte dalle Commissioni. Procede quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, accantonato nella seduta di ieri, avvertendo che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.62.01.5 (*vedi allegato*). Avverte altresì che il Governo ha presentato una riformulazione del proprio emendamento 63.4 e i relatori hanno presentato una riformulazione del proprio emendamento 30.2 (*vedi allegato*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, illustra il subemendamento 0.62.01.5 dei relatori, rilevando che è finalizzato ad escludere che dall'esercizio della delega prevista dall'articolo aggiuntivo si determinino effetti negativi sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sul subemendamento 0.62.01.5 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo, osservando che ai fini dell'esercizio della delega vengono sottratte risorse alla sicurezza pubblica e al soccorso pubblico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che le modifiche introdotte con il subemenda-

mento 0.62.01.5 dei relatori rischiano di vanificare l'efficacia degli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in materia di istituzione della mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia ulteriormente che gli interventi previsti dall'articolo aggiuntivo in esame saranno attuati erodendo ulteriormente le risorse destinate al servizio della giustizia.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che la Presidenza esprima la propria valutazione in merito ai profili critici inerenti l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo evidenziati nella seduta di ieri. Chiede altresì chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla nuova formulazione dell'emendamento del Governo 63.4.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, richiamando quanto già anticipato nella fase conclusiva della seduta di ieri, precisa che la nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo interviene esclusivamente sulla modifica del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2001, di cui alla lettera *b*) dell'emendamento medesimo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 63.4 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, fissa per le ore 11.30 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 63.4 del Governo. Comunica quindi le sostituzioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sul subemendamento Contento 0.62.01.1 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.62.01.5 dei relatori. Esprime invece parere contrario sui restanti subemendamenti e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne il subemendamento Contento 0.62.01.1, sul quale esprime parere contrario.

Marilena SAMPERI (PD) interviene a sostegno del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Cinzia CAPANO (PD) conferma le ragioni, anche a fini di semplificazione, che renderebbero auspicabile l'approvazione del subemendamento Ferranti 0.62.01.3.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esclude che il subemendamento in esame possa produrre effetti deflattivi.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) esprime valutazioni negative sul subemendamento in esame.

Cinzia CAPANO (PD) ribadisce le ragioni già esposte a favore del subemendamento Ferranti 0.62.01.3, che, a suo giudizio, permetterebbe di eliminare liti pendenti mediante ricorso a misure alternative.

Donatella FERRANTI (PD) esclude che l'emendamento possa ritenersi pleonastico, osservando che esso prefigura una modalità di intervento alternativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ricorda che dal 1992, anno in cui fu approvata la legge di riordino delle Camere di commercio, è attivo un osservatorio sulla conciliazione: i dati raccolti confermano che affiancare la conciliazione al giudizio è possibile e dà risultati positivi, fermo restando la necessità di un maggior coordinamento tra arbitrato e giudizio.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.3 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*) e

approvano il subemendamento dei relatori 0.62.01.5.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.62.01.2, rileva che al fine di diffondere il ricorso alla conciliazione è necessario che gli organismi di conciliazione siano costituiti presso i tribunali, in quanto sono questi ad essere universalmente riconosciuti dai cittadini come la sede propria dell'amministrazione della giustizia. Fa presente che il ricorso all'arbitrato è ancora limitato, in Italia, anche a causa della diffidenza dei cittadini nei confronti delle Camere di commercio, che ritengono parziali e schierate a favore delle imprese.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferranti 0.62.01.2 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sul subemendamento Contento 0.62.01.1 il parere dei relatori è favorevole, mentre quello del Governo è contrario.

Manlio CONTENUTO (PdL), intervenendo sul proprio subemendamento, rileva che è sbagliato servirsi della figura dell'avvocato, gravandola di ulteriori responsabilità, al fine di diffondere la conoscenza dell'esistenza dello strumento della conciliazione.

Marilena SAMPERI (PD) concorda con il deputato Contento che la diffusione della cultura della conciliazione non possa essere perseguita attraverso gli avvocati, dovendosi di ciò far carico lo Stato, attraverso l'amministrazione della giustizia.

Cinzia CAPANO (PD) concorda che aggravare le responsabilità degli avvocati per questa finalità è fuori luogo.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel riservarsi un'eventuale riflessione sul punto ai fini della discussione in Assemblea, osserva che deve ritenersi naturale che l'avvocato informi il cliente della possibilità di ricorrere alla

conciliazione: si tratta di un dovere deontologico e di un corollario del principio di lealtà e collaborazione dei difensori, cui si ispira l'intervento del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), premesso di intervenire a titolo personale, dichiara di condividere l'intervento del deputato Contento ed invita il rappresentante del Governo a riformulare l'articolo aggiuntivo 26.01 quanto meno nel senso di evitare di prevedere che l'avvocato debba informare di « tutte le possibilità conciliative ».

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la disposizione in discussione sia tra l'altro contraria alla finalità dichiarata del provvedimento, che dovrebbe essere quella della semplificazione, ed invita il Governo quanto meno ad eliminare l'obbligo che l'informazione al cliente avvenga per iscritto.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) conviene sul fatto che rientra nei doveri deontologici dell'avvocato informare il cliente della possibilità della conciliazione, ma ritiene esagerato obbligare l'avvocato a fornire al cliente un prospetto scritto, tanto più che adempimenti come questo finiscono spesso col trasformarsi in formalità vuote.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara la disponibilità del Governo a riflettere sulla possibilità di eliminare il riferimento al prospetto scritto.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) dichiara che la sua parte politica voterà a favore del subemendamento Contento 0.62.01.1, ritenendolo ispirato al buon senso oltre che giuridicamente corretto. L'obbligo previsto dal Governo in capo agli avvocati è infatti impraticabile ed inutilmente punitivo. Stigmatizza inoltre il metodo del Governo, che presenta di continuo nuovi emendamenti o riformulazioni di emendamenti, senza consentire alle Commissioni una adeguata riflessione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Contento 0.62.01.1 (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*). Respingono quindi il subemendamento Ferranti 0.62.01.4 ed approvano l'articolo aggiuntivo 62.01 del Governo (*vedi allegato 1 alla seduta del 22 settembre*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato presentato un unico subemendamento alla riformulazione dell'emendamento del Governo 63.4. Si tratta del subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).1 (*vedi allegato*).

Le Commissioni respingono l'emendamento Carra 63.3 (*vedi allegato seduta mercoledì 17 settembre*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sul subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI concorda con il parere contrario espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono il subemendamento Contento 0.63.4 (*nuova formulazione*).1. Approvano quindi l'emendamento del Governo 63.4 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta, che riprenderà alle 12.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, riformula il proprio emendamento 1.3, nel senso di prevedere la soppressione anche dell'articolo 75 (*vedi allegato*). Precisa che la soppressione di tale articolo è dovuta a ragioni di coordinamento, dal momento che esso si riferisce a disposizioni stralciate dal provvedimento in esame ed in-

cluse in quelle assegnate in sede referente alla Commissione Attività produttive.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 1.3, come riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono ritenersi pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 2.02.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lo Monte 4.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra il proprio emendamento 14.2, osservando che esso propone la soppressione di una

disposizione già contenuta nell'ordinamento vigente.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Lanzillotta 14.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce il parere contrario sugli emendamenti Borghesi 14.2 e Lanzillotta 14.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti La Loggia 14.7, D'Amico 14.8, Lo Monte 14.5, 14.4 e 14.6, Borghesi 14.2, Lanzillotta 14.1 e Ventucci 14.3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Ventucci 19.03.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 19.4 e sull'emendamento Calabria 19.10. Con riferimento all'emendamento Volpi 19.4, invita peraltro a valutare l'opportunità di eliminare la previsione di una riduzione del 5 per cento in relazione alla determinazione dei parametri da inserire nei capitolati predisposti dalle centrali di connettività. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, propone una riformulazione, nel senso di eliminare il riferimento al codice dei contratti pubblici. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19.

Il Sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme con quello del relatore, osservando peraltro, per quanto concerne l'emendamento Volpi 19.4, che non appare opportuno eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento, che è già contenuto nel testo dell'articolo. Per quanto riguarda l'emendamento Calabria 19.10, ritiene che la modifica da esso introdotta possa considerarsi pleonastica.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, sollecita da parte del Governo, ai fini dell'esame in

Assemblea, una riflessione sull'opportunità di eliminare il riferimento alla riduzione del 5 per cento.

Massimo VANNUCCI (PD) interviene a favore dell'emendamento Mariani 19.1, di cui è cofirmatario, osservando che esso ripristina la distinzione tra lavori e forniture, escludendo i primi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19. Evidenzia che tale articolo limita l'autonomia degli enti locali. Rileva infine che l'emendamento Mariani 19.1 risulta identico all'emendamento Armosino 19.7, sottoscritto da autorevoli esponenti dei gruppi di maggioranza, a dimostrazione del fatto che le modifiche in esso proposte possono considerarsi ampiamente condivise e rispondono a esigenze evidenziate anche dalla Commissione Ambiente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva che viene ulteriormente impressa l'autonomia degli enti locali. Si prevede inoltre un regime sanzionatorio eccessivamente penetrante e non giustificato.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce la contrarietà all'esclusione dei lavori. Nel richiamare il principio costituzionale della tutela dell'unità economica del Paese, rileva altresì che le disposizioni di cui all'articolo 19 prevedono strumenti di conseguimento dei risparmi richiesti agli enti locali dalla disciplina in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che le previsioni contenute nell'articolo 19 risultano controproducenti sia sul versante dei tempi di realizzazione dei lavori che su quello dei costi.

Maino MARCHI (PD) evidenzia l'opportunità di approvare gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6 e Rubinato 19.12, che sopprimono le disposizioni con cui si prevedono ulteriori sanzioni a carico degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Calabria 19.9 e gli identici emendamenti Mariani 19.1 e Armosino 19.7. Approvano quindi l'emendamento Volpi 19.4 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*), mentre respingono l'emendamento Lo Monte 19.8. Approvano l'emendamento Calabria 19.10, nel testo riformulato (*vedi allegato*), mentre respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Calabria 19.11 e gli identici emendamenti Misiani 19.2, Borghesi 19.3, Giudice 19.5, Osvaldo Napoli 19.6, e Rubinato 19.12. Respingono infine l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 19.04.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Borghesi 21.02.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 25.03 (*vedi allegato*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (*nuova formulazione*) e sul subemendamento Borghesi 0.25.03.1 ad esso riferito.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per il subemendamento Borghesi 0.25.03.1, sul quale si rimette alle Commissioni.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 25.3, ricorda che porre vincoli alla legge mediante lo strumento della legge è inutile e in taluni casi controproducente, senza contare che

quanto contenuto nell'articolo 25 in materia di semplificazione normativa è già ampiamente previsto da numerose circolari e atti di indirizzo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaccaria 25.3 e Borghesi 25.1; approvano quindi il subemendamento Borghesi 0.25.03.1 (*vedi allegato alla seduta del 22 settembre*) e l'articolo aggiuntivo 25.03 del Governo (*nuova formulazione*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ravetto 26.2 e Marsilio 26.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori per quanto riguarda l'emendamento Ravetto 26.2. Chiede invece l'accantonamento dell'emendamento Marsilio 26.1 ai fini di una verifica della congruità dei termini in esso previsti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 26.2 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*) ed accantonano l'emendamento Marsilio 26.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento 28.5 del Governo, invitando quindi al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo, che possono considerarsi assorbiti dall'emendamento del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 28.5 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Ravetto 29.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ravetto 29.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Moroni 30.29 e Luciano Dussin 30.8. Invita all'approvazione dell'emendamento 30.2 dei relatori, nella nuova formulazione. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24, sugli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31 e Fontanelli 30.15, sugli emendamenti Borghesi 30.22 e Luciano Dussin 30.10, sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20, sugli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, Borghesi 30.23. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vannucci 30.14, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la parola « limitrofi » e sostituire le parole « almeno tre comuni » con le parole « almeno quattro comuni ». Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27, sugli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11, Bitonci 30.17.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, suggerendo, tuttavia, che all'emendamento Vannucci 30.14 si faccia riferimento a cinque, anziché a quattro comuni.

Chiara MORONI (PdL) ritira il proprio emendamento 30.29.

Massimo VANNUCCI (PD), intervenendo sul proprio emendamento 30.14, insiste per far riferimento alla soglia di tre comuni, in quanto ritiene che un'unica segreteria comunale per più di tre comuni difficilmente possa bastare.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sul suo emendamento 30.23, ricorda che la finalità della norma dovrebbe essere quella di rendere obbligatoria la gestione condivisa di servizi di utilità generale da parte dei comuni, al fine di abbattere i costi fissi degli enti locali senza diminuire i servizi per i cittadini.

Mario TASSONE (UdC) concorda che la soglia più opportuna è quella di tre comuni, anche in considerazione del fatto che ciascuno di essi ha una vita propria e che per un maggior numero di comuni potrebbe essere difficile condividere il segretario comunale senza inefficienze.

Mario TASSONE (UdC), in considerazione della complessità delle competenze che sono attribuite ai segretari comunali, ritiene opportuno mantenere il limite dei tre comuni, così come previsto nell'emendamento 30.14 Vannucci.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, alla luce del dibattito testé svolto presso le Commissioni riunite, dichiara di condividere la proposta del relatore, volta a riformulare l'emendamento Vannucci 30.14, portando a quattro il numero minimo di comuni, fermo restando che sarebbe stato preferibile elevare questo limite a cinque comuni.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'individuazione del numero minimo di comuni dovrebbe tenere conto della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite ai segretari comunali. La loro attività, infatti, perseguendo gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza, non si ferma ad un mero dato burocratico, ma assume un connotato dinamico, legato alla vita dell'ente locale.

Questi obiettivi possono essere perseguiti se il numero di amministrazioni che devono essere seguite non è eccessivo: in quest'ottica appare preferibile il limite di tre comuni. Si potrebbe elevarlo a quattro purché resti stabilito che essi debbano essere limitrofi, per evitare di complicare eccessivamente l'attività dei segretari comunali.

Linda LANZILLOTTA (PD) si dichiara favorevole a razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa degli enti locali e, in quest'ottica, anche quella dei segretari comunali.

La materia in discussione, tuttavia, deve essere esaminata con attenzione per evitare di ottenere un risultato contrario a quello che si vorrebbe perseguire. A tal fine sarebbe opportuno definire un modello organizzativo che preveda la figura del segretario comunale in seno alle unioni di comuni, superando il sistema delle convenzioni.

Si sofferma quindi sull'emendamento dei relatori 30.2, che prevede una delega al Governo per disciplinare ambiti significativi del sistema sanitario nazionale e, in particolare, il ruolo e le funzioni delle farmacie. Al riguardo sottolinea che si tratta di una materia di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Massimo BITONCI (LNP) chiede di conoscere il parere dei relatori e del rappresentante del Governo sul suo emendamento 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 30.17 Bitonci.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) chiede ai relatori ed al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 30.24.

Questa proposta emendativa, volta ad abolire il limite dei mandati dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, viene incontro alle esigenze dei partiti politici, che hanno difficoltà a reclutare validi amministratori, ed a quelle dei cittadini, che sono comunque i titolari dell'elettorato attivo.

Gioacchino ALFANO (PdL) chiede alla presidenza di riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità relativa al suo emendamento 30.1, che reca materia analoga all'emendamento dei relatori 30.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Gioacchino Alfano, dopo essersi consultato con il presidente della I Commissione, Donato Bruno, dichiara ammissibile l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Chiara MORONI (PdL) si sofferma sul ruolo che l'emendamento dei relatori 30.2 attribuisce alle farmacie, quali erogatrici di servizi sanitari nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Si riferisce in particolare ai servizi territoriali e domiciliari, sui quali il servizio sanitario nazionale palesa alcune carenze.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, per quanto concerne l'emendamento 30.14 Valducci, ribadisce la proposta di riformulazione nel senso di elevare a quattro il numero minimo di comuni ivi previsto. A questa riformulazione subordina l'espressione di un parere favorevole. Con riferimento al medesimo emendamento, rispondendo al deputato Duilio, fa presente che la soppressione della previsione secondo cui i comuni devono essere limitrofi è volta esclusivamente ad offrire la possibilità di modulare in modo più flessibile l'azione dei segretari comunali.

Per quanto concerne l'emendamento 30.24 Zeller, fa presente che non si ritiene di esaminare in questa sede la materia in esso contenuta.

Si sofferma poi sull'emendamento 30.2 dei relatori. Al riguardo dichiara di condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni: è chiara, infatti, la finalità dei relatori, volta non solo a preservare la specificità delle farmacie rurali, ma anche a valorizzare il ruolo e le funzioni delle farmacie quali erogatori di servizi all'utenza all'interno del servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che l'emendamento dei relatori 30.2 è volto a conferire al Governo il compito di aggiornare la classificazione delle farmacie rurali tenendo conto delle

modifiche territoriali verificatesi negli ultimi anni. Esso, inoltre, è volto a valorizzare il ruolo delle farmacie all'interno del servizio sanitario nazionale, senza produrre incrementi di spesa, cosa che giustifica il parere favorevole espresso su di esso.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), nel condividere le opinioni espresse dal deputato Moroni nonché dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento dei relatori 30.2, ritiene opportuno riconsiderare la pianta organica delle farmacie rurali alla luce dei cambiamenti demografici e territoriali registratisi negli ultimi anni. In quest'ottica riconosce che il deputato Gioacchino Alfano, mediante il proprio emendamento 30.1, aveva intuito la portata della problematica relativa all'ubicazione delle farmacie ed al loro ruolo nel servizio sanitario nazionale.

Sesa AMICI (PD), rivolta al rappresentante del Governo, osserva che l'emendamento 30.2 dei relatori non si limita ad affrontare il tema delle farmacie rurali, ma pone in essere una più articolata operazione legislativa.

Attraverso una norma «manifesto», quale è il contenuto dell'emendamento in questione, si modificano aspetti portanti del servizio sanitario nazionale, che avrebbero invece dovuto essere affrontati all'interno della Commissione competente, e comunque nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, come disciplinato dall'articolo 117 della Costituzione.

Alla luce di quest'articolo, peraltro, la materia in questione appare attribuita alla competenza legislativa delle regioni.

Mario TASSONE (UdC) condivide l'opinione espressa dal deputato Amici in ordine alle confuse modalità di esame del provvedimento in oggetto. Con esso, infatti, si stanno esaminando materie eterogenee in modo disorganico, e spesso rinviando le questioni più spinose alla fase di esame in Assemblea.

Con riferimento al tema delle farmacie, ritiene che il coacervo d'interessi che si sviluppa intorno ad esso, in presenza di un esame affrettato della norma di delega, oltretutto svolta al di fuori della sede propria della Commissione competente, rischia di pregiudicare l'esito della successiva legislazione delegata.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1 potrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che gli spostamenti di sede delle farmacie abbiano luogo all'interno della pianta organica di riferimento della farmacia stessa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene opportuno accantonare l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano al fine di approfondire i contenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), dopo aver sottoscritto l'emendamento 30.1 Gioacchino Alfano, si dichiara favorevole a recepire il suggerimento del relatore volto alla riformulazione dell'emendamento, ferma restando la disponibilità ad accantonarlo, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Chiara MORONI (PdL) fa presente che la legislazione vigente già prevede che le farmacie possono spostare le loro sedi purché all'interno della pianta organica.

Manuela DAL LAGO (LNP) fa presente l'opportunità di mantenere un ampio spazio discrezionale ai comuni e alle province in ordine alla disciplina in materia di ubicazione delle farmacie.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che, in considerazione della richiesta di ulteriori approfondimenti e degli elementi emersi dal dibattito, il proprio emenda-

mento 30.1 possa considerarsi tecnicamente respinto in modo da permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marinello 30.4, Amici 30.13, Luciano Dussin 30.8. Approvano quindi l'emendamento 30.2 (*nuova formulazione*) dei relatori e respingono l'emendamento Gioacchino Alfano 30.1. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rubinato 30.3, Borghesi 30.18 e Zeller 30.24. Respingono quindi gli identici emendamenti Giudice 30.25, Osvaldo Napoli 30.28, Borghesi 30.19, Rubinato 30.31, Fontanelli 30.15. Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 30.22, Luciano Dussin 30.18 e gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 30.26 e Borghesi 30.20. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Luciano Dussin 30.9, Lo Monte 30.5 e 30.6, nonché Borghesi 30.23.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ribadendo le ragioni che renderebbero opportuno limitare a tre il numero dei comuni per i quali può lavorare un singolo segretario comunale, accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vannucci 30.14, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al proprio emendamento 30.21, evidenzia il problema rappresentato dalle possibilità di ricollocazione dei segretari comunali in esubero.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Borghesi 30.21 e Osvaldo Napoli 30.27. Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Montagnoli 30.12, Luciano Dussin 30.11 e Bitonci 30.17.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 33, esprime parere favorevole sul-

l'emendamento D'Amico 33.4 e sull'emendamento 33.6 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, sugli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4, nonché sull'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo. In merito a tale articolo aggiuntivo e ai relativi subemendamenti chiede peraltro l'avviso del rappresentante del Governo. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore. Evidenzia peraltro perplessità in merito all'emendamento D'Amico 33.4. Osserva altresì, con riferimento agli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.1 e Ravetto 0.33.02.3, e agli identici subemendamenti Labocchetta 0.33.02.2 e Ravetto 0.33.02.4 che essi ampliano notevolmente la portata delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo in relazione alle deroghe alle disposizioni di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 112. Segnala pertanto l'opportunità di respingere tali subemendamenti, in modo da permettere, nel corso dell'esame in Assemblea, un'adeguata valutazione dei loro effetti finanziari.

Amedeo LABOCCHETTA (PdL) evidenzia l'importanza del ruolo svolto dalle forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che si tratta soltanto di una questione di copertura finanziaria.

Laura RAVETTO (PdL) osserva che le previsioni contenute nei subemendamenti in questione non sembrano determinare effetti onerosi, quanto piuttosto estendere la flessibilità nella gestione del bilancio per l'attuazione di interventi che spesso sono richiesti da situazioni di emergenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS nel puntualizzare che la legislazione contabile consente margini significativi di flessibilità

nella gestione del bilancio, ribadisce l'esigenza di una ulteriore riflessione.

Massimo VANNUCCI (PD) condivide le considerazioni del collega Labocchetta e chiede di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2.

Gaspare GIUDICE (PdL) ritiene che, se sussistono dubbi in merito agli effetti finanziari, le Commissioni, e in particolare la Commissione bilancio, debbano acquisire tutti gli elementi di chiarimento necessari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere le osservazioni del deputato Giudice si riserva un'ulteriore valutazione sull'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sugli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, di cui è cofirmatario, evidenzia che l'articolo 33 del provvedimento contiene nella sostanza una norma di delega in materia di disciplina della cooperazione allo sviluppo che sarà attuata con decreti ministeriali sottratti a qualunque valutazione del Parlamento. Osserva inoltre che, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 32, la disciplina definita con decreto ministeriale potrà derogare alla normativa contabile. In considerazione di tali elementi osserva che gli emendamenti di cui è cofirmatario prevedono l'adozione di decreti legislativi e definiscono in modo puntuale principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, concernenti tra l'altro le modalità di ricorso ad esperti e consulenti, che nell'articolo 33 del provvedimento in esame sono lasciati del tutto indeterminate.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede l'accantonamento degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Le Commissioni approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento D'Amico 33.4 (vedi allegato alla seduta del 17 settembre) e l'emendamento 33.6 del Governo (vedi allegato alla seduta del 18 settembre 2008).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo e i relativi subemendamenti devono ritenersi accantonati anche al fine di un'ulteriore valutazione della loro ammissibilità sotto il profilo degli effetti finanziari.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Lo Monte 34.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Lo Monte 34.1.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dispone quindi la sospensione della seduta, che riprenderà alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritira l'articolo aggiuntivo 33.02 del Governo, salvo eventualmente ripresentarlo per l'Assemblea, in considerazione dell'esigenza di approfondire la verifica delle coperture finanziarie in relazione ai subemendamenti ad esso presentati.

Amedeo LABOCETTA (PdL), intervenendo sui suoi subemendamenti 0.33.02.1 e 0.33.02.2, chiarisce che essi nascono dall'esigenza di mantenere sullo stesso piano i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, evitando di creare ingiustificate disparità tra le tre forze preposte ai tre diversi ambiti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, avendo il Governo ritirato l'articolo aggiuntivo 33.02, si intendono decaduti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, per quanto riguarda l'emendamento Marsilio 26.1, precedentemente accantonato, esprime su di esso parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere soltanto il primo periodo.

Marco MARSILIO (PdL) riformula l'emendamento 26.1 nel senso indicato dal rappresentante del Governo (vedi allegato).

Le Commissioni approvano l'emendamento Marsilio 26.1 (*nuova formulazione*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, preannuncia che i relatori intendono predisporre un subemendamento riferito all'articolo 33, al fine di recepire le considerazioni svolte dal deputato Duilio nella seduta antimeridiana in relazione all'esigenza di preservare il ruolo del Parlamento.

Lino DUILIO (PD), nel ringraziare i relatori per aver riconosciuto la fondatezza delle osservazioni da lui svolte, fa presente peraltro che gli emendamenti all'articolo 33 di cui è cofirmatario perseguono non soltanto la finalità di coinvolgere il Parlamento nella definizione della nuova disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo, ma anche, per quanto concerne in particolare l'emendamento 33.2, quella di circoscrivere il novero degli interventi cui può applicarsi l'articolo 33, limitandolo a quelli finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, vale a dire alle missioni di *peace-keeping*.

Massimo VANNUCCI (PD) sottoscrive gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1. Al riguardo sottolinea come la cooperazione allo sviluppo abbia bisogno di finanziamenti, ben più che di interventi normativi ordinamentali.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive a sua volta gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ed il Governo a prevedere, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33, anche quello per cui le deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato devono in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica di risultati ottenuti.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, premesso di essere sempre favorevole alla limitazione delle deroghe alla legislazione di contabilità pubblica, ritiene che l'introduzione di un criterio direttivo della delega quale quello suggerito dal deputato Duilio potrebbe risultare poco chiaro e di difficile interpretazioni ai fini della sua concreta operatività.

Lino DUILIO (PD) chiarisce che la sua proposta tende a sollecitare da parte del Governo l'attenzione all'esigenza della trasparenza rispetto al Parlamento anche nella definizione di procedure di contabilità pubblica diverse da quelle ordinarie.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, si riserva di approfondire la questione al fine di verificare la possibilità di una formulazione che risponda alle esigenze segnalata dal deputato Duilio e sia nel contempo maggiormente perspicua.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno mantenere accantonati gli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1 per dar modo al rappresentante del Governo di valutare le questioni più approfonditamente.

Le Commissioni concordano.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Luciano Dussin 40.3, Montagnoli 40.2 e 40.5 del Governo; e parere contrario sull'emendamento Fugatti 40.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, tuttavia invitando i presentatori dell'emendamento Montagnoli 40.2 a riflettere sul fatto che la maggior presenza sul posto di lavoro non è necessariamente indice di maggiore efficienza. Esprime quindi il timore che, facendo riferimento al criterio della mera presenza, si finisca con l'incentivare una contrattazione sindacale che premi anche la presenza improduttiva.

Luciano DUSSIN (LNP) mantiene il testo dell'emendamento Montagnoli 40.2, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Luciano Dussin 40.3 e Montagnoli 40.2 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*); respingono l'emendamento Fugatti 40.1; e approvano l'emendamento 40.5 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Costantini 41.4 e parere contrario sugli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, rimettendosi tuttavia alle Commissioni sull'emendamento Costantini 41.4, che giudica superfluo.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in ordine al significato del termine « congelamento » utilizzato nel comma 2 dell'articolo: il termine fa pensare infatti ad una misura transitoria, laddove gli effetti di risparmio del comma 1 del medesimo articolo dovrebbero considerarsi definitivi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che l'intendimento della norma è che la riduzione del personale si riferisca sia agli organici di diritto sia a quelli di fatto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Costantini 41.4 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*) e respingono gli emendamenti Amici 41.2 e Borghesi 41.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Amici 42.4 e Formisano 42.7; parere favorevole sull'emendamento Costantini 42.8; parere contrario sugli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10; e parere contrario sull'emendamento Borghesi 42.6.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 42.4.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'emendamento Formisano 42.7, di cui è cofirmatario, rileva l'opportunità di prevedere che sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti al comma 1 dell'articolo 42 si esprimano, oltre alle Commissioni competenti per i profili finanziari, anche le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che, tenuto conto della natura dei decreti in questione, prevalga decisamente l'aspetto finanziario, per cui è opportuno limitarsi al parere delle Commissioni Bilancio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Formisano 42.7; approvano l'emendamento Costantini 42.8 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*); e respingono gli identici emendamenti Luciano Dussin 42.1, Marchi 42.5, Giudice 42.9 e Osvaldo Napoli 42.10, nonché l'emendamento Borghesi 42.6.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime pa-

rerere contrario sugli emendamenti Amici 43.4, Claudio D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8 e Aniello Formisano 43.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Claudio D'Amico 43.3.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che per l'emendamento D'Amico 43.3, sul quale il parere è contrario. Ritiene infatti utile riconoscere incentivi economici al personale delle amministrazioni pubbliche interessate dalla norma.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede ai relatori e al Governo le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 43.8, il quale si limita a precisare che dai processi di esternalizzazione devono in ogni caso derivare minori spese o maggiori entrate.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiarisce che il parere contrario è motivato dal fatto che si vuole conservare alla disposizione un certo margine di flessibilità, nel senso che, fermo restando che dalle operazioni di trasferimento devono conseguire alla fine economie di spesa, queste non devono tuttavia aver luogo necessariamente fin da subito.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che in questo modo si corre il rischio di consentire esternalizzazioni anche quando da esse non derivino economie di spesa o addirittura quando ne derivino costi maggiori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, conferma il parere contrario dei relatori sull'emendamento Borghesi 43.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 43.4, D'Amico 43.2 e 43.1, Borghesi 43.8, Aniello Formisano 43.9, mentre approvano l'emendamento D'Amico 43.3 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime pa-

rere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44, salvo che sull'emendamento 44.11 del Governo, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, su materie come quelle oggetto dell'articolo 44, sarebbe opportuno acquisire il parere della Conferenza unificata.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che il ruolo della Conferenza unificata è salvaguardato dal comma 4 dell'articolo 44, il quale prevede che gli accordi per l'individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali siano conclusi in sede di Conferenza unificata. Il decreto di cui al comma 6 costituisce nient'altro che la formalizzazione di quanto concordato in sede di Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 44.2 e Lanzillotta 44.4, gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 44.7, Giudice 44.6, Borghesi 44.5, Causi 44.3, Lo Monte 44.1 e Rubinato 44.10; quindi approvano l'emendamento 44.11 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità, anche con riferimento all'articolo 46, di prevedere il parere della Conferenza unificata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 46.2, Lanzillotta 46.4 e 46.5, gli identici emendamenti Misiani 46.3, Osvaldo Napoli 46.9,

Giudice 46.8 e Borghesi 46.7, nonché gli emendamenti Lanzillotta 46.6 e Luciano Dussin 46.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47, ad eccezione dell'emendamento del Governo 47.8, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia l'opportunità di prevedere l'indennizzo dell'utente negli schemi di procedura conciliativa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Borghesi, la difficoltà di individuare i casi in cui si è in presenza di una violazione di un diritto e ritiene che la materia debba essere trattata nell'ambito della disciplina della *class action*.

Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Girlanda 47.6, Di Virgilio 47.1, Girlanda 47.5, Calabria 47.7. Approvano quindi l'emendamento 47.8 del Governo (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*) e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Borghesi 47.4 e Lulli 47.3.

Massimo Enrico CORSARO (PdL) chiede l'avviso del rappresentante del Governo in merito all'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'emendamento ponga in evidenza un problema non privo di fondamento. Osserva tuttavia che nel provvedimento è stata privilegiata la finalità di ridurre le spese; esprime pertanto parere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che è in gioco, in primo luogo, l'informazione

dei cittadini. Sostiene pertanto l'emendamento.

Lino DUILIO (PD) rileva la delicatezza della materia, che incide su aspettative e diritti che non possono essere sacrificati ad esigenze di razionalizzazione e risparmio. Osserva che analoghe ragioni sono state adottate dal Governo e dalla maggioranza per quando si è trattato di eliminare le disposizioni che prevedevano l'utilizzo di mezzi di pagamento alternativi al contante. Chiede pertanto di aggiungere la propria firma all'emendamento in esame e sollecita da parte del rappresentante del Governo una riflessione più approfondita.

Doris LO MORO (PD) osserva che bisogna garantire la possibilità dei cittadini di avere adeguata informazione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ritiene che l'informazione ai cittadini debba essere garantita attraverso il mezzo più efficace. Con riferimento all'emendamento in questione, ribadisce che, a suo giudizio, devono ritenersi prevalenti gli aspetti di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD) rileva che gli effetti finanziari non erano scontati nella relazione tecnica.

Lino DUILIO (PD) ribadisce l'opportunità di una riflessione più approfondita.

Gaspare GIUDICE (PdL) osserva che gli effetti finanziari degli emendamenti sono stati esaminati nell'ambito dell'istruttoria svolta ai fini della valutazione di ammissibilità da parte dei Presidenti. Per queste ragioni non ritiene giustificato il timore che gli emendamenti siano carenti di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il provvedimento in esame contiene molte disposizioni di cui non sono quantificati gli effetti positivi sotto il profilo della finanza pubblica, ma che in ogni caso determinano risparmi significativi. Prospetta peraltro l'opportunità di riformare

l'emendamento demandando ad un decreto ministeriale l'individuazione degli atti per i quali resta fermo l'obbligo di pubblicazione sugli organi di stampa.

Mario TASSONE (UdC), nel richiamare il principio dell'ordinamento secondo cui la legge non ammette ignoranza, evidenzia che proprio con riferimento a tale principio l'ordinamento prevede specifici obblighi di pubblicità che non possono essere cancellati per finalità di garanzia dei cittadini.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accantona l'emendamento Carra 48.1.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 49.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vannucci 49.2, Borghesi 49.4, Giudice 49.5, Osvaldo Napoli 49.6 e Rubinato 49.7. Respingono inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Lo Presti 49.1, Lanzillotta 49.3, nonché l'articolo aggiuntivo Lanzillotta 49.01.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lo Monte 50.1 e Lanzillotta 50.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 51, ad eccezione dell'emendamento del Governo 51.4 e dell'ar-

ticolo aggiuntivo del Governo 51.04, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amici 51.2 e D'amico 51.1, approvano invece l'emendamento del Governo 51.4 e l'articolo aggiuntivo del Governo 51.04 (*vedi allegato alla seduta del 18 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che le proposte emendative riferite agli articoli dal 52 al 68 sono state esaminate nella seduta di ieri, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli successivi.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 69.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amici 69.1

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 71, ad eccezione dell'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere in fine le seguenti parole: « con delibera del consiglio di amministrazione ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, salvo per quanto concerne l'emendamento Volpi 71.1, sul quale esprime parere contrario.

Antonio BORGHESI (IdV) interviene a sostegno degli emendamenti riferiti all'ar-

ticolo 71 da lui presentati o dei quali è cofirmatario; in particolare, evidenzia l'opportunità di sopprimere la previsione che autorizza le amministrazioni pubbliche ad assumere partecipazioni indirette in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni medesime. Ritiene altresì necessario evitare la previsione di una remunerazione per i comitati con funzioni consultive.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Baretta 71.2, Cambursano 71.4, Borghesi 71.5 e 71.7 e Lanzillotta 71.3. Approvano quindi l'emendamento Volpi 71.1, così come riformulato (*vedi allegato*). Respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 71.6, Nicco 71.14, Cambursano 71.9, Borghesi 71.10, Cambursano 71.11, Borghesi 71.12.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 72.1, soppressivo dell'articolo 72, e conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, ricordando che norme di contabilità sono state introdotte nel decreto-legge n. 112, con efficacia limitata esclusivamente al prossimo esercizio. Rimane da definire una riforma organica che intervenga in materia di contenuti della legge finanziaria, struttura del bilancio dello Stato, rapporti finanziari tra lo Stato, da una parte, e le regioni ed autonomie locali, dall'altra. Ritiene che questi temi debbano essere affrontati in un apposito provvedimento, per cui non risulta opportuno introdurre nel disegno di legge in esame modifiche alla legge n. 468.

Lino DUILIO (PD) esprime apprezzamento per la posizione del relatore e del rappresentante del Governo, ritenendo che siano maturi i tempi per una revisione

complessiva della legge n. 468 del 1978, in nell'ottica di garantire al Governo una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio e, al tempo stesso, di fornire al Parlamento più incisivi poteri di controllo.

Gaspare GIUDICE (PdL) esprime, a nome del proprio gruppo, condivisione per l'emendamento Duilio 72.1 per le ragioni illustrate dal sottosegretario Vegas.

Mario TASSONE (UdC) esprime, anche a nome del proprio gruppo, una valutazione favorevole sull'emendamento Duilio 72.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Duilio 72.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 72.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le previsioni contenute nell'articolo 73 del disegno di legge in esame debbano considerarsi perfino imbarazzanti, dal momento che destinano uno stanziamento per lo svolgimento di attività che, in quanto riferibili alla predisposizione di atti legislativi, nel caso specifico in materia di federalismo, dovrebbero rappresentare il compito istituzionale delle strutture di governo.

Lino DUILIO (PD) ritiene che l'articolo abbia soltanto la funzione di un proclama di carattere politico e osserva che esso si pone in palese contrasto con le finalità di risparmio più volte richiamate dal Governo e dalla maggioranza. Nel ricordare

il giudizio espresso dal Ministro Tremonti in merito all'attività della Commissione tecnica per la finanza pubblica, osserva che anche gli esperti coinvolti nello studio delle problematiche connesse all'attuazione del federalismo potrebbero prestare la propria attività gratuitamente.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Baretta 73.1 e Borghesi 73.2.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Baretta 74.1, soppressivo dell'articolo 74 e, conseguentemente, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 74.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore.

Gaspare GIUDICE (PdL) ricorda che in più provvedimenti si è tentato senza esito di affrontare le problematiche ripetutamente evidenziate dalla Corte dei conti e richiede in proposito un chiarimento sulla posizione del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS sottolinea la connessione, sotto il profilo dei contenuti e dell'ambito di intervento, dell'articolo 74 con l'articolo 72 che le Commissioni hanno soppresso. Osserva inoltre che la formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 74 ha sollevato perplessità anche presso la stessa Corte dei conti. Rileva infine che la soppressione consente di affrontare il tema dei controlli nell'ambito della predisposizione di una riforma complessiva della disciplina in materia di finanza pubblica.

Le Commissioni approvano l'emendamento Baretta 74.1 (*vedi allegato alla seduta del 17 settembre*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che devono di conseguenza ritenersi preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 74. Invita quindi a procedere all'esame delle proposte emendative ac-

cantonate. Avverte che i relatori hanno presentato gli ulteriori emendamenti 33.8, 33.7 e 48.2 (*vedi allegato*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, illustra gli emendamenti dei relatori 33.8 e 33.7, che intendono rispondere ad alcune esigenze emerse nell'esame degli emendamenti Corsini 33.3, 33.2 e 33.1, che erano stati accantonati.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Lino DUILIO (PD) ritiene parzialmente soddisfacenti gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori che comunque contribuiscono a migliorare il testo dell'articolo 33.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 33.8 e 33.7 dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per la V Commissione*, illustra l'emendamento 48.2 dei relatori, con il quale si intendono perseguire le medesime finalità dell'emendamento Carra 48.1.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si rimette alle Commissioni per quanto concerne l'emendamento dei relatori 48.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento dei relatori 48.2.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di dichiarare respinte tutte le proposte emendative presentate e ritenute ammissibili, che non siano state espressamente considerate dalle Commissioni, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Le Commissioni concordano.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere. Preannuncia quindi che sarà prevista per domani un'apposita seduta al fine di considerare i pareri espressi dalle altre Commissioni e di procedere quindi alla votazione del mandato ai relatori. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE, RELATIVI SUBEMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 20, 21, 45 e 75.

1. 3. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

(Approvato)

ART. 19

Al comma 1, capoverso 3-ter, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 7.

19. 10. *(Nuova formulazione)* Calabria.

(Approvato)

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari).

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica ammini-

strazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-bis, dal decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa.

2. A decorrere dalla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

d) l'articolo 1, commi 1318, 1320 e 1321 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

25. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 26

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i tempi stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

26. 1. (Nuova formulazione) Marsilio.

(Approvato)

ART. 30

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale;

c) realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere da parte del Servizio sanitario nazionale forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma entro il limite dei minori oneri accertati derivanti, per il Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali dallo svolgimento da parte delle farmacie delle suddette attività, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell'indennità annua di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e alla ampiezza del territorio servito.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai

sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

30. 2. (Nuova formulazione) I Relatori.

(Approvato)

Al comma 6, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la parola:* limitrofi;

2) *aggiungere in fine le seguenti parole:* ovvero con popolazione inferiore, a condizione che sia costituita da almeno quattro comuni.

30. 14. (Nuova formulazione) Vannucci.

(Approvato)

ART. 33

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le specifiche deroghe *con le seguenti:* le specifiche e motivate deroghe.

33. 8. I Relatori.

(Approvato)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere è stabilito in 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i predetti termini il decreto può essere emanato».

33. 7. I Relatori.

(Approvato)

ART. 48

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis.* Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi per i quali, allo scopo di garantire la massima conoscibilità, resta fermo l'obbligo di assicurare la pubblicità di atti e provvedimenti mediante pubblicazione degli stessi sui giornali.

48. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 62.

All'articolo aggiuntivo 62.01, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c) dopo le parole:* Ministero della giustizia, *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) *alla lettera o), sostituire le parole:* l'estensione dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 *» con le seguenti:* forme di agevolazione di carattere fiscale.

0. 62. 01. 5. I Relatori.

(Approvato)

ART. 63

All'emendamento 63.4 nuova formulazione, premettere la seguente lettera:

0a) dopo l'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile aggiungere il seguente:

«ART. 184-*ter.* Per i soli giudizi radicatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) non sono consentite udienze di mero rinvio;

2) tra una udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata;

3) il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive;

4) tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di sessanta giorni;

5) l'inosservanza dei termini di cui ai punti precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare.

0. 63. 4. (Nuova formulazione) Contento.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 535, comma 1, le parole: « relative ai reati cui la condanna si riferisce » sono soppresse;

b) all'articolo 535, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 536, le parole: « e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita » sono soppresse;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « uno o più giornali designati dal

giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito *internet* del Ministero della giustizia nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La durata della pubblicazione è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. »;

c) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

b) all'articolo 73, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.

c) alla parte III, dopo il titolo XIV è inserito il seguente:

“TITOLO XIV-*bis*.

(*Registrazione degli atti giudiziari nel processo penale*).

ART. 73-*bis* (L).

(*Termini per la richiesta di registrazione*).

1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

ART. 73-ter (L).

(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari).

1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione”;

d) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario”;

e) all'articolo 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Recupero intero, forfettizzato e per quota”;

2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio ed al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo”;

f) all'articolo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale, è quello presso il giudice dell'esecuzione.

g) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “o, per le spese di mantenimento, cessata l'espia-

zione della pena in istituto” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole “o, dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto” sono soppresse.

h) dopo il titolo II è inserito il seguente:

“TITOLO II-*bis*.

(Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali nel processo civile e penale).

CAPO I.

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO.

ART. 227-*bis* (L)

(Quantificazione dell’importo dovuto).

1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia spa.

ART. 227-*ter* (L)

(Riscossione a mezzo ruolo).

1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e per i crediti ivi indicati, Equitalia Giustizia s.p.a. procede all’iscrizione a ruolo.

ART. 227-*quater* (L)

(Norme applicabili).

1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218 comma 2, 220. *d)* sostituire il comma 6, con il seguente:

“6. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla presente legge, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti”.

e) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L’articolo 208, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo l’entrata in vigore della presente legge ».

6-ter. All’articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008”, sono aggiunte le seguenti: “o relative al mantenimento in carcere, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data”;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30

maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) iscrizione a ruolo del credito;

c) la lettera c) è soppressa ».

63. 4. (Nuova formulazione) Il Governo.

(Approvato)

ART. 71.

All'articolo 71, comma 1, lettera a), capoverso comma 12, lettera b), sopprimere la parola: non e aggiungere, in fine, le seguenti parole: con delibera del consiglio di amministrazione.

71. 1. (Nuova formulazione) Volpi.

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	41
Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	42
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	43
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo – Rel. Volpi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	44
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dal Comitato</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci. (Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

(C. 1628 Governo – Rel. Volpi).

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.

C. 1665 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra brevemente il provvedimento in esame. Rilevato, quindi, che esso non presenta profili problematici per quanto attiene alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 16.35.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».

C. 139 Ascierio e C. 549 Bertolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il relatore, deputato Laffranco, si era riservato di svolgere un approfondimento in relazione alle questioni sollevate dal rappresentante del Governo nel suo intervento del 22 luglio scorso, e chiede se sia pronto a riferire gli esiti del suo lavoro.

Pietro LAFFRANCO (Pdl), *relatore*, fa presente di aver bisogno di qualche giorno ancora per predisporre una proposta da sottoporre alla Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

ALLEGATO 1

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza (C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci).**PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1551 Governo e abb, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione esclude in modo assoluto l'ammissibilità della pena di morte nell'ordinamento costituzionale italiano;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti (C. 1626 Governo).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1626 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo (C. 1627 Governo).**PARERE APPROVATO DAL COMITATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1627 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e 7 novembre 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (C.1628 Governo).

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1628 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

**Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri pericolosi (C. 1665 Governo).**

PARERE APPROVATO DAL COMITATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1665 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto RAO (UDC), *relatore*, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli. I primi due recano, rispettiva-

mente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo in esame non si discosta, per struttura e contenuto, dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia e mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica Dominicana e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

L'accordo in primo luogo fornisce le opportune definizioni dei termini, (investimento, persona fisica e giuridica, utili, eccetera) necessari ad individuarne l'ambito di applicazione.

Segue una serie di clausole volte ad incoraggiare gli investimenti esteri.

Il principio di base è rappresentato dall'impegno di ciascuna delle Parti ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, garantendo piena e totale protezione agli investimenti da essi operati e, comunque, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (fatti salvi i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi). La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausole che stabiliscono in linea generale e salvo eccezioni: che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto, e che ciascuna parte contraente si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala la previsione di procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo XI) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti (se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965). Per le controversie di cui all'articolo X (questioni interpretative o applicative dell'accordo), qualora non sia possibile una

composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un tribunale arbitrale *ad hoc*.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto RAO (UDC), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo fra Italia e Nuova Zelanda concerne la possibilità, per i congiunti a carico del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.

L'articolo 1 precisa che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati di età compresa tra 18 e 21 anni, ovvero affetti da disabilità fisica o mentale da cui consegua la mancata autosufficienza.

Gli articoli successivi prevedono le modalità per effettuare le richieste di poter esercitare le predette attività lavorative, i

procedimenti autorizzatori, gli adempimenti consequenziali e la normativa applicabile al rapporto di lavoro.

Come precisato dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, tale procedimento equivale per i soggetti neozelandesi ad una completa assimilazione, nell'accesso al lavoro, ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, in deroga al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 5, con il quale le Parti convengono che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad accordi internazionali vengano meno, limitatamente alle giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo.

Si prevede inoltre che, qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa sulla base dell'Accordo in esame godano di immunità penale sulla base di accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, «lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione».

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli Atti Camera 1551 (del Governo) e 267 (deputati Mecacci ed altri), recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, constano entrambi di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel Protocollo in esame, adottato a Vilnius il 3 maggio 2002, in sostanza vi è l'esatta riproposizione del testo di altro Protocollo (il n. 6), dal quale è stato però eliminato l'articolo 2 che consentiva agli Stati di mantenere nella propria legislazione il ricorso alla pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. La novità del Protocollo n. 13 risiede quindi proprio nel superamento dell'articolo 2 del Protocollo n. 6 alla Convenzione del 1950, e nella affermazione che la pena di morte è abolita in qualsiasi circostanza.

Il Protocollo n. 13 è entrato in vigore il 1° luglio 2003 (tra i Paesi dell'Europa occidentale, oltre alla ratifica dell'Italia manca ancora anche quella della Spagna). Va peraltro osservato che l'ordinamento italiano è già totalmente conforme agli scopi che hanno condotto all'adozione del Protocollo in esame. Infatti, oltre all'abrogazione di norme del codice penale e di leggi speciali del periodo fascista, intervenuta fra il 1944 e il 1948, nel 1994 la legge n. 589 ha abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra, nel quale appunto si prevedeva la possibilità di irrogare in determinate circostanze la pena capitale. Inoltre, la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha soppresso la previsione dell'articolo 27, quarto comma della Costituzione, che lasciava aperta la possi-

bilità di applicare la pena di morte ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Ciò premesso, per ciò che concerne il contenuto specifico del Protocollo n. 13, esso consta di un preambolo e di otto articoli.

L'articolo 1 prevede l'abolizione della pena di morte, la quale non solo non dovrà essere eseguita, ma neanche comminata.

Gli articoli 2-3 riguardano rispettivamente il divieto di deroghe e il divieto di riserve da parte degli Stati che ratifichino o aderiscano al Protocollo.

L'articolo 4 riguarda invece l'applicazione territoriale del Protocollo e prevede, in particolare, la facoltà di qualsiasi Stato che aderisce allo stesso di specificare i territori di applicazione del Protocollo medesimo.

L'articolo 5 concerne il rapporto tra il Protocollo n. 13 e la Convenzione, e stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del Protocollo saranno considerate alla stregua di articoli aggiuntivi della Convenzione, e l'insieme delle disposizioni di essa dovrà essere applicato conformemente a detti articoli 1-4.

Gli articoli 6-8 riguardano le clausole finali: per la sottoscrizione o la ratifica del Protocollo è rispettivamente presupposto l'avvenuta firma o ratifica della Convenzione del 1950.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento all'ordine del giorno è ancora in corso presso le Commissioni di merito le quali hanno concluso comunque l'esame degli emendamenti in materia di giustizia. La conclusione dell'esame in sede referente è prevista domani alle ore 9.

Manlio CONTENTO (Pdl), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dai quotidiani che il Governo ha intenzione di presentare un emendamento ad uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, avente ad oggetto la azione collettiva. Ritiene pertanto che le proposte di legge già assegnate alla Commissione Giustizia e riguardanti la *class action* dovrebbero quanto prima essere inserite nel calendario della Commissione medesima, anche per evitare ulteriori espoliazioni delle competenze di quest'ultima.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Contento circa l'esigenza che sia la Commissione Giustizia, in ragione della propria competenza, ad esaminare i provvedimenti in materia di azioni collettive. Ricorda che nella giornata di domani è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e assicura che in quella sede sarà posta la questione sollevata dall'onorevole Contento.

Antonio DI PIETRO (IdV) rilevato che non è stato ancora trasmesso dalle Commissioni di merito il testo sul quale la Commissione Giustizia dovrebbe esprimere il parere, secondo quanto appena riferito dal Presidente, entro domani alle ore 9, considerato che per allora le Commissioni di merito concluderanno l'esame, invita il Presidente a chiarire quali siano i tempi che il Regolamento assegna alle Commissioni per esprimere il parere. Tale questione, nel caso in esame, è estremamente rilevante in considerazione della complessità del testo sul quale deve essere espresso il parere e della circostanza che ha per oggetto una materia di competenza esclusiva della Commissione Giustizia, quale la riforma del codice di procedura civile. Ritiene che la Presidenza della Commissione Giustizia debba assicurare alla Commissione tempi d'esame adeguati affinché possa essere espresso un parere approfondito e consapevole.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, precisa che il Regolamento non prescrive un termine minimo per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ma è comunque certo che tale tempo debba essere congruo e tale da consentire alla Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa. Sottolinea che la valutazione circa la sussistenza dei tempi e dei presupposti perché la Commissione Giustizia possa compiere tale esame potrà essere compiuta solo più tardi, allorché le Commissioni di merito avranno trasmesso il testo come modificato dagli emendamenti, tenuto altresì conto che le Commissioni medesime si riuniranno domani mattina per il conferimento del mandato ai relatori.

Cinzia CAPANO (PD) nel rammaricarsi per l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione Giustizia, privata persino della possibilità di compiere un approfondito esame in sede consultiva, ricorda che anche il Presidente della Camera onorevole Fini, in considerazione dello specifico contenuto del provvedimento, ha sottolineato l'importanza

del parere della Commissione Giustizia e che rappresentanti del Governo, anche in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, hanno dichiarato che il parere della Commissione Giustizia sarebbe stato considerato vincolante per l'esecutivo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, auspica che sussistano i presupposti perché la Commissione possa esprimere il proprio parere in maniera adeguata. Ricorda che in alcuni casi, nelle precedenti legislature, la Commissione Giustizia non ha espresso il parere su testi trasmessi in ragione della esiguità del tempo a propria disposizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la seduta debba essere sospesa ed anche annullata, poiché non è ancora disponibile il testo sul quale esprimere il parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente che non sussiste alcun vizio per chiedere l'annullamento della seduta e avverte che la stessa potrà essere sospesa, in attesa della trasmissione del testo, solo dopo aver consentito ai deputati che lo richiedano di intervenire. Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione Giustizia debba in ogni caso esprimere un parere, anche se i tempi dovessero essere eccessivamente ristretti poiché, diversamente, la Commissione rinunciarebbe del tutto alle proprie prerogative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce che ogni valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per esprimere il parere potrà essere effettuata nel momento in cui le Commissioni di merito trasmetteranno il testo come modificato dagli emendamenti, il che dovrebbe avvenire non prima delle ore 17. Auspica nuovamente che alla Commissione sia assicurato, anche eventualmente rinviando l'esame da parte dell'Assemblea previsto alle ore 16 di domani, il tempo necessario per svolgere un esame adeguato. Nessun

altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle 17.15.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato trasmesso dalle Commissioni di merito il testo risultante dagli emendamenti approvati. Dopo aver comunicato di essersi fatta carico delle istanze, da lei personalmente condivise, degli onorevoli Di Pietro, Capano e Ferranti in ordine all'esigenza di assicurare alla Commissione Giustizia tempi adeguati per esaminare il testo trasmesso dalle Commissioni I e V riferendole al Presidente della Camera, avverte che questi, su istanza del Presidente del Gruppo del PD, ha convocato domani alle ore 9 la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per valutare l'esigenza di differire l'esame del disegno di legge n. 1441-*bis*, il cui inizio è previsto alle ore 16 di domani. Alla luce di tale novità, ritiene che la Commissione Giustizia possa essere convocata domani alle ore 9.15 per prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ed organizzare di conseguenza i propri lavori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ricorda che alle ore 9.15 di domani è già convocata la Giunta per le autorizzazioni a procedere della quale fanno parte numerosi componenti della Commissione Giustizia.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione Giustizia non possa sovrapporsi alla Giunta per le autorizzazioni, le cui convocazioni sono state da tempo già diramate. Invita, quindi, il Presidente della Commissione a convocare la Commissione Giustizia in un orario compatibile con i lavori della Giunta per le autorizzazioni, alle cui sedute hanno diritto di partecipare tutti i componenti della Commissione Giustizia che ne facciano parte. Osserva, inoltre, che alle ore 9 di domani sarà convocata anche l'Assemblea per procedere a delle votazioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere la scelta del Presidente di convocare la Commissione Giustizia in concomitanza con la Giunta per le autorizzazioni, osservando che questa dovrà esaminare questioni di estrema rilevanza.

Maurizio PANIZ (PdL), quale rappresentante del Gruppo PdL nella Giunta per le autorizzazioni, evidenzia l'esigenza di un rinvio dei lavori di questa al fine di consentire alla Commissione Giustizia di proseguire, nei tempi indicati dal Presidente, l'esame del provvedimento per la parte inerente la riforma del processo civile.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che debba essere dato atto al Presidente della Commissione Giustizia di essersi adoperato affinché, come egli auspica, alla Commissione Giustizia sia assicurato un ulteriore margine di tempo per potere esaminare in maniera adeguata il provvedimento trasmesso dalle Commissioni I e V.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che debba essere data precedenza alla riunione già convocata della Giunta per le autorizzazioni, la quale dovrà esaminare questioni urgenti ed attinenti alla sfera di libertà di persone. Invita nuovamente il Presidente a fissare un orario di convocazione della Commissione diverso da quello preannunciato.

Antonino LO PRESTI (PdL) dichiara di non condividere le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Ferranti, ritenendo che la Commissione Giustizia, la quale si limiterà a prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, e la Giunta per le autorizzazioni possano riunirsi contemporaneamente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce che la riunione di domani, che si terrà al termine della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, servirà a prendere atto di una eventuale nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea in merito al provvedimento in esame e ad organizzare, sulla

base dei tempi a disposizione, i lavori della Commissione Giustizia. La questione che contemporaneamente sia già convocata anche la Giunta per le autorizzazioni nel caso in questione non può essere presa in considerazione, in quanto è suo dovere, quale Presidente della Commissione, organizzare i lavori della medesima in maniera tale da assicurare il rispetto del calendario dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	53
Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	55
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

SEDE REFERENTE:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	63
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge in esame che rappresenta un atto di spiccato valore simbolico e formale, più che sostanziale, considerato che l'ordinamento italiano è già conforme con il dettato del Protocollo n. 13. Ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento è esaminato in un momento in cui

vi sono Paesi, con cui l'Italia intrattiene rapporti politici ed economici, che continuano a comminare la pena di morte. Si tratta di Stati con cui affrontare la questione è fonte di imbarazzo, come la Cina o gli Stati Uniti. Ritiene altresì opportuno richiamare il fatto di cronaca nera, verificatosi quest'oggi in Finlandia, e che, malgrado non sia attinente al tema della pena di morte, testimonia il diffondersi in Europa di una cultura della violenza e del farsi giustizia da sé.

Paolo CORSINI (PD), anticipando osservazioni che saranno ribadite nel corso del dibattito presso l'Assemblea, rileva che il provvedimento esprime il clima positivo instauratosi a seguito dell'approvazione della proposta di risoluzione presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007 e approvata con 104 voti a favore. Si tratta di elementi che confermano sempre più l'identità dell'Europa quale spazio condiviso di diritti in un mondo sconvolto da guerre, terrorismo e episodi di pulizia etnica.

Ricorda quindi l'evoluzione in Italia del dibattito sulla pena di morte, a partire dal contributo rivoluzionario di Cesare Beccaria, dall'abolizione disposta dal Granduca di Toscana di Leopoldo II prima e dal ministro Zanardelli poi, nel 1889, e quindi nuovamente ripristinata dal regime fascista. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea che il Protocollo n. 13 ha un significato pregnante rispetto a tutta la riflessione sul diritto alla vita che trova in alcune lettere di Aldo Moro di recente pubblicazione illuminanti approfondimenti. Sottolinea quindi che il voto favorevole mette in risalto la piena condivisione tra maggioranza e opposizione e tra il Governo attuale e il precedente Governo di centro sinistra dei valori insiti nel provvedimento.

Marco ZACCHERA (PdL) rileva che il provvedimento segna un nuovo passo avanti compiuto dal nostro Paese sul tema e sottolinea che il diritto alla vita deve essere affermato nei confronti di tutti e quindi anche nei confronti di personalità

discusse quali quelle di Saddam Hussein o di Tarek Aziz. Osserva inoltre che mentre è semplice trovare consenso sui principi in materia di pena di morte non è altrettanto scontato ottenere coesione circa le opportune pressioni da esercitare nei confronti di singoli Paesi che applicano la pena di morte. Nell'osservare che il tema dei diritti non deve andare disgiunto da quello sui doveri dei cittadini, osserva che l'intervento del collega Evangelisti chiama in causa la questione del diritto alla sicurezza. Ribadisce quindi la propria contrarietà alla pena di morte ed esprime l'auspicio che in generale non siano tollerate situazioni in cui, sulla spinta dell'emotività, si possano verificare cedimenti alla violenza e alla giustizia privata.

Paolo GUZZANTI (PdL) preannuncia il proprio voto di astensione sul disegno di legge in titolo al fine di segnalare che l'iniziativa italiana presso le Nazioni Unite si è rivelata del tutto inutile, non avendo prodotto conseguenze sul piano politico ed essendo essenzialmente servita a lavare le coscienze di una parte della comunità internazionale. Sottolinea che il fatto che la pena di morte sia praticata dai cosiddetti « Stati canaglia » costituisce un dato sul piano politico prima che sul quello morale e che in base al diritto internazionale non è possibile intervenire sul diritto interno di Paesi in cui la legislazione è approvata nel rispetto dei principi democratici, come negli Stati Uniti o in Israele. Nel ricordare che in particolare in quest'ultimo Paese la pena di morte è stata comminata una sola volta, sottolinea l'inefficacia di ogni divisione del mondo in buoni e cattivi, mentre sarebbe più utile prendere posizione nei confronti di Stati, come la Cina o l'Iran, in cui quotidianamente vengono eseguite sentenze capitali, anche nei confronti di minori che magari hanno trascorso anni nel braccio della morte in attesa del compimento della maggiore età. Ritiene che il voto che il Parlamento si accinge ad esprimere rappresenti un'ipocrisia che viene preferita ad un vero atto di coraggio da assumere nei confronti degli Stati non abolizionisti. Sot-

tolinea infine che il voto di astensione, che impedisce di acquisire l'unanimità dei consensi sul provvedimento, è in particolare finalizzato a lanciare un segnale su tale aspetto della questione.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea che l'Italia ha sempre mantenuto una posizione di avanguardia sul tema dei diritti umani e della pena di morte e condivide il riferimento, operato dal collega Corsini, ai capisaldi della nostra evoluzione filosofica e giuridica, a conferma che si tratta di un processo lungo e complesso in cui il voto delle Nazioni Unite nel 2007 rappresenta una tappa del cammino verso l'abolizione definitiva. Sottolinea che in particolare la storia del Parlamento italiano offre un'ampia casistica di strumenti predisposti al fine di un'azione specifica sul tema della pena di morte, come nel caso del Comitato contro la pena di morte, istituito presso il Senato nel corso della XIII Legislatura e presieduto dall'allora vicepresidente del Senato, la senatrice Ersilia Salvato, o ancora la Commissione straordinaria per i diritti umani e i Comitati permanenti sui diritti umani del Senato e della Camera istituiti nella precedente e nell'attuale legislatura. Tali strumenti testimoniano la presenza di una sorta di «diplomazia parlamentare» dei diritti umani che ha contribuito ai progressi maturati dal nostro Paese sul tema. Nel sottolineare che il disegno di legge di ratifica è presentato a sei anni dalla sigla del Protocollo n. 13, avvenuta nel 2002, rileva che si tratta di un ulteriore contributo e che occorre perseverare ricordando che a fianco di casi come Cina, Cuba o gli Stati Uniti, è in crescita il numero dei Paesi abolizionisti. Per tali ragioni il provvedimento in titolo contribuisce a valorizzare il lavoro che il nostro Paese ha compiuto fino ad oggi e a rafforzare ogni nuovo impegno sulla questione dell'abolizione della pena di morte.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI osserva che ci sono provvedimenti che qualificano un percorso svolto e che, come nel caso del disegno di

legge in titolo, coronano uno sforzo coerente compiuto dal nostro Paese. Rileva che il Ministero degli affari esteri non cessa di porre la questione dei diritti umani nei suoi contatti con i cosiddetti «Stati canaglia», nel convincimento che la ragion di Stato non è l'unico criterio guida nelle relazioni internazionali ma anche i principi e i valori svolgono un ruolo determinante. Nel riferire della liberazione da parte del regime della Birmania di circa nove mila detenuti, sottolinea che i progressi nel campo dei diritti umani sono possibili ma soltanto se sussiste un impegno costante e condiviso. In merito a quanto ricordato dal deputato Corsini, esprime compiacimento per il riferimento ad Aldo Moro che è stato vittima dell'ideologia perdente che ha anteposto lo Stato all'individuo e considera tale citazione come la conferma che tale ideologia è da considerarsi del tutto superata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Nirenstein, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Attività produttive.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Nicolucci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Attività produttive e Lavoro.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ricorda al rappresentante del Governo la richiesta di elementi informativi ulteriori, formulata nel corso della seduta precedente.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Commissione, riferisce che il Governo italiano ha siglato un accordo analogo a quello in titolo con gli Stati Uniti e che sono stati raggiunti accordi con l'Argentina, il Perù e la Turchia. Sono inoltre avviati negoziati con l'Australia, il Brasile e il Canada.

Marco ZACCHERA (PdL) osserva che, essendo il disegno di legge in titolo destinato a produrre effetti nei confronti di un numero esiguo di persone, appare inadeguato che alla soluzione delle diverse que-

stioni oggetto del provvedimento non sia possibile provvedere per via amministrativa e senza il coinvolgimento del Parlamento.

Fabio EVANGELISTI (IdV) osserva che sul piano della correttezza e dei diritti dei lavoratori un accordo siglato con la Nuova Zelanda o con gli Stati Uniti hanno pari dignità. Ritiene singolare che il centrodestra esprima una posizione poco rigorosa quando è in questione il tema del rispetto delle regole.

Marco ZACCHERA (PdL) precisa che non sono in discussione il principio di correttezza o i diritti dei lavoratori e sottolinea che l'intera materia potrebbe, a suo avviso, essere oggetto di una riflessione finalizzata ad una semplificazione delle procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Fedi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

C. 1628 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, comunica che il Governo ha trasmesso materiale informativo, a disposizione dei commissari, in risposta ad alcuni quesiti sorti nel corso della scorsa seduta

e relativi al processo di ratifica in corso presso gli altri Paesi firmatari, di cui dà lettura. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa, Bilancio e Affari sociali.

Marco ZACCHERA (PdL) rileva con soddisfazione che appaiono del tutto chiarite le modalità di utilizzo dell'emblema aggiuntivo, ovvero il cristallo rosso, rispetto agli altri simboli ad oggi in uso.

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel concordare con l'osservazione svolta dal collega Zacchera, sottolinea che il rappresentante del Governo ha portato a conoscenza della Commissione elementi informativi utili, tra l'altro, a consolidare un rapporto pienamente collaborativo tra Governo e Parlamento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce che l'emblema aggiuntivo è utilizzato solo se ritenuto opportuno nel singolo contesto e che proprio la sua introduzione ha facilitato l'adesione delle società nazionali israeliane e palestinesi nel sistema della Croce Rossa internazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI, indi del presidente Stefano STE-

FANI. — *Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

La seduta termina alle 14.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pererquazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni I e V non hanno ancora trasmesso il nuovo testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Di conseguenza, sospende la seduta che sarà ripresa al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, non appena sarà pervenuto il nuovo testo del disegno di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 17.50.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo osservando che per quanto riguarda le norme di competenza della III Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito un nuovo articolo 25-*bis*, recante misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari e sono state inoltre state introdotte nuove disposizioni all'articolo 33, relativo in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale.

Segnala che, per quanto concerne l'articolo 25-*bis*, la norma prevede, al comma 1, che con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria, di cui all'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti criteri: semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione; semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all'estero, ai fini della razionalizzazione della spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 25-*bis* provvede quindi ad abrogare espressamente talune norme vigenti, vale a dire: l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 8, recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; gli articoli 1 (Finalità e ambito di applicazione), 2 (Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero), 3 (Spese degli uffici all'estero), 4 (Fluidità del flussi finanziari), 8 (Semplificazione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero), 9 (Attuazione per via regolamentare) e 10 (Abrogazioni), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2006, n. 307, recante Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246; l'articolo 1, commi 1318 (Istituzione di un fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari), 1320 (Finanziamento del Fondo speciale) e 1321

(Finanziamento e rendicontazione del Fondo) della legge dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007); il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, recante Norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge n. 59 del 1997.

Sottolinea che, come si legge in una nota di accompagnamento predisposta dal Ministero degli affari esteri, l'articolo in questione rappresenta un intervento di delegificazione per consentire allo strumento regolamentare di intervenire sulle norme vigenti al fine di semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche rideterminandone la struttura, e al fine di semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione. In generale la norma si inserisce nel quadro della prima fase del processo di revisione degli assetti organizzativi, avviata con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 per il contenimento e la razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 33, in materia di cooperazione allo sviluppo internazionale, sottolinea che esso reca disposizioni volte a semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata, nonché interventi di natura umanitaria, sociale o economica in altre aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di semplificare le modalità di svolgimento di tali procedure amministrative e contrattuali, il Ministro degli affari esteri emani un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli

interventi di cooperazione interessati dalla norma sono innanzitutto gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali. Al riguardo osserva che dal contenuto della disposizione, di cui alla lettera *a*) in esame, sembra possibile evincere che i Paesi a cui la disposizione stessa si riferisce siano quelli indicati al solo articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008, che, infatti, disciplina gli « Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ». Poiché, tuttavia, il rinvio testuale non è sufficientemente specifico, può sussistere un dubbio interpretativo circa la applicabilità della portata della nuova disposizione anche a tutti i paesi ai quali fa riferimento l'intero decreto-legge n. 8 (o per lo meno a quelli di cui al Capo I dello stesso decreto, dedicato a tutti gli interventi di cooperazione allo sviluppo). Segnala, inoltre, che ove il rinvio si intendesse riferito al solo articolo 2 del decreto legge n. 8, sembrerebbe corretto ritenere che i Paesi interessati siano solo quelli citati nei commi 1 e 3, ovvero Somalia, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Afghanistan. Ritene quindi opportuno che nella lettera *a*) dell'articolo 33, comma 1, in esame sia inserita l'indicazione degli articoli del decreto-legge n. 8 del 2008 cui si intende fare riferimento.

Segnala quindi che gli ulteriori interventi sono quelli volti a fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico in aree che saranno di volta in volta individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Il comma 2 specifica i contenuti del decreto del Ministro degli esteri, che, ai sensi del successivo comma *2-quater*, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni

parlamentari competenti, da rendere entro il termine di 30 giugno. Tale previsione, inserita nel corso dell'esame in sede referente appare assai opportuna considerato che il decreto ministeriale in questione può apportare delle deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato.

Segnala quindi che l'articolo 33 reca un nuovo comma *2-bis* che dispone che, oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Sottolinea che si tratta di una norma di rilievo cruciale che è volta a consentire al nostro Paese di assumere un ruolo *leader* nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo in determinate aree di crisi. I finanziamenti sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri. Al riguardo è opportuno segnalare che, dal punto di vista della normativa europea, l'articolo 163 del Regolamento CE n. 1650 del 2002 prevede le azioni esterne possono essere eseguite anche in maniera concorrente o decentrata ed eventualmente con il concorso di organizzazioni internazionale. Gli stanziamenti « possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto ». Per l'esecuzione delle azioni estere, soggette al controllo preventivo e successivo da parte della Commissione, si richiede tra l'altro la stipula di un contratto, ovvero di una convenzione di sovvenzione, tra la Commissione e organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale (articoli 165-166), tra i quali potrebbero rientrare le nostre sedi all'estero. Ai sensi poi dell'articolo 168, « la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche o giuridiche che rientrano nel campo d'applicazione dei trattati ».

Infine sottolinea che l'articolo 33 reca un nuovo comma *2-ter* che prevede che, nella definizione delle aree di intervento, di cui al comma 1, lettera *b*), è data

priorità a quei Paesi che abbiano sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione clandestina.

Alla luce di quanto fin qui illustrato, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione sul provvedimento in esame e preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole riservandosi di accogliere contributi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Paolo CORSINI (PD) esprime la piena condivisione da parte del suo gruppo sugli obiettivi, perseguiti con il provvedimento in titolo, sul piano della semplificazione delle procedure, trattandosi di un'esigenza largamente condivisa. Tuttavia, rileva che sarebbe stato preferibile procedere in tale direzione seguendo un metodo lineare facendo tesoro del lavoro già svolto, e in buona parte condiviso dall'allora maggioranza e opposizione, sul tema della cooperazione allo sviluppo nel corso della XV legislatura. Nel sottolineare le posizioni dei gruppi di opposizione favorevoli ad una «debuocratizzazione» della materia, fa presente talune perplessità, innanzitutto in merito allo strumento del decreto ministeriale, previsto dall'articolo 33, commi 1 e 2, per la definizione delle modalità semplificate di svolgimento delle procedure. In proposito osserva che sarebbe stato preferibile optare per lo strumento della delega legislativa al fine di non compromettere la funzione di controllo esercitata dal Parlamento. Condividendo i rilievi del relatore sulla necessità di esplicitare il riferimento normativo ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, sottolinea la necessità di riformulare le criticità, cui fa riferimento il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 33, al fine di scongiurare il rischio della genericità e di prevedere il riferimento preciso a criteri emergenziali o di natura umanitaria.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che le nuove disposizioni si inscrivono nel contesto del-

l'azione di razionalizzazione, semplificazione e di innovazione delle strutture, degli assetti organizzativi e delle procedure che il Ministero degli affari esteri, già da tempo avviato, in coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 e dal «Piano industriale per la Pubblica Amministrazione», con l'obiettivo di approntare strumenti e meccanismi per utilizzare al meglio la rete delle sedi all'estero al servizio del Paese. Si intende in tal modo dare un contributo concreto al secondo ed al terzo degli obiettivi enunciati dal DPEF, ovvero l'efficienza e la semplificazione. Le nuove disposizioni si rendono necessarie per non far venire meno i presupposti, in termini di flessibilità, efficienza, trasparenza della spesa, del cammino di rinnovamento che è stato intrapreso.

Sottolinea altresì che in tema di riassetto normativo della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, si è posta altresì l'esigenza di introdurre una norma di delegificazione che consenta la piena ed effettiva attuazione della disposizione che statuisce il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale delle sedi all'estero. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati con la legge finanziaria 2007 e in particolare per dare attuazione alle disposizioni relative al contenimento e alla razionalizzazione della spesa, il Ministero degli affari esteri ha avviato e compiuto nel 2007 la prima fase del processo di revisione dei propri assetti organizzativi. La medesima legge n. 296 del 2006 ha previsto l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di un fondo destinato al finanziamento delle attività di istituto, dei contratti di servizio e alla manutenzione degli immobili nel quale confluiscono anche le somme provenienti da atti di liberalità e donazioni, nonché quelle derivanti da contratti di sponsorizzazioni stipulati con soggetti pubblici e privati. Si tratta di una prima importante apertura verso un modello nuovo di gestione, che schiude nuove opportunità di finanziamento e di azione alle sedi all'estero, in un contesto di ri-

sorse pubbliche decrescenti. Proprio al fine dare completezza al nuovo assetto finanziario e gestionale della rete all'estero sono intervenute le disposizioni previste all'articolo 18, comma 2-bis, della legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno attribuito alle rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria autonomia gestionale e finanziaria. La definizione delle modalità attuative di tale importante principio di autonomia è demandato ad un regolamento. Tuttavia, al fine di dare compiuta attuazione alla norma in termini di effettiva razionalizzazione della spesa, per semplificare la gestione del bilancio delle sedi all'estero, anche ridefinendone la struttura, per semplificare i procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero e alla loro gestione, si è manifestata l'esigenza di poter intervenire in senso modificativo anche su norme di legge. Si è pertanto ravvisata la necessità di disporre di una norma di delegificazione che, sulla base del rigoroso rispetto dei criteri e dei principi in essa indicati, possa consentire una effettiva e compiuta innovazione della disciplina. Più in particolare, per tradurre in modalità operative il principio della autonomia gestionale e finanziaria, si rende necessario costruire un nuovo modello di gestione che richiede una modifica ed un riordino dell'attuale assetto organizzativo delle strutture e delle funzioni attribuite alle figure professionali operanti negli uffici all'estero (definite con norme di rango primario), con particolare riferimento alla definizione ed alla attribuzione della responsabilità della individuazione degli obiettivi, alla conseguente programmazione, alla gestione delle procedure amministrative e contabili relative alla acquisizione delle risorse ed alla erogazione delle spese degli Uffici all'estero. Ciò comporta la necessità di intervenire principalmente sui tre provvedimenti di rango primario che attualmente disciplinano la materia, prevedendone altresì l'abrogazione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Per quanto concerne il nuovo comma 2-bis dell'articolo 33, sottolinea che tale norma trova fondamento nella recente

adozione, nel maggio del 2007, da parte dell'Unione europea, del « Codice di condotta sulla divisione del lavoro », vale a dire un meccanismo che, in attuazione dei principi sanciti in occasione della Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia dell'aiuto, è volto ad armonizzare e razionalizzare l'aiuto allo sviluppo degli Stati membri dell'Unione europea. Il Codice prevede, tra l'altro, la necessità di ridurre il numero dei donatori presenti nei Paesi beneficiari e la contestuale identificazione di Paesi *leader* che dovranno gestire per conto degli altri donatori e della stessa Unione europea, gli interventi di cooperazione allo sviluppo nel Paese beneficiario. Tale nuovo meccanismo – già in vigore nei Paesi membri – implica la necessità di delegare l'utilizzo di fondi di cooperazione ad altri Paesi nonché quella di gestire fondi provenienti da deleghe di Paesi membri o della stessa Unione europea. L'Unione europea sta già procedendo ad individuare i Paesi *leader* che – dovendo operare nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo – dovranno essere in grado di applicare la divisione del lavoro prevista dallo stesso Codice. La norma pertanto mira a dare « giustificazioni » ad eventuali fondi assegnati da altri Governi alle nostre rappresentanze, operanti nei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo, da parte della Unione europea e di altri Paesi membri. Le predette somme – non provenienti dal bilancio dello Stato italiano e non ricollocabili nel suo ambito – dovranno essere gestite e rendicontate sulla base della normativa comunitaria ed in particolare mediante un regolamento che la Commissione europea sta già predisponendo. La norma riveste anche un carattere di urgenza in quanto l'Unione europea sta procedendo ad individuare i Paesi *leader* delle diverse aree geografiche i quali dovranno realizzare gli interventi di cooperazione per suo conto e di altri Paesi donatori, ricevendone i relativi finanziamenti. Sottolinea che in assenza di tale previsione normativa il nostro Paese correbbe il rischio di essere escluso dalla possibilità di svolgere un ruolo di paese *leader* in Paesi nei quali – anche in forza di con-

solidati rapporti bilaterali politici – ha costruito una significativa presenza nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Passando al comma 2-ter dello stesso articolo 33, ricorda che l’articolo 1 della cosiddetta legge « Bossi-Fini » già prevede che il Governo nell’identificazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo, con esclusione degli aiuti umanitari, tenga conto della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali. La disposizione ora inserita estende tale principio anche agli aiuti umanitari e appare pertanto di difficile applicazione nei casi previsti dal comma 1, lettera b), che contempla interventi in Paesi in cui si sono verificate determinate criticità di natura umanitaria, sociale ed economica. Appare infatti problematico, tenuto conto della specificità di tali situazioni, prospettare preventivamente delle priorità di fronte a situazioni di emergenza umanitaria che si dovessero porre in un Paese. Al tempo stesso, un Paese che fornisce assistenza umanitaria non può condizionare troppo rigidamente il proprio aiuto, ancorché la collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina sia un aspetto da tenere in conto e possibilmente rafforzare nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo con cui l’Italia intrattiene relazioni di cooperazione allo sviluppo.

Infine, segnala che nel corso dell’esame in sede referente è stato ritirato un emendamento volto ad apportare una deroga al vincolo del frazionamento della spesa in dodicesimi, previsto dall’articolo 60, comma 15, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per permettere di dar corso ai finanziamenti alle rappresentanze diplomatico-consolari e agli istituti di cultura in grado di garantirne il corretto funzionamento, e, più in prospettiva, ad assicurare l’effettiva e compiuta realizzazione della loro autonomia finanziaria e gestionale, ed altresì per assicurare le misure di emergenza a tutela dei cittadini italiani all’estero.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, ringraziando i colleghi intervenuti al dibattito,

condivide il riferimento svolto dal deputato Corsini alla necessità, più volte richiamata nel corso dei lavori della Commissione, di provvedere ad una riforma complessiva della legge n. 49 del 1987 al fine di tenere conto del nuovo contesto internazionale e delle nuove dimensioni della cooperazione allo sviluppo. Nel richiamare le valutazioni allarmanti svolte in questi giorni presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite circa la realizzazione del primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio, sottolinea che il provvedimento in titolo consente di semplificare le procedure e di dare un contributo alla capacità di gestione degli interventi di cooperazione. Tale intervento non pregiudica la possibilità per il Parlamento di considerare un ulteriore strumento per una riforma organica del settore. In riferimento a quanto osservato dal collega Corsini, sottolinea che il nuovo comma 2-quater dell’articolo 33 prevede la trasmissione del decreto ministeriale alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul decreto ministeriale, che sarà sicuramente finalizzato a dirimere questioni di natura tecnica e procedurale adeguati alla natura di tale strumento. Concorda con le considerazioni in ordine all’opportunità di meglio definire le criticità di cui al comma 1 dell’articolo 33, lettera b), in modo da riferirle a criteri di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), confermando la valutazione complessivamente negativa nei confronti del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo in considerazione delle osservazioni apposte alla proposta di parere, testé presentata dal relatore, che mostrano di tenere in considerazione i rilievi mossi nel corso del presente dibattito.

Mario BARBI (PD) preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico che, pur non condividendo il

merito complessivo del provvedimento in esame, ha positivamente registrato l'attenzione e l'ascolto, manifestati dalla maggioranza, sulle proprie considerazioni. In particolare, ritiene positivo che il lavoro svolto dal Parlamento in questa occasione sia riuscito ad incidere in modo efficace consentendo un riavvicinamento delle posizioni tenute da maggioranza e opposizione. Rileva, tuttavia, che a fronte di questi dati positivi, permangono le distanze sul tema della cooperazione internazionale con particolare riferimento alla questione dei fondi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 17.45.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.

C. 1665 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Ambiente e Politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pianetta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.50.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati nel corso dell'esame in sede referente;

valutato positivamente l'inserimento dell'articolo 25-bis, che procede nella direzione della semplificazione della gestione del bilancio delle sedi all'estero, con particolare riferimento ai procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all'estero, nel quadro del processo di revisione degli assetti organizzativi del Ministero degli affari esteri e in attuazione della legge finanziaria per il 2007;

esaminato, inoltre, l'articolo 33, recante norme per semplificare le modalità di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione nei Paesi indicati nel decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, nonché interventi di natura umanitaria sociale o economica in altre aree;

osservato, in particolare, che le disposizioni, di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 33, comma 1, sembrano in via interpretativa essere riferite ai Paesi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 8 del 2008, relativo ad interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;

rilevato infine che, con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera *b*), appare opportuno scongiurare formule generiche in ordine alle criticità ivi citate e provvedere a includere in tale nozione i casi di emergenza oltre che di natura umanitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera *a*), valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il riferimento espresso all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera *b*), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la nozione di criticità nel senso di considerare quelle di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — *Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.*

La seduta comincia alle 13.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

C. 1628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, illustrando il provvedimento in esame, osserva che il Terzo Protocollo Aggiuntivo, alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 prevede il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della

Mezzaluna Crescente, neutro e privo di connotazioni culturali, religiose o nazionali, che si aggiunge ai due già previsti dalle Convenzioni di Ginevra (la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa). Il nuovo simbolo è costituito da un quadrato dai contorni rossi su sfondo bianco, noto come cristallo rosso.

Le Parti contraenti potranno decidere di collocare i rispettivi simboli culturali, religiosi o nazionali all'interno del nuovo simbolo (eventualmente anche in combinazione tra di loro), nonché di utilizzare temporaneamente il nuovo simbolo, in casi eccezionali e per facilitare il proprio lavoro.

Allo stesso modo, il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa potranno decidere di utilizzare il nuovo simbolo, sempre in casi eccezionali e al fine di facilitare il proprio lavoro.

Il Protocollo ha un grande valore politico e simbolico, in quanto i simboli sino ad oggi in uso, la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa, sono stati recepiti, in alcuni contesti, come non neutrali, e

hanno costituito un impedimento all'adesione da parte delle Società Nazionali Israeliana ed Eritrea al Movimento Internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse. L'introduzione, quindi, del nuovo emblema addizionale permette di superare i citati problemi e fornisce la garanzia dell'incolumità del personale umanitario impiegato in zone di operazioni militari, soprattutto in contesti di conflitti con forti connotazioni religiose.

In conclusione, considerate le finalità del provvedimento in esame, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avvertendo che le Commissioni riunite I e V concluderanno l'esame, in sede referente, del disegno di legge in oggetto nel primo pomeriggio e trasmetteranno quindi il nuovo testo alle Commissioni competenti per il parere entro le ore 17, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 13.10, riprende alle 17.15.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, fa presente preliminarmente che il sottosegretario Crosetto, a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti, non potrà prendere parte al prosieguo della seduta.

Illustrando quindi il provvedimento in esame, ricorda che il presente disegno di legge rappresenta la parte di provvedimento di iniziativa governativa (n. 1441) che è residuata dallo stralcio di alcuni articoli – deliberato dall'Assemblea lo scorso 5 agosto – recanti disposizioni in materia di sviluppo, internazionalizzazione delle imprese ed energia nonché in materia previdenziale e di lavoro pubblico e privato, che sono confluite, rispettivamente, in due distinti provvedimenti (nn. 1441-ter e 1441-quater).

Ciò premesso, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1441-bis, evidenzia che le disposizioni di competenza della IV Commissione contenute nel testo originario riguardano i quattro commi che compongono l'articolo 20 in materia di infrastrutture militari.

In particolare, il comma 1 modifica il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, nei seguenti termini:

fissa al 31 dicembre 2008, anziché al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale il Ministero della difesa è tenuto ad individuare gli immobili non più utilizzati dall'Amministrazione della difesa per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali;

subordina la consegna all'Agenzia del demanio degli immobili dismessi all'avvenuto completamento delle procedure di riallocazione del patrimonio infrastrutturale in uso, sopprimendo conseguentemente il termine del 31 dicembre 2008 per la conclusione delle citate operazioni di consegna;

sopprime il riferimento al valore complessivo di 2.000 milioni di euro da conseguire nell'anno 2008 in conseguenza delle dismissioni;

prevede che le citate procedure di riallocazione possano avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati;

dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della richiamata riallocazione, nonché delle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle dismissione degli immobili del Ministero della difesa; al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.

Il comma 2, invece, novella, il comma 15-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. In particolare, la novella dispone che le permutate possano avvenire anche con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati e che le relative procedure siano effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, anziché dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 3, attribuisce, inoltre, al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui al citato comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, disciplinandone le procedure di alienazione e di attribuzione dei relativi proventi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il comma 4, infine, stabilisce che i proventi derivanti dalle alienazioni disposte dall'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono integralmente rias-

segnati al citato fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Considerato che le disposizioni contenute nell'articolo 20 in esame sono state riprodotte nell'articolo 14-bis del vigente decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel corso dell'esame, in sede referente, del disegno di legge in oggetto, le Commissioni riunite I e V, nella seduta odierna, hanno provveduto a sopprimerle, approvando l'emendamento 1.3 del relatore.

Pertanto, considerato che a seguito della citata soppressione, il nuovo testo del provvedimento non contiene disposizioni di competenza della IV Commissione, propone di esprimere nulla osta.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) esprime una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, in quanto ritiene che esso non affronti problemi cruciali per il Comparto Difesa e Sicurezza, quali la reintegrazione dei reclutamenti, recentemente tagliati, e la modifica delle disposizioni concernenti le riduzioni stipendiali connesse ai primi dieci giorni di malattia, in ordine alle quali lo stesso Ministro Brunetta, che ne fu l'artefice, ne invoca ora la modifica, con una sorta di « ravvedimento operoso », in considerazione delle gravi penalizzazioni che la loro applicazione sta comportando per il personale del citato comparto rispetto agli altri pubblici dipendenti.

Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 17.25.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

considerato che il citato nuovo testo non contiene disposizioni di competenza della Commissione Difesa;

esprime

NULLA OSTA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	69
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.30

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica dominicana sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a

Santo Domingo il 12 giugno 2006. L'Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall'Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti, nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti. Sottolinea che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1-15 dell'Accordo, recanti promozione e protezione degli investimenti, le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro la definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articoli 1 e 2); l'applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell'altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo 3); l'applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno

favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo 4); il riconoscimento, agli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente – o agli investitori di paesi terzi – nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 5); le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l'esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle parti nel territorio dell'altra, nonché le regole per determinare un indennizzo immediato, completo ed effettivo. L'indennizzo dovrà corrispondere all'effettivo valore commerciale dell'investimento (articolo 5). In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio, determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. Viene inoltre contemplata una « clausola di retrocessione », ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti; la garanzia per gli investitori di poter trasferire all'estero – senza indebito ritardo e dopo l'adempimento degli obblighi fiscali – in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli 7 e 9); il riconoscimento alla Parte Contraente, che abbia effettuato pagamenti all'investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surrogata nei diritti dell'investitore (articolo 8); l'utilizzo di un Tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole. Si precisa in proposito che le Parti soste-

ranno ciascuna le spese relative al proprio rappresentante per le udienze mentre i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo 10); le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti (articolo 11). Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti; la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo qualora esse siano previste da un altro Accordo internazionale di cui le Parti Contraenti siano firmatarie ovvero da norme generali di diritto internazionale (articolo 13); l'applicazione dell'Accordo indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti (articolo 12). In ordine alla validità dell'Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia (articolo 15).

Rileva che l'analisi dell'impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati. Al riguardo rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall'articolo 6. Trattandosi peraltro di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, rileva che andrebbe comunque confermato che agli stessi si potrà far fronte con apposito

provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura e che andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in ordine alla possibilità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo 10) si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. Considera tali elementi opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi, volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica dell'Accordo riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo neozelandese, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e il 7 novembre 2006. Il provvedimento – com-

posto da 3 articoli, un Accordo e due Note Verbali – non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1-5 dell'Accordo, recanti disciplina dell'attività lavorativa dei familiari del personale diplomatico, le norme prevedono che i familiari possano essere autorizzati a svolgere un'attività lavorativa nel territorio dello Stato ricevente solo quando rientrino nelle seguenti categorie 1) coniugi non separati, 2) figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, 3) figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili e comunque non autosufficienti (articolo 1); disciplinano la procedura di autorizzazione all'attività lavorativa (articolo 2-3); prevedono che l'attività lavorativa autorizzata sia sottoposta alla normativa vigente dello Stato ricevente in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e, per lo svolgimento di attività lavorativa di tipo professionale, sia necessario il possesso delle qualifiche previste dallo Stato ricevente (articolo 4); dispongono limiti al godimento delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ricevente solo in relazione agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa, mentre per la revoca del godimento dell'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di reato commesso nell'ambito dell'esercizio dell'attività lavorativa, è necessaria una richiesta scritta allo Stato inviata da parte dello stato ricevente (articolo 5); prevedono limiti, durata e termini dell'autorizzazione (articoli 6 e 7).

In conclusione, rileva che dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri.

Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, confermando che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

C. 1628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005. Il provvedimento – costituito di tre articoli e un Protocollo con un Preambolo e 17 articoli – non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1-17 del Protocollo, recante Protocollo (III) relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, le

norme prevedono il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Crescente, che si aggiunge a quelli già esistenti (articolo 2) e consentono alle Società Nazionali delle Alte Parti Contraenti di collocare all'interno del nuovo emblema i simboli culturali e religiosi o nazionali (articolo 3).

Sottolinea che dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri.

Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, confermando che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	75
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	80
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria (<i>Discussione e rinvio</i>)	80

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'incontro interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni finanze degli Stati membri dell'Unione europea svoltosi a Parigi il 14 ed il 15 settembre 2008	81
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come l'Accordo in esame sia volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica dominicana, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito di analoghi accordi conclusi negli ultimi da molti Paesi dell'Unione europea con Paesi dell'area latino-americana.

Passando quindi ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 15 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese *partner* ed a

contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'articolo I dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e « territorio », indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.

L'articolo II precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che risulta assai vasto, riguardando investimenti intrapresi anche prima della sua entrata in vigore, ad esclusione delle controversie delle controversie già anteriormente in essere.

L'articolo III prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito ciascuna Parte si impegna ad escludere che gli investimenti effettuati siano colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie, nonché a mantenere un quadro giuridico idoneo a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico. Inoltre è esclusa l'imposizione di obblighi relativi alla produzione o all'approvvigionamento.

L'articolo IV garantisce che gli investimenti effettuati e le attività ad essi connesse godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi, fatta eccezione per i vantaggi o privilegi concessi da una Parte contraente agli investitori di Stati terzi in virtù dell'appartenenza a Unioni doganali o economiche, ad un Mercato comune, ad una Zona di libero scambio, ovvero in ragione di Accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.

L'articolo V prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi,

stabilendo che il pagamento dell'indennizzo siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.

L'articolo VI esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa vigente. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali e dietro pagamento immediato ed effettivo di un'indennità. Tale equo indennizzo, comprensivo degli interessi, dovrà essere liberamente riscosso e trasferibile, sarà corrisposto in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente e dovrà essere saldato senza ritardo e comunque entro sei mesi. Inoltre si stabilisce il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto al riacquisto degli investimenti espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.

L'articolo VII garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, al tasso di cambio applicabile alla data della richiesta, di tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati, a condizione che siano stati assolti i relativi obblighi tributari, secondo le procedure previste dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio l'investimento è realizzato. In deroga a tale principio il trasferimento dei fondi potrà essere impedito, su base equa e non discriminatoria, nei casi di fallimento, insolvenza, infrazioni penali o amministrative, incompatibilità degli obblighi dell'Accordo con la legislazione del lavoro, per finalità di tutela dei diritti dei creditori e di garanzia per l'esecuzione di sentenze definitive, ovvero nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti, qualora la Parte contraente che dispone le restrizioni si attenga alle raccomandazioni specificamente adottate dal Fondo monetario internazionale.

L'articolo VIII prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia assicurativa dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.

L'articolo IX riguarda i trasferimenti finanziari, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile, e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento; in particolare si prevede che i trasferimenti previsti dagli articoli V e VI siano effettuati senza ritardo, e comunque entro 6 mesi, mentre i trasferimenti previsti dagli articoli VII e VIII devono essere effettuati entro 3 mesi.

L'articolo X definisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite consultazione e negoziato. Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti di contraenti, che a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo XI stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra un investitore di una Parte contraente e l'altra Parte, le quali devono essere risolte tramite consultazione e negoziato. Ove tale composizione non avvenga entro sei mesi dalla richiesta, l'investitore potrà fare ricorso, a sua scelta: ad un Tribunale della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre componenti, le cui decisioni saranno eseguite in conformità alle

rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ovvero al Centro internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'Investimenti.

L'articolo XII stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

L'articolo XIII, commi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale, oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. I commi 3 e 4 precisano che le eventuali modifiche sostanziali alla legislazione di una Parte contraente non si applichino retroattivamente agli investimenti, e che le disposizioni dell'Accordo non limiteranno l'applicazione di disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione.

L'articolo XIV regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo XV ne disciplina la tutela dei diritti dei creditori, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 10 anni, salvo denuncia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza.

Considerata l'opportunità di estendere a nuovi Stati gli accordi bilaterali volti a favorire gli investimenti esteri, e non essendovi profili problematici di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1441-*bis*, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Il provvedimento, che risulta dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario testo del disegno di legge C. 1441, risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e si compone di 48 articoli. Peraltro rileva come molte disposizioni contenute nel disegno di legge risultino letteralmente o sostanzialmente identiche a previsioni già contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Per quanto riguarda le disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 4, il quale regola la costituzione della società per azioni Banca del Mezzogiorno, prevedendo in particolare che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, viene nominato il Comitato promotore. Il decreto dovrà fissare, altresì, i criteri per la redazione dello Statuto, le modalità di composizione dell'azionariato, per l'acquisizione di rami di azienda già appartenuti ai banche meridionali e insulari, le modalità di accesso a fondi e finanziamenti internazionali. Viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2008, quale apporto dello Stato al capitale sociale. Tale importo dovrà essere restituito allo Stato entro 5 anni dall'inizio dell'operatività della Banca, a seguito della cessione alla Banca delle azioni ad esso intestate, salvo una.

In merito rileva come tali disposizioni risultino pressoché identiche a quelle dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge n. 112.

Segnala altresì l'articolo 14, recante norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree

sottoutilizzate. A tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali – definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 2 reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione e riassetto normativo.

Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'attuazione della delega, tra i quali appare rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera e), la quale prevede l'introduzione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico, prevedendo la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga, nonché il riconoscimento di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali.

Disposizioni correttive dei decreti legislativi in questione potranno essere emanate, secondo il comma 4, entro due anni dalla entrata in vigore dei decreti stessi, nel rispetto dei medesimi criteri direttivi e modalità procedurali.

Il comma 5 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, quali previste dagli statuti e dalle norme di attuazione.

Al riguardo evidenzia come disposizioni sulla medesima materia siano contenute nell'articolo 2 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Parimenti rilevante per la competenza della Commissione Finanze appare l'articolo 20, recante disposizioni in materia di infrastrutture militari.

In particolare, il comma 1 modifica in primo luogo il comma 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, fissando al 31 dicembre del 2008, anziché al 31 ottobre, come attualmente previsto, il termine entro il quale il Ministero della difesa è tenuto ad individuare gli immobili non più utilizzati dall'Amministrazione della difesa per finalità istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali.

In secondo luogo, ai sensi del medesimo comma 1, la consegna all'Agenzia del demanio degli immobili dismessi è subordinata all'avvenuto completamento delle procedure di riallocazione del patrimonio infrastrutturale in uso ed è quindi soppressa l'attuale termine del 31 dicembre 2008 per la conclusione delle citate operazioni di consegna.

Il comma 1 prevede inoltre la soppressione del riferimento al valore complessivo di 2.000 milioni di euro da conseguire in conseguenza della dismissione da realizzare nell'anno 2008 e la previsione che tale riallocazione possa avvenire anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati.

Inoltre il comma 1 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di un fondo di parte corrente destinati al finanziamento della richiamata riallocazione, nonché delle esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione dei mezzi delle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri. I fondi sono determinati dalla legge finanziaria: al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle dismissione degli immobili del Ministero della difesa; al fondo di parte corrente affluiscono anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei materiali fuori uso della Difesa.

Il comma 2 novella il comma 15-ter del decreto-legge n. 351 del 2001, in base al

quale, nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa. La novella è volta in primo luogo a prevedere che la citata permuta possa avvenire anche con società a partecipazione pubblica e con soggetti privati.

In secondo luogo, all'attuale previsione secondo la quale le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, la disposizione sostituisce la diversa regola secondo la quale le citate procedure sono effettuate dal Ministero della difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio.

Il comma 3 attribuisce al Ministero della difesa il compito di individuare, con apposito decreto, ulteriori immobili da alienare, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter del citato decreto legge n. 269 del 2003. A tal fine, il medesimo comma 3 stabilisce che: le vendite, le permuta e le valorizzazioni e la gestione dei citati beni sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa; il valore dei beni da porre a base d'asta è stabilito dal Ministero della difesa, previo parere di congruità espresso da una apposita Commissione; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, i proventi derivanti dalle attività di alienazione, permuta valorizzazione e gestione dei citati immobili possono essere destinati alle esigenze funzionali del Ministero della difesa, dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati; le alienazioni e le permuta dei beni in questione possono essere realizzate tramite il ricorso alla

trattativa privata nel caso in cui il valore dei citati beni sia inferiore a quattrocen- tomila euro.

Il comma 4 stabilisce che i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'arti- colo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, sono integralmente riassegnati al citato fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

Al riguardo segnala come l'articolo ri- produca integralmente il contenuto del- l'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008.

Evidenzia quindi, in quanto anch'esso rilevante per le competenze della Com- missione, l'articolo 43, il quale interviene nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, recando disposizioni volte al- l'esternalizzazione di funzioni ed alla piena utilizzazione degli edifici pubblici, in modo da consentirne la fruizione anche ai cittadini.

In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche possono de- cidere di affidare, in via temporanea e tenuto conto della missione principale loro affidata, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. La scelta deve cadere sulle funzioni che pos- sono essere esercitate più efficacemente o più economicamente da altri. Se la scelta di affidare a terzi alcune funzioni proprie spetta unicamente alle singole amministra- zioni, il procedimento è stabilito a livello centrale.

Ai sensi del comma 2 le amministra- zioni interessate presentano una proposta di affidamento — che presuppone un ri- sparmio di spesa — ad un comitato inter- ministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, in base al comma 3, individua lo stru- mento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento de- cide in ultima istanza il Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda gli ambiti di com- petenza della Commissione Finanze, se-

gnala il comma 4, il quale chiama le amministrazioni pubbliche a favorire ogni iniziativa volta alla piena utilizzazione e fruizione dei propri edifici da parte dei cittadini, provvedendo con le risorse di- sponibili in bilancio ed in armonia con le proprie finalità istituzionali.

Il comma 5 prevede che in sede di contrattazione collettiva dovranno essere definiti incentivi economici da attribuire al personale impiegato nelle attività di cui sopra.

Richiama altresì all'attenzione della Commissione sull'articolo 63, contenente disposizioni volte a realizzare il conteni- mento delle spese di giustizia e la razio- nalizzazione delle procedure di riscossione delle medesime.

Tra i diversi interventi, quelli maggior- mente significativi consistono nelle modi- fiche apportate al testo unico delle dispo- sizioni in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Esse riguardano, tra l'altro, la registrazione degli atti giudiziari nel processo penale, il recupero delle spese nei confronti dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, le norme in materia di devoluzione allo Stato dei beni sequestrati.

Ulteriori significative modifiche al ci- tato testo unico attengono al cuore della disciplina del sistema di recupero delle spese di giustizia, con riferimento alla semplificazione della procedura di quan- tificazione del credito.

Alcune novità riguardano anche le mo- dalità di riscossione di specifiche spese: al fine di evitare che residuino spese per le quali si debba procedere nei confronti di più debitori solidali, è infatti stabilito il ricorso alla riscossione pro quota, sia per quanto riguarda le spese per prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informa- zioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, sia per le spese escluse dalla forfetizzazione ovvero spese di pubblica- zione e spese per la demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi e le spese di natura tributaria.

Viene inoltre completamente ridefinita la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo delle spese di giustizia.

In particolare, la lettera *g*) del comma 5 introduce nel testo unico in materia di spese di giustizia gli articoli da 227-*quater* a 227-*novies*, i quali ridefiniscono la disciplina in materia di riscossione a mezzo ruolo, con riferimento particolare: alla formazione dei ruoli informatizzati (articolo 227-*quater*); ad una generalizzata riduzione dei termini per la riscossione (articolo 227-*quinquies*); a specifiche disposizioni riguardanti i casi in cui, nell'ambito del processo penale, sia stato disposto il sequestro conservativo di somme di denaro nonché di crediti, beni mobili e immobili (articoli 227-*sexies* e 227-*septies*), nonché i casi di restituzione di cose sequestrate dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna (articolo 227-*octies*).

Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti rilevanti per la competenza della Commissione Finanze, il comma 6 apporta altresì alcune modifiche all'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008), in materia di riscossione dei crediti erariali relativi al processo penale affidati ad Equitalia, il quale ha previsto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (e dunque entro il 30 aprile 2008) il Ministero della giustizia provvedesse alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia spa per la gestione e la riscossione dei crediti derivanti da spese di giustizia.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 6 apportano modifiche alla disciplina della riscossione affidata ad Equitalia, conseguenti all'introduzione della nuova disciplina della quantificazione del credito dell'erario per spese di giustizia, con l'abolizione dell'invito al pagamento nella procedura di riscossione dell'adempimento spontaneo.

La lettera *c*) sostituisce la lettera *c*) del comma 367 appena citato, prevedendo la facoltà per gli agenti della riscossione di rateizzare il pagamento del credito ed escludendo espressamente la rateizzazione delle pene pecuniarie.

La lettera *d*) inserisce un nuovo comma 367-*bis* dopo il comma 367, prevedendo le modalità di notifica della comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e della contestuale cartella di pagamento, di cui all'articolo 227-*ter* del testo unico sulle spese di giustizia.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 73, il quale reca, al comma 1, uno stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista, al fine di garantire un contesto di stabilità e di piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei e internazionali assunti.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede quanto a 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione della Commissione tecnica per la finanza pubblica dall'attuazione, disposta dall'articolo 45, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, condive le considerazioni svolte dal relatore, nonché il contenuto della proposta di parere, evidenziando inoltre, con riferimento all'articolo 63, l'esigenza di affrontare ulteriormente il tema della riscossione delle spese di giustizia, rispetto al quale si registrano notevoli difficoltà nel disporre di dati affidabili e completi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario dell'economia e delle finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille.

(Rinvio del seguito della discussione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del presentatore a partecipare alla seduta odierna, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale, alla luce delle modifiche apportate in materia al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva Mifid), affronta il tema dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria.

Segnala infatti come, in seguito all'inserimento fra i « servizi e attività di investimento » del nuovo servizio di « consulenza in materia di investimenti », si è sostanzialmente imposto alle circa 200 strutture aziendali dedicate alla consulenza recentemente sorte in Italia, in gran

parte costituite in forma di società per azioni, di trasformarsi, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008, in SIM, le quali devono avere la forma giuridica di società per azioni e disporre di un capitale minimo che, qualora prestino esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, non può comunque essere inferiore a 120.000 euro.

Rileva quindi come tali obblighi, oltre a risultare ingiustificati sul piano sostanziale, non trovino riscontri nella predetta direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid), che, all'articolo 4, paragrafo 1, non impone alcuna forma giuridica specifica per le imprese di investimento, e che, all'articolo 67, paragrafo 3, stabilisce in 50.000 euro il capitale iniziale delle stesse, quando dedicate, in via esclusiva, alla consulenza ed alla raccolta ordini. Inoltre tali vincoli comporteranno conseguenze particolarmente gravose per le società di consulenza costituite in forma di SRL, e costringeranno in molti casi anche le altre ad un adeguamento del capitale sociale, determinando una disparità di trattamento in danno delle imprese nazionali di consulenza rispetto alle imprese di altri Stati membri operanti nel medesimo settore, tale da rendere sostanzialmente impossibile la prosecuzione dell'attività.

In tale contesto l'atto di indirizzo intende impegnare il Governo ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per consentire lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purché rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione, anche al fine di consentire al Governo di approfondirne il contenuto.

La seduta termina alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Sull'incontro interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni finanze degli Stati membri dell'Unione europea svoltosi a Parigi il 14 ed il 15 settembre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa la Commissione in merito all'andamento dell'incontro interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni finanze degli Stati membri dell'Unione europea, sui temi della concorrenza fiscale, organizzato dall'Assemblea Nazionale e dal Senato della Repubblica francesi, svoltosi a Parigi il 14 ed il 15 settembre 2008, al quale ha partecipato assieme al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Mario Baldassarri.

All'incontro, cui ha presenziato il Presidente dell'Assemblea Nazionale francese Bernard Accoyer, hanno partecipato il Presidente della Commissione Finanze dell'Assemblea Nazionale Didier Migaud, il Presidente della Commissione Finanze del Senato francese Jean Arthuis, la Presidente della Commissione Affari economici del Parlamento europeo, Pervenche Berès, il Direttore della Direzione generale di sanità e dogane della Commissione europea Robert Verrue, nonché rappresentanti delle Commissioni Finanze dei Parlamenti di numerosi Stati membri.

Nel corso del suo intervento, che ha riguardato i temi della concorrenza fiscale, ha avuto modo di evidenziare come la concorrenza fiscale sia uno degli elementi essenziali di un dilemma irrisolto del processo di integrazione europea, in considerazione del fatto che, a fronte della moneta unica e di una politica monetaria unica, nonché di vincoli rigorosi di bilancio, l'Unione europea manca di un reale coordinamento positivo delle politiche economiche e fiscali.

Questo squilibrio è indubbiamente uno degli elementi di maggiore criticità che rendono difficoltoso il rilancio della crescita, dell'occupazione e della competitività nell'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona.

In tale contesto egli ha sostenuto la necessità di giungere ad un maggiore coordinamento tra i sistemi nazionali, al fine di eliminare distorsioni nel funzionamento del mercato interno e a sostenere la competitività del sistema produttivo europeo nel suo complesso.

Infatti, pur ritenendo che la concorrenza tra i 27 differenti sistemi fiscali nazionali non sia di per sé un disvalore, in quanto può favorire un abbassamento dell'imposizione negli Stati membri ed esercitare una pressione al ribasso sulla spesa pubblica, ha sottolineato come la concorrenza fiscale possa avere effetti positivi, a condizione che siano stabilite alcune condizioni di partenza eque e trasparenti per tutti gli ordinamenti. In un sistema integrato quale quello europeo, la concorrenza fiscale, infatti, non può essere sfrenata e senza regole, se non si vuole che essa si traduca in fenomeni di « *dumping* fiscale », che finirebbero per ostacolare il mercato unico, minando la crescita e l'occupazione nell'UE a livello complessivo.

A tale fine ha dunque rilevato l'esigenza ineludibile di un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali che, in coerenza con il principio di sussidiarietà, porti alla definizione di regole minime comuni in tutti i settori in cui la concorrenza fiscale può degenerare in comportamenti dannosi sia sotto il profilo della logica economica sia sotto quello degli equilibri di bilancio. Tale coordinamento dovrebbe innanzitutto riguardare l'IVA, la tassazione delle imprese e del risparmio, il trattamento fiscale delle persone fisiche e giuridiche non residenti, le imposte energetiche ed ecologiche.

In tale quadro ha segnalato l'esigenza di procedere prioritariamente ad alcuni interventi:

a) riformare il sistema delle aliquote ridotte e dei regimi speciali o derogatori

IVA, al fine di giungere alla definizione di un unico allegato, di carattere tassativo, che contenga regole uniformi per tutti, in quanto la coesistenza, accanto all'attuale allegato H, di disposizioni che consentono a ciascuno Stato membro di applicare a specifici beni o servizi aliquote ridotte o super ridotte, costituisce un forte elemento di distorsione, che falsa la concorrenza nel mercato interno e rende poco trasparente il sistema impositivo. Al riguardo ha ricordato come la Commissione europea avesse presentato qualche anno fa una proposta ambiziosa in tal senso, che non è stata approvata per i contrasti fortissimi tra gli Stati membri, sottolineando la necessità di compiere uno sforzo per riavviare una discussione approfondita in merito, sulla falsariga di quanto previsto nel programma del Consiglio per i prossimi 18 mesi, presentato nello scorso giugno dalle presidenze francese, ceca e svedese;

b) valutare l'ipotesi di introdurre soglie minime di imposizione sul reddito di impresa, senza mettere in discussione la piena discrezionalità degli Stati membri in materia, né impedire il mantenimento di sistemi di *flat tax*, al fine di impedire una rincorsa al ribasso della tassazione su talune tipologie di redditi, che finirebbe inevitabilmente con il concentrare il carico fiscale su fattori meno mobili della produzione — come il lavoro dipendente — con effetti negativi sull'occupazione;

c) applicare in modo più coerente ed equo le regole relative agli aiuti di Stato in materia fiscale, soprattutto in merito all'applicazione di aliquote ridotte a regioni svantaggiate, in considerazione del fatto che i criteri applicati in passato non sembrano infatti aver risposto sempre a criteri di ragionevolezza e omogeneità, creando distorsioni e disparità nel trattamento di diversi Paesi.

Nell'ampio ventaglio di posizioni che sono emerse nel corso del dibattito, rileva come l'elemento più significativo sia rappresentato dal fatto che non esiste, al momento, una concordanza di vedute tra i diversi Stati membri, né in merito all'op-

portunità di giungere ad una maggiore armonizzazione dei regimi tributari a livello comunitario, né circa le modalità attraverso le quali giungere a tale obiettivo.

In particolare è sembrato che, mentre i rappresentanti parlamentari dei Paesi più grandi, e di più antica appartenenza all'Unione europea, unitamente alla Presidente della Commissione Affari economici del Parlamento europeo, convenissero sostanzialmente sui rischi insiti da una concorrenza fiscale priva di qualunque limite, pur esprimendo realisticamente perplessità sulla possibilità, e sulla stessa opportunità, di un'armonizzazione molto spinta, al contrario, i rappresentanti dei Paesi più piccoli, e di quelli recentemente entrati nell'Unione europea, sembravano protendere verso una valutazione più favorevole della stessa concorrenza, considerata come un'opportunità irrinunciabile di politica economica per le economie più in ritardo o poste in una condizione di relativa marginalità, ed uno strumento utile all'intera economia dell'Unione per far fronte alle sfide poste dalla globalizzazione economica.

In tale contesto il Direttore generale della fiscalità della Commissione europea Verrue ha segnalato come l'esigenza di una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione europea sia stata innanzitutto segnalata alla Commissione europea dai rappresentanti del mondo delle imprese, in particolare di quelle transnazionali e multinazionali, al fine di ridurre i costi, anche amministrativi, derivanti dalla necessità di confrontarsi con una pluralità di sistemi tributari nazionali tra loro differenti. Sulla scorta di tali sollecitazioni la Commissione europea ha adottato, nella seconda metà degli anni '90, un insieme di misure incidenti sui temi della concorrenza fiscale dannosa, correntemente indicato come « Pacchetto Monti », costituito dalla Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione del risparmio, dalla Direttiva 2003/349/CE, volta a eliminare le ritenute alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di interessi e diritti tra società, e dal Codice di condotta nel campo della fiscalità d'impresa, i quali costituiscono

tuttora il fulcro delle iniziative della Commissione in materia. Allo stato la Commissione non intende avanzare ulteriori proposte in merito, essendo pienamente consapevole del fatto che non sussistono le condizioni politiche per compiere ulteriori passi avanti in tale settore.

Peraltro, ogni eventuale proposta della Commissione sul piano dell'armonizzazione dell'imposizione sul reddito delle società riguarderebbe esclusivamente l'armonizzazione delle basi imponibili, essendo ogni scelta relativa alla fissazione eventuale di aliquote minime rimessa alle determinazioni politiche degli Stati membri. In ogni caso, è stato rilevato come un'eventuale armonizzazione della base imponibile avrebbe, in una certa misura, l'effetto di incrementare la competizione tra i sistemi fiscali nazionali, in quanto le imprese multinazionali avrebbero in tal caso la possibilità di comparare più chiaramente la relativa convenienza dei diversi ordinamenti, orientandosi probabilmente verso quegli Stati nei quali si registrino aliquote più basse.

Con specifico riferimento al settore dell'IVA, il Direttore Verrue ha segnalato come sebbene il regime di tale imposta risulti sostanzialmente armonizzato a livello europeo, si registri il dato, molto preoccupante, costituito dall'enorme ammontare delle frodi perpetrate in tale ambito, che testimonia evidentemente dell'esigenza di rivedere anche taluni meccanismi di questa imposta.

Evidenzia quindi come il dibattito abbia avuto il pregio di evidenziare appieno l'estrema complessità di tale problematica, sia sotto il versante politico, sia sotto un profilo squisitamente economico, tenuto anche conto della circostanza che, oltre ai

regimi nazionali, in alcuni ordinamenti si registra un'ulteriore variabile, costituita dalle differenze di imposizione tra i livelli di governo regionale o locale. In particolare, da più parti si è evidenziato come occorra avere una visione corretta dell'effettivo impatto che i sistemi fiscali possono avere sui meccanismi competitivi, ed è stato segnalato come il livello dell'imposizione fiscale media costituisca solo il settimo degli elementi presi in considerazione dalle imprese per compiere le scelte relative ai propri investimenti produttivi, mentre risultano assai più importanti gli aspetti concernenti il contesto giuridico, infrastrutturale e sociale.

In tale quadro rileva come l'elemento che ha accomunato le considerazioni di tutti gli esponenti intervenuti all'incontro sia costituita dall'esigenza di procedere in questo campo secondo un approccio realistico, che prenda atto delle diversità di posizioni esistenti attualmente, nonché del fatto che, comunque, quella tributaria costituisce una delle materie sulle quali le decisioni comunitarie devono essere assunte all'unanimità, non essendo al momento ipotizzabile sottrarre tale rilevante aspetto delle scelte di politica economica alla sovranità dei singoli Stati membri.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 23 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1441-*bis*, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, come risultante dallo stralcio di talune disposizioni;

rilevata l'opportunità di assicurare il migliore coordinamento delle norme contenute nel disegno di legge con quelle recate dal decreto-legge n. 112 del 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere le disposizioni del provvedimento che risultano letteralmente identiche o sostanzialmente corrispondenti a disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero di assicurarne il coordinamento, con particolare riferimento, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, agli articoli 4, 14 e 20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	100
Sui lavori della Commissione	86
AVVERTENZA	99

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2008.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Comunica che ai sensi dell'articolo 96-bis comma 7 risultano inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge, come ribadito anche da una lettera inviata recen-

temente dal Presidente della Camera ai Presidenti di Commissione, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Ciocchetti 1.13, il quale prevede norme in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento;

Borghesi 4.2, il quale destina una parte delle economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 a un programma di sviluppo negli istituti scolastici delle tecnologie multimediali;

Borghesi 4.6, il quale destina una parte delle economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 al finanziamento del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;

De Pasquale 4.02, il quale prevede che i regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 devono salvaguardare la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori;

Capitanio Santolini 5.14, Zeller 5.15 e l'articolo aggiuntivo De Biasi 5.04, i quali prevedono una detrazione fiscale per le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici;

De Biasi 5.17, il quale prevede l'istituzione di un fondo per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo di nuovi strumenti didattici disponibili;

De Pasquale 7.01, il quale contiene norme relative al funzionamento dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;

Borghesi 7.02, il quale contiene disposizioni riguardanti le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate;

Ciocchetti 7.03, il quale contiene disposizioni relative alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno;

Ciocchetti 7.05, il quale prevede l'adozione di regolamenti volti a rivedere l'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Precisa che l'articolo aggiuntivo Mario Pepe 7.04, riguardante l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, contiene profili di dubbia ammissibilità. Si riserva pertanto di svolgere un ulteriore approfondimento preannunciando, fin da ora, di dichiararne l'eventuale inammissibilità nel corso della seduta.

Mario PEPE (Pdl) ritira il suo articolo aggiuntivo 7.04, ricordando che la questione dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è una questione urgente, sottolineando che ogni anno si verificano situazioni di contestazione di illegittimità, anche presso i tribunali amministrativi. Ritiene quindi importante che il Governo affronti la questione anche con un'apposita riforma legislativa. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea in tal senso.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sospende la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.35.

Sui lavori della Commissione.

Ricardo Franco LEVI (PD) sottolinea l'esigenza che il Governo informi la Commissione circa lo stato dell'arte di uno schema di regolamento in materia di editoria, sottoposto in questi giorni alla valutazione delle organizzazioni sindacali di settore.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la questione sarà esaminata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della prossima riunione.

Si passa all'esame degli articoli e delle proposte modificative ad essi riferiti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.1, 2.7, 2.8, 2.9, 3.24, 3.4, 3.28, 3.2, 4.21, 5.19, 5.20, 5.21, dell'articolo aggiuntivo 5.06, nonché degli emendamenti 6.4, 7.2, 7.3, 7.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti Rivolta 1.3, Ghizzoni 3.31, Barbieri 4.1 e Nicco 8.1, a condizione che si riformulato nel senso di prevedere che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Sui restanti emendamenti vi è invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. In particolare invita il presentatore a ritirare l'emendamento Nicolais 3.12, in quanto riassorbito dal suo emendamento 3.28, e Ciocchetti 3.6 invitandolo a sostituirlo con un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il ministro Mariastella GELMINI concorda con il relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il suo emendamento 1.9, di cui raccomanda l'approvazione, ricordando che l'emendamento introduce 33 ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica e il metodo dell'apprendimento servizio.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 1.9.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il suo emendamento 1.6, sottolineando che l'emendamento cerca di evidenziare che l'insegnamento dell'educazione civica deve avvenire con modalità tali che la materia si configuri in modo non ibrido.

Maria Letizia DE TORRE (PD), intervenendo sull'emendamento 1.6, di cui è cofirmataria, ricorda che è importante l'esperienza di «cittadinanza diretta» che fanno i bambini per quel che riguarda l'educazione civica.

Il ministro Mariastella GELMINI ricorda che il parere è contrario sull'emendamento Ghizzoni 1.6, perché l'emendamento ridurrebbe altrimenti l'autonomia scolastica.

Alessandra SIRAGUSA (PD) sottolinea che il decreto-legge non affronta la materia dell'educazione civica in modo dettagliato, come faceva invece il disegno di legge del Governo. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento in questione di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 1.6 e approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra l'emendamento Ciocchetti 1.12, di cui è cofirmataria, ricordando che occorre coinvolgere le famiglie anche per

quel che riguarda la materia dell'educazione civica.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ciocchetti 1.12.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 1.7, ricordando che con esso si rende effettivo l'insegnamento dell'educazione civica.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 1.7.

Rosa DE PASQUALE (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 1.8, di cui è cofirmataria, che va nella direzione di concedere autonomia alle istituzioni scolastiche e viene incontro alle esigenze illustrate dal Ministro rispetto all'autonomia scolastica.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento in questione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 1.8.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Ciocchetti 1.10, di cui è cofirmataria, ricordando che tale emendamento coinvolge direttamente gli studenti nelle applicazioni pratiche dell'educazione civica.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, concordando con il principio espresso dall'emendamento in esame, riterrebbe opportuno che esso fosse trasformato in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.10, riservandosi di presentare un ordine del giorno al riguardo nel corso dell'esame in Assemblea.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 1.2.

Illustra l'emendamento Rivolta 1.3 ricordando che l'educazione civica è importante, ma che è necessario introdurre anche lo studio degli statuti regionali poiché è una realtà molto vicina agli studenti.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ricorda che è già previsto lo studio degli statuti regionali.

La Commissione approva quindi l'emendamento Rivolta 1.3.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritira l'emendamento Ciocchetti 1.11, di cui è cofirmataria.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Pina PICIERNO (PD) illustra il proprio emendamento 2.1, esprimendo la propria contrarietà al voto in condotta in quanto, non è la misura più adatta a risolvere il problema del disagio degli adolescenti. Riterrebbe invece più opportuno intervenire con forme di servizio civile.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Picierno 2.1 e approva l'emendamento 2.7 del relatore.

Maria COSCIA (PD) illustra il proprio emendamento 2.6, di cui raccomanda l'approvazione, evidenziando che la misura della reintroduzione del voto in condotta è una misura non sufficiente, perché occorre definire un patto di corresponsabilità tra famiglie, scuole e studenti. Esprime inoltre la propria contrarietà rispetto al fatto che il voto in condotta possa concorrere alla educazione globale dello studente.

Rosa DE PASQUALE (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Coscia 2.6, di cui è cofirmataria, ricordando che

con esso si dà un ruolo più importante alle famiglie. Chiede quindi ulteriori chiarimenti al Governo.

Il ministro Mariastella GELMINI ribadisce l'invito al ritiro sull'emendamento in esame, ritenendo che il principio in esso richiamato è già implicito nel voto di condotta.

Alessandra SIRAGUSA (PD) ricorda che lo statuto non riguarda la scuola elementare.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Coscia 2.6.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere fino a che ora lavorerà la Commissione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione lavorerà fin quando il Ministro è presente, anche perché occorre concludere l'esame degli emendamenti per trasmettere il testo alle Commissioni.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), poiché si dovrà allontanare dalla seduta per precedenti impegni, preannuncia il ritiro di tutte le proposte emendative di cui è cofirmataria presentate all'articolo 3.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 2.3, di cui raccomanda l'approvazione, ricordando che l'emendamento contribuisce a rendere maggiormente intelligibili le norme.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che non è necessario intervenire perché le norme sono già comprensibili, essendo necessario semplificare la normativa vigente e non appesantirla.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ghizzoni 2.3 e Picierno 2.2. Approva l'emendamento 2.8 del relatore.

Alessandra SIRAGUSA (PD) illustra il proprio emendamento 2.4, ricordando che il comma 3 dell'articolo 2 è inutile, perché non prevede modalità di recupero del fenomeno del bullismo.

La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 2.4.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 2.5, di cui raccomanda l'approvazione, ricordando l'importanza del ruolo del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il Ministro Mariastella GELMINI ritiene che non si possa ogni volta coinvolgere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, su ogni profilo, altrimenti si rischia di appesantire troppo la disciplina vigente. Ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento in esame.

Rosa DE PASQUALE (PD) ribadisce l'importanza dell'approvazione del proprio emendamento 2.5.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 2.5. Approva l'emendamento 2.9 del relatore.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Caterina PES (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, ricordando che non si può valutare un ragazzo con voti in decimali, perché così si permette di conoscerne appena la preparazione. Sottolinea altresì che la valutazione in decimali è contrastante con la normativa europea.

La Commissione respinge l'emendamento Pes 3.8.

Maria Letizia DE TORRE (PD) illustra l'emendamento De Pasquale 3.13, di cui è cofirmataria, ricordando che provocatoriamente è volto a sottolineare che la scuola non si può cambiare solo modificando le norme.

La Commissione respinge l'emendamento De Pasquale 3.13.

Maria Letizia DE TORRE (PD) illustra il proprio emendamento 3.11, ricordando che occorre prevedere forme di valutazione sintetica per dare conto dei progressi fatti dai singoli allievi nelle diverse materie.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Torre 3.11.

Caterina PES (PD) illustra il proprio emendamento 3.9, ricordando che la valutazione periodica e annuale deve essere espressa anche con giudizi analitici.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che è già previsto quanto richiesto dall'emendamento 3.9, dal comma 1 dell'articolo 3.

Caterina PES (PD) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 3.9, ribadendo l'importanza di una valutazione globale.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che in una serie di emendamenti sono state presentate proposte alternative per l'espressione dei voti, sottolineando che il voto in numeri non esprime chiaramente le competenze degli studenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ritiene che eventualmente si potrà valutare la presentazione di un ordine del giorno sulla materia nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Pes 3.9.

Luigi NICOLAIS (PD) riterrebbe opportuno che l'emendamento del relatore 3.28 contenesse più specificamente l'oggetto del suo emendamento 3.12.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, si riserva di valutare una riformulazione del proprio emendamento 3.28, in modo da ricomprendere in esso anche l'emendamento 3.12.

Propone quindi di accantonare l'emendamento 3.12.

Luigi NICOLAIS (PD) concorda con la proposta del relatore.

La Commissione accantona l'emendamento 3.12.

Approva l'emendamento 3.23 del relatore.

Caterina PES (PD) illustra il proprio emendamento 3.20, ricordando che nella valutazione periodica degli studenti occorre tener presente anche dell'aspetto formativo.

La Commissione respinge l'emendamento Pes 3.20. Con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 3.24 e 3.4.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 3.26. Illustra il proprio emendamento 3.25, di cui raccomanda l'approvazione, sottolineando che il voto numerico dovrebbe poter essere sempre accompagnato dal giudizio.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zeller 3.25.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 3.14, ricordando che il comma 3 dell'articolo 3 elimina la collegialità nel consiglio di classe, lasciando nella mani del singolo insegnante la decisione sulla bocciatura di uno studente. Rileva inoltre che il medesimo comma 3 citato appare di non chiara lettura.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che il comma 3 dell'articolo 3 è una norma chiara, volta a responsabilizzare i docenti della scuola secondaria di primo grado.

Alessandra SIRAGUSA (PD) rileva che il timore sia quello che si possa bocciare un allievo del primo ciclo scolastico anche per una insufficienza in una sola materia.

Paola GOISIS (LNP) evidenzia alcune perplessità sull'ambito applicativo del comma 3 dell'articolo 3.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce che la norma risulta chiara laddove richiede che vi sia il voto non inferiore a sei decimi nelle materie scolastiche.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce l'esigenza che la norma sia meglio chiarita.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 3.14.

Caterina PES (PD) illustra il proprio emendamento 3.16, rilevando l'esigenza che nella valutazione finale siano considerati anche gli interventi di recupero e di integrazione.

Manuela GHIZZONI (PD), raccomandando l'approvazione dell'emendamento in esame di cui è cofirmataria, sottolinea che nella scuola superiore si considerano gli interventi correttivi, ma ciò non avviene nella scuola elementare.

Il Ministro Mariastella GELMINI ritiene che gli insegnanti avranno buon senso nell'applicare la norma in questione, ricordando inoltre che non si può intervenire su una materia amministrativa in modo così specifico. Occorre lasciare all'autonomia scolastica il giusto spazio, così come si spesso richiesto proprio in anni passati.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea che occorre ritornare a livelli di serietà nella valutazione anche per gli studenti della scuola media, e che in tal senso deve essere inteso il comma 3 dell'articolo 3.

Caterina PES (PD) ritiene che la norma risulti penalizzante proprio per gli allievi della scuola primaria.

Paola GOISIS (LNP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Pes 3.16.

Caterina PES (PD) concorda con la proposta della collega Goisis.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di accantonamento.

La Commissione accantona pertanto l'emendamento Pes 3.16.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.

Rosa DE PASQUALE (PD) propone di procedere all'accantonamento anche del suo emendamento 3.15, vertente su materia analoga a quella dell'emendamento 3.16.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento De Pasquale 3.15.

La Commissione accantona l'emendamento De Pasquale 3.15.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 3.30, ricordando l'importanza di individuare standard uniformi per la valutazione degli studenti, al

fine di dare strumenti certi agli operatori nella scuola.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ritiene che si debbano individuare degli standard, ricordando peraltro che si tratta di materia amministrativa che non può essere oggetto di normazione primaria. Ritiene peraltro che la materia potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno.

Manuela GHIZZONI (PD) insiste per la votazione del proprio emendamento 3.30.

La Commissione respinge l'emendamento Ghizzoni 3.30.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 3.29.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, propone l'accantonamento degli emendamenti 3.28 del relatore e De Pasquale 3.18, per un ulteriore approfondimento.

La Commissione accantona gli emendamenti 3.28 del relatore e De Pasquale 3.18.

Approva l'emendamento 3.2 del relatore, risultando assorbiti gli identici emendamenti Barbieri *3.1 e Pes *3.19.

Caterina PES (PD) illustra il proprio emendamento 3.20, ricordando che con esso si tutelano gli allievi con disturbi specifici di apprendimento o disabilità.

Manuela GHIZZONI (PD) precisa che l'emendamento intende assegnare all'esame delle Commissioni parlamentari il giusto ruolo nell'attuazione della disciplina in oggetto, come sempre evidenziato nella scorsa legislatura.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ritiene che la proposta relativa al parere delle Commissioni parlamentari, potrà essere presa in considerazione nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Pes 3.20.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra il proprio emendamento 3.21, ricordando che tale emendamento riguarda l'introduzione di standard uniformi per la valutazione.

Alessandra SIRAGUSA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pes 3.22, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Ghizzoni 3.21 e Pes 3.22.

Maria Letizia DE TORRE (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.31 di cui è cofirmataria, ricordando che non bisogna escludere gli alunni con disabilità dalla scuola.

Paola GOISIS (LNP) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.31.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento 3.31 è stato sottoscritto anche dai deputati Grimoldi, Maccanti e Rivolta.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ghizzoni 3.31.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) illustra il proprio emendamento 4.4, ricordando che il decreto-legge non è una riforma della scuola e che nasce solo dall'esigenza di tagliare risorse, a seguito anche dell'emanazione del decreto-legge n. 112 del 2008.

Manuela GHIZZONI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.5, associandosi alle considerazioni del collega Zazzera e ricordando inoltre che il provvedimento riduce l'orario scolastico a ventiquattro ore per le scuole elementari,

penalizzando di fatto l'attività educativa degli allievi.

Il ministro Mariastella GELMINI specifica che viene lasciata alle famiglie la scelta tra 24, 27 e 30 ore e il tempo pieno; quindi, non c'è riduzione dell'orario. Ricorda inoltre che in tutta Europa vi è già la previsione del maestro unico o prevalente, che assolve alle funzioni previste dalla riforma in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene che se le 24 ore sono un'opzione, occorre modificare il primo comma dell'articolo 4, configurando questa scelta come una possibilità. Ricorda comunque che non si possono garantire le varie opzioni con l'organico a disposizione. Aggiunge inoltre che la riforma prevista comporta una riduzione delle competenze dei maestri; il modello italiano è invece riconosciuto invece come esempio di efficienza in tutta Europa e non andrebbe quindi abbandonato.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Zazzera *4.4, Ghizzoni *4.5 e Latteri *4.15.

Maria COSCIA (PD) illustra l'emendamento Ghizzoni 4.12, constatando che vi è una riduzione dell'orario scolastico alle scuole elementari. Chiede chiarimenti inoltre al Governo se, oltre al tempo pieno, rimarranno i moduli ancora esistenti.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che rimangono invariati i vari moduli, sottolineando che sarà il piano a specificare meglio la materia. Vi è l'esigenza di pervenire ad un contenimento della spesa temperando tale esigenza con l'introduzione di una riforma richiesta dallo stesso mondo della scuola.

Maria COSCIA (PD) esprime la propria contrarietà alla riduzione dell'orario scolastico alle elementari, ricordando che è necessario avere almeno 27 ore.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che l'emendamento presentato intende per aprire un confronto sull'articolo 4, al fine di limitare il danno provocato dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 4.12.

Alessandra SIRAGUSA (PD), raccomandando l'emendamento 4.11 di cui è cofirmataria, ricorda che il modello delle trenta ore è il più diffuso, anche nella regione da cui proviene; le famiglie saranno danneggiate dall'introduzione del modello delle ventiquattro ore.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea che la riforma è senz'altro positiva perché tende a superare quelle situazioni non condivisibili, come quella indicata dalla collega Siragusa.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il proprio emendamento 4.11, ricorda che, come anche rilevato dagli uffici, la relazione del Governo relativa all'articolo 4 fa riferimento alla facoltà di introdurre le 24 ore nel sistema scolastico in questione, mentre l'articolato fa riferimento all'obbligo del suo inserimento, con una evidente contraddizione. Riportandosi poi alle difficoltà applicative delle regioni, ribadisce l'esigenza di sostituire l'articolo in esame. Chiede inoltre chiarimenti al Governo in merito all'approvazione del piano programmatico di cui al decreto-legge n. 112 del 2008.

Paola GOISIS (LNP) rileva che l'articolo 4 non è chiaro nella sua formulazione, laddove prevede un obbligo invece che una facoltà di istituire classi con un insegnante unico.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, specifica che l'articolo 4 è chiaro, perché si intende solo la possibilità di costituzione di classi a 24 ore e con un insegnante unico, come è facilmente desumibile anche dall'ultimo periodo del comma 1. Ritiene in ogni caso che ulteriori approfondimenti

potranno essere valutati nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Ghizzoni 4.11.

Maria Letizia DE TORRE (PD) ritiene che occorrerebbe chiarire quale sia il ruolo del Presidente della Commissione, del rappresentante del Governo e del relatore.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che relatore e Presidente hanno lo stesso ruolo in questo caso, in quanto coincidono. Assicura che si sta attenendo proprio alla duplice funzione che le è assegnata, né più né meno di quanto non abbiano fatto nel recente passato illustri suoi predecessori.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 4.20, ricordando che tale emendamento può contribuire a risolvere la questione di cui si discute; non si può tagliare indiscriminatamente su tutto, soprattutto quelle spese relative a settori efficienti come la scuola elementare.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene che i problemi della scuola italiana non saranno risolti dalle norme del decreto-legge in esame. Ricorda peraltro che esso interviene su un settore che funziona bene, prendendo in considerazione solo alcuni marginali aspetti negativi. Rileva inoltre contraddizioni tra alcune affermazioni del Ministro in merito all'importanza da dare ad uno, piuttosto che all'altro aspetto del provvedimento. Evidenza, infine, che l'articolo 4 configura allo stesso tempo un obbligo e una possibilità relativamente alla scelta del modulo delle 24 ore, andando quindi conseguentemente chiarito.

La Commissione respinge l'emendamento De Pasquale 4.20.

Rosa DE PASQUALE (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento

4.19, ricordando che non è chiaro come sarà articolato l'orario della scuola elementare in concreto.

Il ministro Mariastella GELMINI sottolinea che non occorre fare allarmismi, ricordando che viene eliminata la compresenza dei maestri, anche se ciò non comporterà un impoverimento del servizio ma garantirà un miglioramento di esso, la cui scelta sarà comunque affidata alle famiglie. Si realizza così una migliore organizzazione del tempo di insegnamento, senza che vi sia una penalizzazione per alunni e genitori.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 4.19.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 4.18, ricordando che se le 24 ore sono solo un'opzione, occorre comunque specificare meglio le norme.

Maria COSCIA (PD) chiede di sapere se le compresenze verranno eliminate in ogni caso.

Il ministro Mariastella GELMINI ricorda che le compresenze verranno eliminate gradualmente per tutte le classi.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Pasquale 4.18.

Approva l'emendamento 4.21 del relatore.

Maria COSCIA (PD) illustra il proprio emendamento 4.14, ricordando che esso è sollecitato dai Comuni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Osvaldo Napoli *4.16 e Coscia 4.14.

Approva l'emendamento Barbieri 4.1.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) sottoscrive gli emendamenti Borghesi 4.10, 4.9, 4.7 e 4.3 che illustra, raccomandandone l'approvazione.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che la disponibilità ad un confronto costruttivo è dimostrata anche dall'emendamento 4.10 che mira a precisare che si tratta di una possibilità di introdurre il maestro unico e il modello a 24 ore.

Il ministro Mariastella GELMINI ritiene che la norma sia chiara. Quanto alla disponibilità al dialogo, preferirebbe che vi fosse maggiore coerenza nella minoranza quando annuncia manifestazioni di piazza fuori dal parlamento e invoca invece il dialogo nel corso dell'esame dei provvedimenti.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.10 e 4.9.

Caterina PES (PD) ribadisce la gravità delle norme di cui all'articolo 4.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra l'emendamento Ciocchetti 4.8 di cui è cofirmataria, ricordando che se da una parte il maestro unico non è un istituto da disprezzare, dall'altra non è neanche giusto reintrodurre questa figura solo per una questione di contenimento delle risorse economiche. Ritiene pertanto che andrebbe introdotto un modello misto con la presenza di più maestri o del maestro unico a seconda dei casi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Ciocchetti 4.8 e gli emendamenti Borghesi 4.7 e 4.3.

Maria COSCIA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.13.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Osvaldo Napoli *4.17 e Coscia *4.13.

Maria COSCIA (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4.01, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'articolo aggiuntivo 4.01.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 5.9, richiamando l'opportunità di specificare meglio la norma relativa all'adozione dei libri di testo.

La Commissione respinge l'emendamento De Pasquale 5.9.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra l'emendamento Ciocchetti 5.7, ricordando che con tale emendamento si vogliono introdurre garanzie per l'applicazione delle norme dell'articolo 5.

Il ministro Mariastella GELMINI ritiene che l'emendamento Ciocchetti 5.7 potrebbe essere trasformato in ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, che si dichiara disponibile ad accogliere.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) ritira quindi l'emendamento 5.7 e si riserva di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.8, che illustra, ricordando che occorrerebbe specificare da quando si applica la disciplina in oggetto.

Il Ministro Mariastella GELMINI specifica che la norma è già chiara nel prevedere che l'applicazione sarà a regime dall'anno scolastico 2009/2010, senza che vi sia la necessità di una ulteriore puntualizzazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Zazzera 5.8.

Approva l'emendamento 5.19 del relatore.

Paola GOISIS (LNP) illustra il proprio emendamento 5.3, ricordando che occorrerebbe diversificare le norme a seconda del ciclo di studio.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, chiarisce che non è necessario differenziare il riferimento normativo a seconda dei cicli scolastici. La norma non modifica le modalità di adozione degli organi collegiali, ma prevede solo che lo stesso testo si a mantenga per cinque anni.

Il Ministro Mariastella GELMINI ribadisce che con la norma non si vuole entrare nel merito della programmazione del singolo ciclo ma solo che si vuole evitare che l'editore cambi il testo prima di cinque anni, a prescindere dalla durata del ciclo.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sostiene che occorre fare riferimento ai singoli cicli. Concorda con l'emendamento in esame.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce che si intende evitare con la norma che in una famiglia figli che frequentano classi diverse nello stesso ciclo scolastico debbano a distanza di pochi anni comprare nuove edizioni di libri assolutamente identici.

Erica RIVOLTA (LNP) esprime la convinzione che il comma 2 dell'articolo 5 è chiaro, mentre il comma 1 dovrebbe essere meglio chiarito, perché non fa riferimento al ciclo. Alla luce dei chiarimenti espressi ritira peraltro l'emendamento 5.3 di cui è cofirmataria.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) fa proprio l'emendamento Goisis 5.3, ricordando che il decreto-legge n. 112 del 2008 contiene norme sui libri scolastici scaricabili da Internet e che l'articolo 5 colpisce gli editori. Sostiene che l'Antitrust segnala che c'è necessità di formazione degli insegnanti per l'uso dei libri scolastici via Internet, mentre il Governo

sembra ignorare anche questi richiami istituzionali.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento 5.3 è stato sottoscritto anche dalla collega De Pasquale. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento 5.3 in esame.

Il Ministro Mariastella GELMINI esprime parere conforme al relatore.

Paolo GRIMOLDI (LNP) prende atto delle considerazioni espresse dal Governo, pur auspicando un ulteriore chiarimento sul punto.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) auspica che ci sia disponibilità da parte del Governo a rivedere l'articolo 5.

Il Ministro Mariastella GELMINI ritiene che l'articolo 5 sia stato già illustrato ampiamente.

Elena CENTEMERO (Pdl) ritira il proprio emendamento 5.1.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.3. Approva l'emendamento 5.21 del relatore.

Ricardo Franco LEVI (PD) illustra il proprio emendamento 5.11, ricordando che esso intende chiarire la portata dell'articolo 5, in quanto non è chiaro se si applica solo alle nuove adozioni o se si intende prescrivere alle scuole di adottare subito testi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 5. Il suo emendamento è volto invece a precisare che l'articolo 5 riguarderà solo le nuove adozioni.

Il Ministro Mariastella GELMINI chiarisce che non vi è nessun intento persecutorio nei confronti degli editori, ricordando che già in passato vi erano stati vari interventi nel senso di alleviare i conti delle famiglie per le spese sui libri. Ricorda quindi che le norme sullo scaricamento dei libri da Internet vanno in questa ultima direzione. Sottolinea inoltre

che l'articolo 5 riguarda solo le nuove adozioni.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Levi 5.11. Approva l'emendamento 5.20 del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD) illustra il proprio emendamento 5.10, ricordando che esso tende a chiarire in che termini vanno applicate le norme di cui all'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento De Pasquale 5.10.

Elena CENTEMERO (Pdl) ritira il proprio emendamento 5.2.

Paola GOISIS (LNP) ritira il proprio emendamento 5.4.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 5.21.

Alessandra SIRAGUSA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.18, ricordando l'importanza di stabilire tetti di spesa per l'adozione dei libri di testo.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea che i tetti di spesa esistono già.

La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 5.18.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra gli emendamenti Ciocchetti 5.6, 5.5, 5.12, 5.13 e 5.14, di cui è cofirmataria, ricordando l'importanza di valorizzare in particolare le funzioni del Consiglio d'istituto.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciocchetti 5.6, 5.5, 5.12, 5.13 e 5.14

Valentina APREA, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Latteri 5.16, si intende vi abbia rinunciato.

Il Ministro Mariastella GELMINI, intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore, ricorda che con tale articolo aggiuntivo si sana una situazione che discrimina gli studenti che avevano frequentato l'ultimo corso (il nono ciclo) della SISS al fine di farli rientrare in graduatoria.

Paolo GRIMOLDI (LNP) preannuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore.

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede di sapere se l'emendamento riguarda anche i frequentanti la SISS che hanno sospeso la frequenza.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che la questione in esame era già stata sollevata in precedenza dall'opposizione con appositi ordini del giorno presentati nei due rami del Parlamento in riferimento a recenti provvedimenti. Il contenuto di quegli impegni al Governo però non è stato recepito dall'emendamento in esame. Sottolinea quindi che andrebbe evitato di posizionare in coda nelle graduatorie gli studenti della SISS, come invece prevede il comma 4.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, riterrebbe opportuno approvare l'emendamento così com'è e poi eventualmente valutare la possibilità di migliorarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che già esiste una sentenza della Corte costituzionale, la n. 168 del 2004, nonché alcune sentenze del TAR Lazio sulla questione, che hanno specificato che l'inserimento non può essere fatto in coda alla graduatoria.

Il Ministro Mariastella GELMINI chiarisce che con questo emendamento si pone argine a una situazione di illegittimità che era stata creata dal precedente Governo, che ha creato una situazione di precariato diffuso. Non si può quindi ascrivere a questo Governo alcun ruolo nella vicenda

se non quello di aver voluto risolvere la situazione creata dal Governo Prodi. Si riserva in ogni caso di verificare con gli uffici del proprio dicastero se esistono ulteriori margini di miglioramento della norma.

Antonino RUSSO (PD) ricorda che già il provvedimento stralcio del cosiddetto disegno di legge Bersani provvedeva a sanare questa situazione. Se poi ci si vuole limitare solo a fare comizi, non si tira certo indietro, preferendo peraltro risolvere la situazione piuttosto che aggravarla con il rischio di ulteriori ricorsi

Valentina APREA, *presidente e relatore*, apprezza il fatto che emerge l'apprezzamento della minoranza sulla norma in esame. Sottolinea inoltre che le graduatorie sono state già chiuse e quindi occorre stare attenti a non toccare diritti già acquisiti. Evidenzia peraltro che è importante approvare l'articolo aggiuntivo in questione, che potrà poi essere affinato nella fase della discussione in Aula del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda che le graduatorie ad esaurimento furono create per attenuare comunque il problema del precariato. Ricorda inoltre che la frequenza delle SISS è funzionale solo all'abilitazione dell'insegnamento.

Il Ministro Mariastella GELMINI sottolinea che il cosiddetto inserimento a pettine e non a coda creerebbe ulteriori problemi dal punto di vista giuridico.

Alessandra SIRAGUSA (PD) segnala che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore non appare conforme al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea che vi sono numerosi casi in cui il principio di eguaglianza è ampiamente violato: è stata svolta infatti un'in-

dagine presso il Ministero relativa ai docenti che fanno uso della legge n. 104 per *scalare* le graduatorie. Anche questo sarebbe un elemento da valutare nell'ambito dell'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore.

Avverte che in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame, risulterebbero preclusi gli emendamenti 6.1, 6.2, nonché gli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.02 vertenti su analoga materia.

Antonino RUSSO (PD) si riserva di ripresentare il suo emendamento 6.1 nel corso dell'esame in Assemblea. Chiede quindi che si proceda alla votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo in esame, distinguendo i primi tre commi dal quarto. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla prima votazione e contrario sulla seconda.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), concorda con la proposta di procedere al voto per parti separate, preannunciando il voto favorevole sui primi tre commi dell'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore, e contrario sul quarto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, avverte che si procederà con la votazione dell'articolo aggiuntivo in esame per parti separate secondo quanto richiesto dai colleghi Russo e Zazzera.

La Commissione approva, con votazioni per parti separate, l'articolo aggiuntivo 5.06 del relatore, risultando quindi preclusi gli emendamenti Antonino Russo 6.1 e 6.2 e gli articoli aggiuntivi Ciocchetti 6.01 e Zazzera 6.02. Approva quindi l'emendamento 6.4 del relatore.

Alessandra SIRAGUSA (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.3, ricordando che occorre sanare situazioni di precarietà che riguardano gli insegnanti in generale.

La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 6.3. Approva quindi l'emendamento 6.4 del relatore.

Si passa all'articolo 7 e alle proposte modificative ad esso riferite.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.1 del relatore.

Si passa all'articolo 8 e all'emendamento ad esso riferito.

Maria Letizia DE TORRE (PD), sottoscrive l'emendamento Nicco 8.1, che riformula nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Nicco 8.1 così come riformulato.

Si passa quindi agli emendamenti precedentemente accantonati.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una nuova formulazione del suo emendamento 3.28, volta a recepire il contenuto dell'emendamento Nicolais 3.12 che invita il relatore a ritirare.

Luigi NICOLAIS (PD), accogliendo l'invito del relatore ritira il proprio emendamento 3.12, preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 3.28 come riformulato (*vedi allegato*).

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.28 (*nuova formulazione*).

Valentina APREA, *presidente e relatore*, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Pes 3.16, De Pasquale 3.15 e 3.18, ai fini di una valutazione più compiuta degli aspetti in essi previsti nel corso dell'esame in Assemblea.

Caterina PES (PD) ritira il suo emendamento 3.16.

Rosa DE PASQUALE (PD) ritira i propri emendamenti 3.15 e 3.18.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda che il nuovo testo del provvedimento come modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni parlamentari, al fine dell'espressione del parere di competenza.

La seduta termina alle 18.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V).

ALLEGATO

DL 137/08 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2009/10 nella scuola primaria e nella secondaria di primo e secondo grado, l'educazione civica, le conoscenze e le competenze relative ai valori sanciti nella costituzione, l'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, vengono trasmesse attraverso l'insegnamento della disciplina denominata « Cittadinanza e Costituzione », che è oggetto di specifica valutazione. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009 sono inoltre attivate azioni di formazione del personale finalizzate alla trasmissione delle competenze relative all'insegnamento della disciplina « Cittadinanza e Costituzione »

2. L'insegnamento della nuova disciplina è condotto, presso la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento servizio, nell'ambito, dell'area storico-geografica. Con successiva circolare il ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo di cui sopra. Alla disciplina « Cittadinanza e Costituzione » è attribuito un monte ore di trentatré ore che si aggiungono nell'ambito delle aree storico-geografico.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, in tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » viene ricondotto nell'ambito delle discipline afferenti alla classe di concorso 19/A – Discipline giuridiche ed economiche – e

viene assicurato per almeno tre annualità e per un monte ore annuo di almeno 33 ore, che vanno ad aggiungersi ai curricoli attualmente vigenti, ove nell'Istituto non sia già presente l'insegnamento di discipline giuridiche.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.

5. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a supporto dell'insegnamento di cui al comma I, provvede alla distribuzione gratuita alle Istituzioni scolastiche, per ciascun studente appartenente agli istituti delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, di materiale didattico e di una copia della Costituzione.

1. 9. De Pasquale.*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, è avviata una sperimentazione nazionale che avrà termine con la compiuta definizione delle nuove Indicazioni nazionali per il primo Ciclo e con i nuovi indirizzi programmatici della Scuola secondaria superiore. Tale sperimentazione è finalizzata all'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a « Cittadinanza e Costituzione » per l'apprendimento dei valori sanciti nella

Costituzione, per l'esercizio della cittadinanza attiva e della convivenza civile. La sperimentazione « Cittadinanza e Costituzione » si attua nell'ambito dell'aree storico-geografica per il primo ciclo e storico-sociale, oppure giuridico economica, per il secondo ciclo. La scelta delle aree e le modalità dei percorsi spetta al collegio dei docenti. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. Per una sua efficace realizzazione sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.

2. A « Cittadinanza e Costituzione sono destinate 33 ore del monte ore annue delle suddette aree e l'insegnamento sarà condotto anche tramite il metodo educativo dell'apprendimento-servizio. Con successiva circolare il Ministero impartirà disposizioni circa le modalità attuative del metodo educativo di cui sopra.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le scuole potranno dotarsi di adeguati ausili librari e didattici, anche di carattere multimediale, e provvederanno alla distribuzione gratuita di una copia, per ciascun studente, della Costituzione. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, utilizzando il Fondo di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 27 dicembre 2006 n.296, con le modalità ivi indicate è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro.

1. 6. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Pes, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, De Pasquale, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 11 del inserire le seguenti: regolamento di cui al.

1. 1. Il relatore.

Al comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: docente, dei genitori degli studenti.

1. 12. Ciocchetti, Capitano Santolini.

Al comma 1, dopo le parole: storico-sociale aggiungere le seguenti: e per almeno 33 ore annuali.

1. 7. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: per le stesse aggiungere le seguenti: Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative a favore della partecipazione attiva alla vita della scuola anche allo scopo di sviluppare in modo efficace la consapevolezza negli studenti dei diritti e dei doveri.

1. 8. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: per le stesse aggiungere le seguenti: anche attraverso l'ausilio di testimonianze dirette fornite da rappresentanti delle varie Pubbliche Amministrazioni di volta in volta correlate ai temi da trattare.

1. 10. Ciocchetti, Capitano Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della pluralità delle autonomie territoriali, costituzionalmente riconosciute e tutelate, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli Statuti provinciali e comunali.

1. 2. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Maccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì

attivate iniziative per lo studio degli Statuti Regionali delle Regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

1. 3. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Maccanti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nello svolgimento delle azioni di cui al comma 1 sono coinvolti esponenti delle pubbliche amministrazioni individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

1. 11. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Anche al fine di favorire la formazione iniziale dei docenti di cui al comma 1, è abrogato il comma 416 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Pertanto, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 emanato a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003 n. 53.

1. 13. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Picierno, Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: previsto dal inserire le seguenti: regolamento di cui al.

2. 7. Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado, aggiungere le seguenti: nel contesto e in coerenza con il patto edu-

cativo tra la scuola, i genitori e gli studenti,.

2. 6. Coscia, Ghizzoni, De Torre, Pes, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: e di secondo grado aggiungere le seguenti: nel contesto ed in coerenza col patto educativo tra la scuola, i genitori e gli studenti.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: comportamento aggiungere le seguenti: nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

2. 3. Ghizzoni, Coscia, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Picierno, Siragusa, De Pasquale.

Al comma 2, sostituire le parole: espressa in decimi con le seguenti: effettuata tramite l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

2. 8. Il relatore.

Sopprimere il comma 3.

2. 4. Siragusa, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 3, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

2. 5. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al voto insufficiente con le seguenti: al voto inferiore a sei decimi.

2. 9. Il relatore.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 8. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione e sul livello di apprendimento e di competenze raggiunte dall'alunno. Al termine della scuola primaria viene rilasciata una attestazione, e al termine del primo ciclo, una certificazione, dei traguardi di competenza raggiunti, espressi attraverso appositi indicatori descrittivi individuati dal Ministero dell'istruzione, università e della ricerca con il supporto scientifico dell'Invalsi.

3. 13. De Pasquale, De Torre.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in forma sintetica per ogni disciplina, per dare conto in termini essenziali dei progressi dei singoli allievi nel raggiungimento degli obiettivi e traguardi

di competenza previsti nelle Indicazioni per il curricolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

3. 11. De Torre, Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici, sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

3. 9. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi con le seguenti: la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è espressa in decimi con attestazione, al termine della scuola primaria, e certificazione, al termine del primo ciclo, dei traguardi di competenza raggiunti.

3. 12. Nicolais, De Pasquale, Siragusa, De Torre.

Al comma 1, sostituire le parole: è espressa in decimi ed illustrata con le seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed illustrate.

3. 23. Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'anno scolastico 2008/2009 nella scuola secondaria di primo grado la va-

lutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e illustrata con giudizi analitici sia sul livello di competenze conseguito nelle singole discipline, sia sul livello di maturazione globale raggiunto dall'alunno.

- 3. 10.** Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 2, sostituire le parole: è espressa in decimi con le seguenti: sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

- 3. 24.** Il relatore.

Al comma 2 dopo le parole: periodica ed annuale aggiungere le seguenti: nonché la valutazione finale dell'esame di Stato.

- 3. 7.** Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 2 dopo le parole: da essi acquisite inserire le seguenti: , nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo.

- 3. 4.** Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

- 3. 26.** Zeller, Brugger.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti: e possono essere illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto all'alunno.

- 3. 25.** Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 14.** De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è disposta con valutazione collegiale dei docenti della classe, dopo aver esperito negativamente tutte le iniziative di integrazione, recupero e potenziamento necessarie a migliorare i livelli essenziali di apprendimento degli allievi interessati.

3-bis. Nella scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che abbiano ottenuto una valutazione insufficiente, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.

- 3. 16.** Pes, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 3 sopprimere le parole: esame di Stato a conclusione del ciclo,

Conseguentemente aggiungere alla fine il seguente periodo:

Il Consiglio di classe ammette all'esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli studenti che abbiano ottenuto un voto inferiore ai sei decimi in due discipline al massimo.

- 3. 6.** Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 3 sostituire le parole da: un voto e fino a: gruppo di discipline con le

seguenti: la promozione con decisione collegiale del consiglio di classe.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le lettere a) e d).

3. 15. De Pasquale, Coscia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rendere trasparenti ed omogenei i criteri per la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze raggiunte, viene promossa l'attività di ricerca e di formazione degli insegnanti e delle scuole, per pervenire alla definizione condivisa di standard. L'Invalsi collabora con le scuole per diffondere una cultura della valutazione orientata al miglioramento ed all'armonizzazione dei risultati scolastici sull'intero territorio nazionale. La rilevazione degli apprendimenti, anche mediante prove standardizzate, è finalizzata a migliorare le pratiche di autovalutazione e di rendicontazione sociale dei risultati raggiunti dalla scuola e dagli allievi. A tal fine è prevista l'adozione del « bilancio sociale » da parte delle istituzioni scolastiche autonome unitamente all'attivazione di specifici percorsi formativi indirizzati alle diverse componenti scolastiche.

3. 30. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 del presente articolo di legge, la valutazione degli alunni con particolari disabilità cognitive è certificata da un attestato indicante il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali nell'ambito degli insegnamenti impartiti.

3. 29. Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

b) *Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

« 4. L'esame di licenza si conclude con una valutazione complessiva espressa in decimi ed illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi ».

3. 28. Il relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« 4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. ».

3. 28. (Nuova formulazione) Il relatore.

Sopprimere il comma 4.

3. 18. De Pasquale, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. È abrogato l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 ».

3. 2. Il relatore.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

3. 1. Barbieri, Moles.

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

3. 19. Pes, Ghizzoni, Coscia.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi si provvede a fissare gli indicatori illustrativi della valutazione in decimi, adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze e tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed al coordinamento delle norme vigenti. Sono, inoltre stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

3. 20. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5, dopo le parole: Con regolamento *inserire le seguenti:* , nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di valutazione formativa degli allievi, *e dopo le parole:* degli studenti *aggiungere le seguenti:* adottando modelli condivisi a livello nazionale per l'attestazione dei risultati raggiunti e la certificazione delle competenze.

3. 21. Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5 dopo le parole: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le seguenti:* sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istru-

zione (CNPI) e le Commissioni parlamentari competenti.

3. 22. Pes, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 5 dopo le parole: degli studenti *inserire le seguenti:* , tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e disabilità degli alunni.

3. 31. Ghizzoni, Pes, De Pasquale, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli, Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 4.** Zazzera, Giulietti, Di Giuseppe.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Ghizzoni, Coscia, De Torre, De Pasquale, Siragusa, Pes, Rossa, Antonino Russo, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mozzarella, Ginefra, Lolli.

Sopprimerlo.

* **4. 15.** Latteri.

Nella rubrica sostituire le parole: insegnante unico nella scuola primaria *con le parole:* Classi funzionanti con orario di ventiquattro ore;

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole da: affidate *fino alla fine del comma con le seguenti:* funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali lad-

dove ciò venga richiesto dalle famiglie. È rimessa all'autonomia di terminazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la possibilità di affidare le classi funzionanti a ventiquattro ore ad un unico insegnante, fatta salva la collegialità della programmazione della valutazione. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali è confermata l'attuale modello organizzativo rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale.

4. 12. Ghizzoni, Coscia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge sono impegnate nell'attuazione di quanto previsto per lo sviluppo del tempo pieno dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176. In presenza di specifiche richieste dell'utenza o in situazioni locali particolari possono decidere di costituire una o più classi prime o, nell'anno successivo, seconde funzionanti con un insegnante di classe. A tale insegnante si affiancano, i docenti specialisti presenti nell'organico del Circolo.

2. Le classi seconde, funzionanti secondo le modalità di cui al precedente comma, proseguono negli anni di studio successivi con il tempo pieno o con i moduli che prevedono l'impiego di tre docenti ogni due classi. Il docente dei primi due anni accompagna le classi sino al quinto anno.

3. Con apposita sequenza contrattuale, nel caso che i docenti svolgano attività didattiche nelle classi prime e seconde interessate oltre le 22 ore destinate alle materie curriculari sarà definito il trattamento economico dovuto per tali ore di

insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni.

4. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad integrazione di quanto ivi previsto, sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari.

4. 11. Ghizzoni, Coscia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto, nel rispetto della vigente normativa, che le istituzioni scolastiche possano costituire, sulla base delle prevalenti richieste delle famiglie, anche classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

4. 20. De Pasquale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza.

4. 19. De Pasquale.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe.

4. 18. De Pasquale.

Al comma 1, sostituire la parola: contenimento con la seguente: razionalizzazione e le parole: di cui al relativo comma 4 con le seguenti: previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64.

4. 21. Il relatore.

Al comma 1 sostituire le parole: le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. con le seguenti: le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno.

* **4. 16.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1 sostituire le parole: le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. con le seguenti: le istituzioni scolastiche possono costituire, affiancando le attuali modalità organizzative, classi affidate ad un unico insegnante funzionanti con un orario di settecentonovantadue ore annue, cui deve essere garantito un numero adeguato di docenti per il sostegno.

* **4. 14.** Coscia.

Al comma 1, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: della scuola primaria.

4. 1. Barbieri, Moles.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: hanno la possibilità di costituire, tenuto conto di specifiche esigenze didattiche, unitamente alle richieste delle famiglie,.

4. 10. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, sostituire la parola: costituiscono con le seguenti: possono costituire.

4. 9. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1 sostituire le parole da: classi fino alla fine del periodo, con le seguenti: , per i primi due anni della scuola primaria, classi affidate ad un unico insegnante.

4. 8. Ciocchetti, Capitano Santolini.

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole da: e funzionanti a ore settimanali; al secondo periodo del medesimo comma 1, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.

4. 7. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tiene con le seguenti: deve tenere.

4. 3. Borghesi, Zazzera.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolazione del tempo-scuola aggiungere le seguenti: garantendo l'organico

anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.

* **4. 17.** Osvaldo Napoli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolazione del tempo-scuola aggiungere le seguenti parole: garantendo l'organico anche per il tempo pieno, secondo l'attuale organizzazione.

* **4. 13.** Coscia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento di un Programma per lo sviluppo, negli istituti scolastici, delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti.

4. 2. Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, non impiegate ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, sono destinate al finanziamento del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. 6. Borghesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali è confermata l'attuale modello organizzativo rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di presenza e di programmazione collegiale, al fine anche di estendere il modello dei, tempo pieno su tutto il territorio nazionale.

4. 01. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Pes, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

4-bis. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 del presente articolo salvaguardano comunque la specificità organizzativa vigente per la scuola dell'obbligo nei territori montani e nelle isole minori.

4. 02. De Pasquale, Quartiani, Mariani, Froner, Coscia, Pes, Ghizzoni, De Biasi, Bachelet.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5-bis.

(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici deliberano nuove adozioni di libri di testo in rela-

zione esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. 9. De Pasquale, Siragusa, Pes, Ghizzoni, Rossa, Antonino Russo, De Torre, De Biasi, Levi, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 138, i competenti organi scolastici deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.

2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio.

3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti or-

gani scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente.

5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.

5. 7. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: i competenti organi scolastici inserire le seguenti: , a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010,.

5. 8. Zazzera, Di Giuseppe.

Al comma 1, dopo le parole: in relazione ai quali l'editore si, sostituire la parola: sia con la seguente: è.

5. 19. Il relatore.

Al comma 1 sostituire la parola: quinquennio ovunque ricorra con la seguente: sestennio.

5. 3. Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi, De Biasi, De Pasquale.

Al comma 1, dopo le parole: adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio aggiungere le seguenti parole: a partire dall'anno di pubblicazione.

5. 1. Centemero.

Al comma 1, sostituire le parole: adottano libri di testo in relazione ai con le seguenti: deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei.

5. 11. Levi, De Biasi, Ghizzoni, Coscia, De Pasquale, Siragusa, Rossa, Antonino Russo, De Torre, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie *con le seguenti:* salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento.

5. 20. Il relatore.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

5. 10. De Pasquale, Siragusa, Pes.

Al comma 1, dopo le parole: Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei cicli scolastici biennali è triennali.

5. 2. Centemero.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il periodo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio *con il seguente:* con cadenza sestennale.

5. 4. Goisis, Rivolta, Maccanti, Grimoldi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: del collegio dei docenti *con le seguenti:* dei competenti organi scolastici.

5. 21. Il relatore.

Al comma 1, aggiungere dopo l'ultimo capoverso le seguenti parole: , nonché nel

rispetto dei tetti di spesa annualmente stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. 18. Siragusa.

Al comma 1, dopo le parole: Il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* ed il Consiglio di Istituto.

5. 6. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Genitori e studenti possono segnalare al dirigente scolastico ed al Consiglio di Istituto l'adozione di libri di testo in violazione del presente articolo. In tal caso il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, provvede entro 5 giorni alla verifica dell'esistenza dei presupposti.

5. 5. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un'opera pubblicata dall'editore inadempiente.

5. 12. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.

5. 13. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

i-octies) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado.

2-bis. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 200.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. 14. Ciocchetti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Rimborsi spese o sussidi alle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e materiale didattico non vanno considerati parte del reddito familiare e dunque non vanno indicati nell'annuale dichiarazione dei redditi.

1-ter. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze in materia scolastica, possono prevedere altre forme di contributo per l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico, che sottostanno allo stesso regime finanziario.

5. 15. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo applicabile alle appendici di aggiornamento eventualmente necessarie e rese separatamente disponibili ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. 16. Latteri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per promuovere la formazione degli insegnanti per l'utilizzo dei nuovi

strumenti didattici disponibili, per la dotazione presso gli istituti di attrezzature adeguate alle nuove opportunità di insegnamento e per la vendita di supporti informatici in via disgiunta rispetto ai cartacei, è istituito presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e successivamente definito dalla legge finanziaria.

5. 17. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Detrazione fiscale per i libri di testo).

Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: «*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado ».

Conseguentemente, abrogare il comma 1 dell'articolo 8.

5. 04. De Biasi, Levi, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/010, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera *c*), e dell'articolo 1, comma 607 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, i docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, in coda a coloro che vi risultano già inseriti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A ed hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; l'iscrizione avviene con l'inserimento in coda a coloro che vi risultano già iscritti e la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea ed ai corsi quadriennali sopra indicati.

4. I docenti già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento possono chiedere il trasferimento a domanda in altra provincia, egualmente in coda a coloro che vi si trovano già iscritti.

5. 06. Il relatore.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: 1990, n. 341, *inserire le seguenti:* e successive modificazioni, *e sostituire le parole:* , rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria *con le seguenti:* nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.

6. 4. Il relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondari o (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.

6. 1. Russo, Siragusa, Coscia, De Pascuale, Ghizzoni, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzearella, Ginefra, Lolli De Biasi, Levi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more del nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti, i docenti che risultano iscritti ai corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, e che abbiano congelato l'iscrizione o risultino iscritti a diverse classi di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi con riserva nelle rispettive graduatorie all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010, e hanno diritto a conseguire l'abilitazione a partire dal corrente anno accademico presso le stesse strutture universitarie, con modalità che saranno in-

dividuate con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- 6. 2.** Russo, Siragusa, Coscia, De Pasquale, Ghizzoni, Rossa, Russo, De Torre, Pes, Picierno, Bachelet, Nicolais, Mazzarella, Ginefra, Lolli De Biasi, Levi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Resta valida l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'Esame di Stato in base all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. Detti docenti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

- 6. 3.** Siragusa, De Pasquale.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento).

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica delta musica presso i Conserva-

tori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria, La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.

- 6. 01.** Ciocchetti, Capitano Santolini.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento).

1. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2010 possono inserirsi con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e di Strumento musicale, e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.

- 6. 02.** Zazzera, Giuliotti.

ART. 7.

Sostituire la rubrica con la seguente: Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

- 7. 2.** Il relatore.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: scuole di specializzazione mediche *con le seguenti:* scuole uni-

versitarie di specializzazione in medicina e chirurgia.

7. 3. Il relatore.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: I laureati di cui al primo periodo, che , sostituire la parola: superino con la seguente: superano.

7. 1. Il relatore.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al fine di consentire l'attuazione delle attività di formazione, di ricerca educativa e di documentazione programmate per l'anno scolastico 2008/2009 dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, tutti i contratti di collaborazione sottoscritti presso l'ex Indire e in scadenza al 31 dicembre 2008 sono prorogati sino alla data della costituzione formale dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge 297 del 2006.

2. Al fine di garantirne la funzionalità viene costituito a partire dal 1° gennaio 2009 un Fondo ordinario dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica. Tale fondo, una volta definiti entro il 31 agosto 2009 gli organismi di gestione e la pianta organica sulla base di quanto previsto dai commi 610 e 611 della legge 297 del 2006, sarà alimentato anche attraverso l'attribuzione dei capitoli di spesa attualmente impiegati per la gestione commissariale e per il costo del personale degli Istituti ex Irre e ex Indire.

7. 01. De Pasquale, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:

3-bis Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'arti-

colo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 02. Borghesi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. Sostituire l'articolo 2, comma 414 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il seguente:

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. 03. Ciocchetti, Capitano Santolini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis. – (*Accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia*). – 1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per il primo biennio è libera, Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 l'ammissione agli anni successivi è disposta previo superamento, da parte degli studenti che abbiano

superato tutti gli esami previsti per il biennio, di apposite prove di cultura specifica e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto di tali corsi di laurea. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Gli studenti privi del requisito per la partecipazione alle prove o che non abbiano superato le prove medesime, possono richiedere il riconoscimento degli esami e l'abbreviazione della durata del corso per il conseguimento di lauree affini. In tale ambito gli atenei decidono sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. 04. Mario Pepe.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Articolo 7-bis sostituire il comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 con il seguente:

Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le Commissioni competenti di Camera e Senato, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordi-

namentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

7. 05. Ciocchetti, Capitano Santolini.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferi-

mento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. 1. Nicco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 1. (Nuova formulazione) Nicco, De Torre.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (<i>Deliberazione</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.30.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

(*Deliberazione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 settembre 2008, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine consoci-

tiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008 — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.35.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.**C. 1665 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere, con assoluta urgenza, il parere di competenza su un provvedimento di ratifica di un accordo internazionale, che ha inteso apportare una modifica alla Convenzione di Basilea in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione. Al riguardo, ricorda che il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea la citata Convenzione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai seguenti principi: progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta; smaltimento dei rifiuti pericolosi all'interno dei paesi produttori, compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico; sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni; direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo. Sottolinea, pertanto, che la Convenzione di Basilea ha costituito uno strumento significativo nell'introduzione di un meccanismo generalizzato di disciplina a livello internazionale della gestione dei rifiuti.

Per quanto concerne il contenuto dell'Emendamento sottoposto a ratifica, ormai risalente all'anno 1995, osserva che esso si propone di impedire l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi membri dell'OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni. Il testo dell'Emendamento, in particolare, inserisce un nuovo paragrafo nel Preambolo della Conven-

zione e, soprattutto, aggiunge l'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII, che elenca appunto citati in precedenza, mentre il secondo comma riguarda il divieto dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi – quali definiti dalla stessa Convenzione di Basilea – destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.

Nel fare presente che, quanto alla effettiva incidenza delle disposizioni recate dall'Emendamento sull'ordinamento interno, la normativa italiana in materia di movimenti transfrontalieri – in gran parte di derivazione comunitaria – è già coerente con le previsioni dell'Emendamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, considerate anche le importanti responsabilità in materia ambientale che il Paese si accinge ad assumere in seno al G8 e con l'Expo 2015, che impongono una sollecita ratifica formale dell'accordo testé illustrato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**C. 1441-bis Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e V hanno da poco concluso l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, giudica opportuno sospendere brevemente la seduta, in modo da consentire alla Commissione di verificare il contenuto del testo risultante

dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e V.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge 1441-*bis*, il cui contenuto è quello risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto scorso: si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del luglio 2008, la quale prefigura con anticipo di alcuni mesi la manovra finanziaria del triennio 2009-2011. Osserva, quindi, che il provvedimento è quello risultante dall'esame degli emendamenti, appena concluso presso le Commissioni riunite I e V.

Passando all'analisi dei settori di interesse della VIII Commissione, segnala che le parti di competenza del provvedimento originario riguardavano gli articoli 2, 19 e 21. Al riguardo, fa presente che nel nuovo testo sono stati soppressi l'articolo 2 – istitutivo di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle reti infrastrutturali di livello nazionale – che è confluito in modo sostanzialmente analogo nell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché l'articolo 21 – relativo alla riforma dei servizi pubblici locali – che è stato introdotto, con alcune modifiche, nel decreto-legge n. 112, all'articolo 23-*bis*.

Quanto invece all'articolo 19, modificato soltanto sotto un profilo formale, fa

presente che esso riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del « codice dei contratti pubblici » di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Ricorda che il codice dei contratti pubblici è stato recentemente interessato da un intervento integrativo e correttivo del Governo, che è stato approfonditamente esaminato dalla VIII Commissione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, ora, lo scopo del Governo con la nuova disposizione di cui all'articolo 19 è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Tuttavia, osserva che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa.

Rileva che la norma dispone, in particolare, che le amministrazioni regionali, « al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », possono svolgere le attività di centrali di committenza, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori (diversi dai comuni metropolitani), anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e delle prefetture. Il secondo periodo del comma 3-*bis* fa comunque salva la facoltà per gli enti locali di costituire centrali di committenza proprie, associandosi o consorziandosi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 33, nel testo vigente, mentre il comma 3-*ter* del medesimo articolo 19 dispone che le centrali di committenza e l'Osservatorio sono tenuti a predisporre capitolati prestazionali e prezzari di riferimento sulla base, tra

l'altro, della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. I capitolati prestazionali ed i prezziari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, attraverso la pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio. Secondo il comma 3-*quater*, nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, i corrispettivi del contratto siano inferiori ai prezziari standardizzati, i comuni e le centrali di committenza (secondo percentuali da pattuire) possono utilizzare una somma pari alla differenza del prezzo per assicurare gli obblighi di pubblicità delle procedure e per migliorare la vigilanza sui contratti. Al fine di incentivare la costituzione delle centrali di committenza, i commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* prevedono l'esonero per i comuni e per le centrali di committenza dal pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e l'assegnazione alle regioni che attivano le centrali di committenza di una quota premiale delle risorse assegnate da parte dello Stato in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio statale.

Sottolinea, dunque, che i commi seguenti, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi: in caso di mancata adesione alla nuova disciplina, infatti, si prevede l'obbligo di motivazioni tecniche e di opportunità economica (che comporterebbero ulteriori spese e appesantimenti amministrativi per i piccoli comuni), nonché la riduzione dei trasferimenti erariali e il blocco delle variazioni in aumento delle aliquote di imposte e tributi propri o di compartecipazione a tributi erariali o regionali. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali – per rispet-

tare le norme contenute nell'articolo 19 – rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti.

Ricorda che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori. Intende inoltre ricordare che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi, tant'è che la rigidità della normativa originaria si è dovuta alleggerire successivamente.

Ritiene, pertanto, che l'obbligo del ricorso alle centrali di committenza e le penalizzazioni previste per i comuni non aderenti alla nuova disciplina dell'articolo 19 non corrispondano alle esigenze della realtà territoriale del Paese e che sarebbe preferibile mantenere invariato il testo vigente dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici. Per tali ragioni, intende prospettare l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 del disegno di legge in esame (senza, peraltro, che ciò comporti maggiori oneri per la finanza pubblica) o, quanto meno, di eliminare i commi da 3-*septies* a 3-*undecies*, che potrebbero – in caso di loro approvazione – rappresentare una disciplina eccessivamente rigida che limita oltremisura le attività di pianificazione territoriale dei piccoli comuni.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), con cui intende recepire le indicazioni testé esposte.

Raffaella MARIANI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale, interpretando istanze largamente condivise in Commissione, ha

presentato una proposta di parere con cui si conferma la richiesta di soppressione dell'articolo 19 del testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, che hanno altresì proceduto – a suo giudizio opportunamente – alla soppressione degli articoli 2 e 21. Atteso, peraltro, che tale proposta di parere contiene un giudizio complessivamente favorevole sull'intero provvedimento in discussione presso le Commissioni di merito e che su tale provvedimento il suo gruppo intende ribadire, anche in questa sede, un chiaro giudizio negativo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando il valore di tale voto di astensione, che intende dare atto allo stesso relatore di avere accolto le richieste relative all'unico argomento di competenza della Commissione.

Esprime, inoltre, il forte auspicio che tutte le forze parlamentari, a cominciare da quelle di maggioranza, continuino

presso le Commissioni di merito e in Assemblea, coerentemente con quanto affermato in passato sia in tema di regolazione degli appalti pubblici che in tema di attuazione della riforma in senso federale dello Stato, nell'impegno per la soppressione del citato articolo 19.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel ribadire un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, esprime, a nome del suo gruppo, un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulle parti di stretta competenza della VIII Commissione, preannunciando un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.40.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.**PROGRAMMA**

Il Parlamento ha sempre manifestato un forte interesse verso le politiche di tutela del territorio, che richiamano, in una visione strettamente tecnica, i temi della difesa del suolo e della prevenzione del dissesto idrogeologico, ma che investono anche, in una impostazione più ampia e sistematica, la gestione « a tutto campo » delle opere e degli interventi di tutela del territorio, a cominciare da quelli relativi alla lotta agli incendi boschivi.

Con riferimento alle tematiche più generali, risale alla XIII legislatura una importante indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condotta congiuntamente dalla VIII Commissione della Camera e dalla 13^a Commissione del Senato, con la quale il Parlamento italiano ha inteso fare il punto — in particolare — sulla legge quadro sulla difesa del suolo n. 183 del 1989, verificando il funzionamento di una normativa che ha avuto il grande merito di promuovere una pianificazione di lungo periodo delle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio, individuando il « bacino idrografico » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad autorità pubbliche di bacino, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico.

L'indagine ha consentito di acquisire un quadro di riferimento che le stesse Commissioni giudicavano insoddisfacente, non solo nella attuazione degli obiettivi più ampi della legge n. 183 (la pianifi-

cazione di bacino), ma anche nell'adozione di quegli strumenti intermedi di pianificazione (i piani stralcio) che erano stati introdotti dalla legge n. 493 del 1993 allo scopo di rendere più flessibile il sistema e di dare avvio alla effettiva attuazione della legge n. 183. I fattori principali di questo ritardo venivano individuati in una difficoltà di cooperazione fra Stato e regioni e nella esiguità di risorse finanziarie a fronte delle dimensioni del problema.

Per le ragioni richiamate e forse proprio a causa dei suoi ambiziosi contenuti, la legge n. 183 ha incontrato, nel primo decennio della sua vigenza, notevoli difficoltà attuative. Un nuovo impulso al miglioramento del quadro normativo è, quindi, venuto con il decreto legge n. 180 del 1998, che ha introdotto una serie di strumenti intermedi (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio) e ha programmato misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la zonizzazione del territorio. L'indagine conoscitiva della XIII legislatura, peraltro, si concluse poche settimane prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che aveva, tra le altre, anche la finalità — auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine — di favorire l'attuazione della stessa legge n. 183, soprattutto attraverso l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, dove — pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto legislativo, peraltro rafforzato dalla successiva entrata in vigore del

nuovo Titolo V della Costituzione – si confermava tuttavia come imprescindibile una funzione statale di definizione di priorità negli interventi di difesa del suolo. Allo stesso tempo, veniva ribadita la centralità degli organi di governo dei bacini idrografici, unici soggetti in grado di gestire il complesso ambito territoriale di riferimento e di svolgere un ruolo di cerniera tra i diversi soggetti istituzionali in campo.

Il quadro normativo che emerge al termine della XIII legislatura, dunque, indica una situazione italiana in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici abbastanza solida sotto il profilo degli strumenti conoscitivi e, in parte, anche di quelli operativi. Ulteriori miglioramenti erano, invece, auspicati nel raccordo tra le numerose competenze (statali, regionali, locali) che incidono sulla difesa del suolo e che spesso creano sovrapposizioni e « accavallamenti » procedurali, nonché nel « nodo » delle risorse finanziarie che dovrebbero essere investite nel settore, che hanno proporzioni davvero considerevoli rispetto a quelli che sono i vincoli di bilancio del nostro Paese.

Sul finire della XIV legislatura, peraltro, un nuovo assetto organizzativo del settore è stato realizzato con la Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha inteso recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea 2000/60/CE (cosiddetta « direttiva acque ») riorganizzando in misura penetrante il quadro amministrativo disegnato dalla legge n. 183 del 1989 sui bacini idrografici. La novità più rilevante, dal punto di vista dell'assetto organizzativo, recata dalla riforma – che è stata, peraltro, oggetto di significative critiche (per lacune e soluzioni di incerta efficacia) da parte di numerose regioni e da diversi addetti ai lavori ed è, allo stato, sospesa a seguito di un intervento correttivo adottato nella XV legislatura da parte del Governo – è contenuta nell'articolo 63, che istituisce in ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino distrettuale e intende sopprimere le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183. La riforma –

come detto – è attualmente in fase di sospensione, per cui le stesse Autorità di bacino esistenti – pur a fronte di un quadro di sostanziale instabilità normativa – continuano a mantenere la loro operatività; in ogni caso, le politiche per la difesa del suolo e per la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio (a prescindere da quale sarà il destino dei possibili interventi correttivi del citato decreto legislativo n. 152) mantengono inalterata tutta la loro rilevanza, richiedendo – semmai – un rinnovato impegno programmatico e un serio monitoraggio, anche a livello parlamentare, degli aspetti procedurali, organizzativi, finanziari e strutturali, non ultimo quello dei rapporti tra strutture centrali e periferiche.

Al contempo, occorre rilevare come alle misure per la tutela del territorio e la difesa del suolo sia direttamente connesso anche il tema della lotta agli incendi boschivi (tuttora, in larga parte, di matrice dolosa), che rappresenta un grande argomento di interesse nazionale, sul quale la VIII Commissione si è concentrata, a più riprese, nel corso delle ultime legislature. L'acquisizione dai soggetti competenti di un quadro organico del problema darebbe, infatti, al Parlamento l'opportunità di comprendere quali siano i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema, imperniato sulla legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), la cui completa attuazione non risulta pienamente assicurata da tutti gli organismi coinvolti e il cui possibile aggiornamento appare, in taluni punti, fortemente auspicato dai soggetti più direttamente interessati. In particolare, dopo i passi in avanti compiuti sul versante della predisposizione in ambito locale del catasto delle aree colpite da incendi e dei piani comunali di emergenza, da più parti si prospetta l'opportunità di procedere ad una più puntuale definizione legislativa dei compiti e delle responsabilità delle operazioni di spegnimento degli incendi (da perseguire, anzitutto, con interventi di semplificazione e di razionalizzazione delle competenze e delle procedure vigenti), anche per evi-

tare, in futuro, di dover ricorrere a provvedimenti emergenziali, che in passato si sono resi indispensabili per superare i problemi esistenti in termini di frammentazione di competenze, di insufficiente coordinamento delle attività e di scarsa chiarezza nella definizione della « linea di comando » nelle diverse situazioni. Sotto questo profilo, si tratta dunque di valutare, in una visione il più possibile ampia e articolata della nozione di difesa del suolo, anche il funzionamento della legge quadro sugli incendi boschivi e verificare come – partendo dai dati certamente incoraggianti che emergono dalla stagione estiva appena trascorsa – sia possibile evitare, per il futuro, situazioni di particolare gravità come quelle che hanno interessato, nell'estate del 2007, alcuni territori del Mezzogiorno e, in particolare, le regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Pertanto, è utile concentrarsi non soltanto sul contesto della programmazione degli interventi per la gestione del suolo e dei bacini e la prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche sulle misure per la tutela del territorio rispetto al rischio causato dagli incendi.

In relazione a tali rilevanti questioni, appare pertanto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. L'indagine intende verificare gli elementi positivi delle politiche per la difesa del suolo e le sue criticità, nella prospettiva di una crescente valorizzazione del ruolo di programmazione, pianificazione e gestione territoriale dei diversi soggetti coinvolti, nonché di un sostegno parlamentare ai fini del miglioramento dei dati nazionali complessivi sull'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico. In tale contesto, peraltro, si avrà modo di approfondire il quadro normativo di riferimento, come modificato dal sopra citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di valutare eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla legislazione vigente in sede parlamentare, partendo in particolare dal provvedimento di delega adottato dal Governo alla fine di luglio 2008, che dovrà essere sottoposto a breve

all'esame delle Camere. Al contempo, l'indagine potrà essere utile per valutare l'evoluzione che la materia ha subito a livello comunitario, anche alla luce della nuova legislazione prodotta in sede di Unione europea.

L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ministro dell'interno;

nonché nelle audizioni di rappresentanti:

del Dipartimento della Protezione civile;

della Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM;

delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e regionale;

dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

del Corpo forestale dello Stato;

del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI);

della Gestione commissariale « ex Agensud »;

del Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;

dell'associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche « Gruppo 183 »;
delle associazioni ambientaliste;
di centri di ricerca, associazioni e istituti, anche universitari, e di organismi

specializzati in materia di difesa del suolo e tutela dal dissesto idrogeologico.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per il 15 febbraio 2009.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1441-*bis*, recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che sono stati opportunamente soppressi l'articolo 2 e l'articolo 21 del testo originario, nel frattempo confluiti nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

osservato, invece, che il contenuto dell'articolo 19 non ha subito sostanziali variazioni nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito;

rilevato, in proposito, che l'articolo 19 riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del « codice dei contratti pubblici » di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui scopo – secondo le intenzioni del Governo – è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa;

preso atto che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli

effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa;

rilevato che le disposizioni citate, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi e prevedendo misure eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali – per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 – rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti;

ricordato che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori, nonché che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi;

preso atto che, d'altra parte, il prodotto offerto dalla centralizzazione degli

acquisti non sempre ha garantito la qualità e la specificità delle richieste delle singole amministrazioni, producendo spesso sprechi di denaro pubblico e risposte scadenti verso l'utenza, oltre che una limitazione eccessiva dell'autonomia delle amministrazioni, specialmente dei piccoli comuni con committenze contenute;

ritenuto, quindi, opportuno scongiurare che simili risultati possano prodursi anche nel delicato settore degli appalti di lavori pubblici e auspicato, semmai, un rafforzamento dei controlli rispetto alle ordinarie attività delle amministrazioni locali e una reale incentivazione della facoltà di ricorso alle centrali di committenza di area vasta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per le motivazioni di cui in premessa, sia soppresso l'articolo 19 ovvero siano soppressi, quanto meno, i commi da 3-*septies* a 3-*undecies* del medesimo articolo 19, che potrebbero – in caso di loro approvazione – rappresentare una disciplina eccessivamente rigida per gli enti locali, che limiterebbe in misura eccessiva soprattutto le attività di pianificazione degli appalti dei piccoli comuni.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Sky Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
Sui lavori della Commissione	130
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di La7 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCCEM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	133
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Sky Italia.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Andrea SCROSATI, *vice presidente di SKY Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), Maurizio IAPICCA (PdL), Settimo NIZZI (PdL) e Andrea SARUBBI (PD), nonché il deputato Deborah BERGAMINI (PdL).

Andrea SCROSATI, *vice presidente di SKY Italia*, risponde ai quesiti posti.

Interviene, per una precisazione, Luca DI MAURO, *responsabile strategia economica e affari europei di SKY Italia*.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il vice presidente e la delegazione di SKY Italia per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone una inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1441-*bis* Governo recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».

La Commissione consente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione di quanto appena convenuto, sospende la seduta, rinviando lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti di La7 al termine dell'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1441-*bis*.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 11.35.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di La7.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni STELLA, *amministratore delegato di LA7*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Settimo NIZZI (PdL), Deborah BERGAMINI (PdL) e Maurizio IAPICCA (PdL).

Giovanni STELLA, *amministratore delegato di LA7*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia l'amministratore delegato di LA7 per il suo intervento, autorizzando la pubblicazione del testo integrale del suo intervento in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il presente provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la discussione generale a partire dalla seduta di domani, mercoledì 24 settembre. Al riguardo fa presente che le Commissioni riunite I e V non hanno ancora concluso l'esame del provvedimento. Ritiene pertanto che il relatore possa svolgere in questa sede l'illustrazione del provvedimento riferendosi al testo originario, rinviando il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per oggi al termine dello svolgimento delle audizioni previste per questo pomeriggio.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I e V, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge C 1441-bis recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2009.

Le norme di specifico interesse per la IX Commissione sono contenute all'articolo 14, in materia di comunicazione elettronica, e all'articolo 35, in materia di servizi postali.

Si tratta di disposizioni che rivestono un particolare interesse soprattutto alla luce delle tematiche che la Commissione sta esaminando nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 14 reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate.

A tal fine, il comma 1 stabilisce che il Governo definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari, ed assegna una dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 2 reca una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di riassetto legislativo, volti a ridefinire il quadro normativo relativo alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, secondo le modalità e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il medesimo comma 2 indica gli ulteriori principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'attuazione della delega, fra quali vanno soprattutto ricordati: il principio del finanziamento misto pubblico-privato per le infrastrutture nelle aree sottoutilizzate; la semplificazione della disciplina della concessione dei diritti di passaggio, nel rispetto delle norme comunitarie, con abolizione dei diritti speciali nella posa e nel passaggio delle dorsali in fibra ottica e nell'accesso alla proprietà privata; la definizione di procedure semplificate di inizio attività per la realizzazione degli impianti; la previsione delle opportune modifiche al codice civile per favorire la posa di cavi e di infrastrutture avanzate di comunicazione all'interno dei condomini; la previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico, prevedendo la gratuità, per un congruo periodo di tempo, dell'utilizzo del suolo pubblico per la posa di cavi e di infrastrutture a banda larga; la previsione di incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni.

Ricorda, in proposito, che il recente articolo 2 del decreto legge n. 112 del 2008 – convertito dalla legge n. 133 del 2008 – ha già introdotto la procedura della denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione dei lavori necessari alla installazione delle reti di comunicazione in fibra ottica.

Il comma 3 prevede che i decreti legislativi vengano emanati dopo avere acquisito il

parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti. Disposizioni correttive dei decreti legislativi in questione potranno essere emanate, secondo il comma 4, entro due anni dalla entrata in vigore dei decreti stessi.

Il comma 5, infine, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, quali previste dagli statuti e dalle norme di attuazione.

L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. In particolare, i commi da 1 a 4 ampliano le funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I commi da 5 a 8 dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

Di particolare rilievo è la previsione di cui al comma 1, il quale interviene in tema di funzioni dell'Autorità di regolamentazione del settore postale, che in Italia è stata individuata nel Ministero delle comunicazioni. Il comma prevede che l'Autorità, oltre a verificare il rispetto degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio, anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste.

La modifica proposta è diretta a recepire una previsione della direttiva 2008/6/CE, la quale stabilisce che gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo in tal modo la continuità della fornitura del servizio universale e tenendo conto del ruolo importante che questo servizio svolge nella coesione sociale e territoriale.

Il comma 2 dell'articolo in esame estende la portata della norma vigente,

secondo cui l'Autorità di regolamentazione promuove l'adozione di provvedimenti per realizzare l'accesso di operatori alla rete postale pubblica, in condizioni di trasparenza e non discriminazione, stabilendo che tali provvedimenti siano diretti anche a realizzare l'accesso ad alcuni elementi dei servizi postali, tra i quali viene espressamente citato il sistema di codice di avviamento postale.

Viene in tal modo recepito il nuovo articolo 11-*bis* della direttiva 97/67/CE, introdotto dalla citata direttiva 2008/6/CE.

La finalità della norma, secondo la relazione illustrativa, è duplice, poiché se da un lato risponde a esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato, dall'altro garantisce gli utenti del servizio postale in ordine ai propri diritti, in qualità di destinatari degli invii veicolati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale.

Il comma 3 estende a tutti i servizi postali, anziché al solo servizio universale, come attualmente previsto, l'obbligo di dare pubblicamente agli utenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Il comma 4 ribadisce la funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della rete postale, stabilendo che tale funzione deve essere considerata, assieme ai criteri di ragionevolezza, al fine di specificare l'estensione territoriale del servizio postale universale.

I commi da 5 a 8, infine, introducono misure più stringenti di tutela degli utenti, in considerazione della loro natura di « contraenti deboli ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per oggi, martedì 23 settembre 2008, al termine dello svolgimento delle audizioni pomeridiane.

La seduta termina alle 11.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008 — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe PARUOLO, ANCI, e Oreste GIURLANI, UNCEM, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Beatrice LORENZIN (Pdl) e Silvano MOFFA (Pdl).

Giuseppe PARUOLO, ANCI, e Oreste GIURLANI, UNCEM, rispondono ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 16.25.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano LORENZI, *amministratore delegato di Alcatel-Lucent Italia SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dopo aver svolto un breve intervento, ringrazia l'amministratore delegato di Alcatel-Lucent Italia SpA per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 17.

Sull'ordine dei lavori.

Silvia VELO (PD) chiede che il Governo venga a riferire in Commissione sul delicato problema della sicurezza sulle strade. In proposito ricorda che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti gruppo, dello scorso 18 settembre, è stata decisa la imminente calendarizzazione della proposta di legge Meta ed altri, recante « Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale » (C. 649). Ricorda inoltre che il prossimo 13 ottobre ricorre la giornata europea della sicurezza

stradale. Si tratta di un argomento che ha assunto ormai un rilievo di primo piano nel dibattito interno all'opinione pubblica, come testimonia, ad esempio, l'ampia rilevanza che ha assunto il tema del controllo dei tassi alcolometrici nei locali notturni.

Nel corso della passata legislatura, a seguito di un incremento dei controlli sulle strade, erano stati conseguiti risultati incoraggianti: Tenuto conto dell'obiettivo comunitario della riduzione dei morti causati dalla guida in stato di ebbrezza, ritiene opportuno che il Governo dia conto, in particolare, degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di confisca contenute nel « decreto sicurezza » dopo la sua entrata in vigore, rispetto al quale non sono stati diffusi dati né informazioni.

Mario VALDUCCI (Pdl), *presidente*, condivide la richiesta del deputato Velo e assicura che trasmetterà tale istanza al dicastero competente al fine di sollecitare lo svolgimento di un'apposita audizione del ministro competente, eventualmente nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 649, che la Commissione inizierà prossimamente.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto iniziato nella seduta antimeridiana.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1441-bis, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Ricorda che nella seduta svoltasi questa mattina il relatore, onorevole Lorenzin, ha svolto la relazione introduttiva.

Fa presente che le Commissioni riunite I e V non hanno ancora trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti. Tuttavia, poiché le parti di interesse della IX Commissione non hanno subito modificazioni, ritiene che la Commissione possa esprimere in questa sede il parere sul testo originario, per le parti di propria competenza.

Invita quindi il relatore a presentare una proposta di parere.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) sul provvedimento in esame, per le parti di competenza della IX Commissione.

Mario LOVELLI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, si sofferma su una questione politica di carattere generale. Osserva infatti che l'esame dei due articoli di competenza della IX Commissione, vale a dire l'articolo 14 in materia di banda larga e l'articolo 35 in materia di servizio postale, hanno avuto uno spazio ridotto all'interno dei lavori della Commissione stessa, che è stata di fatto emarginata su tematiche di primaria importanza e di interesse strategico per il Paese. In proposito rileva la necessità che, per il futuro, su temi di questo rilievo, possa svolgersi un serio ed approfondito esame in Commissione anche ai fini dell'elaborazione dei testi delle disposizioni.

Si sofferma quindi sul merito del provvedimento in esame. Per quanto concerne l'articolo 14, dichiara di apprezzare la volontà di accelerare il processo di infrastrutturazione del Paese. Si tratta di una questione molto sentita per garantire adeguati servizi, soprattutto alle zone più emarginate del Paese. Quest'argomento è stato da ultimo affrontato proprio nel corso dell'audizione, appena conclusasi, dei rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM all'interno dell'indagine conoscitiva

sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche. Nel corso di quest'audizione è emersa la necessità che siano garantiti agli enti locali gli idonei supporti per garantirne un'adeguata azione in materia.

Si sofferma quindi sull'articolo 35. Al riguardo osserva che sarebbe stato opportuno lo svolgimento di una specifica audizione degli organi direttivi di Poste Italiane, che sicuramente avrebbe avuto luogo ove la Commissione avesse potuto esaminare compiutamente le disposizioni in questione. Esprime quindi le proprie perplessità sul ruolo attribuito al Ministero delle comunicazioni quale autorità di regolamentazione del settore postale. In proposito ritiene che sarebbe stato preferibile attribuire tale funzione ad una Autorità appositamente istituita ovvero ad una già esistente, evitando comunque di concentrare nel Ministero il duplice ruolo di controllore e controllato. Sotto un altro aspetto, ritiene poi essenziale garantire il carattere di pubblico interesse al sistema

postale periferico: si tratta di un tema sul quale auspica che la Commissione possa in futuro intervenire compiutamente.

Non rilevando nel provvedimento in esame aspetti di contrarietà, il proprio gruppo si asterrà nella votazione sulla proposta di parere del relatore, ribadendo l'auspicio che la Commissione possa recuperare un ruolo autorevole all'interno del procedimento legislativo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Lovelli relativamente ai limitati tempi di esame che sono stati assegnati alla Commissione per il provvedimento in oggetto. Dichiara inoltre di condividere l'opportunità di svolgere un'audizione degli organi direttivi di Poste Italiane per conoscerne i programmi e gli obiettivi strategici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 17.15.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante: « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » (C. 1441-bis, Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — *Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.* — *Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.*

La seduta comincia alle 13.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle ratifiche in esame

nella giornata odierna in considerazione della calendarizzazione di esse in Aula. Dà quindi la parola al relatore, il collega Iannaccone.

Arturo IANNACCONI (Misto-MpA), *relatore*, ricorda che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica dominicana – sul quale la nostra Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Esteri – intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi e si inquadra nell'ambito degli accordi sull'argomento che l'Italia e altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi latino-americani.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in questione, composto da 15 articoli, recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di una Parte con-

traente nel territorio dell'altra Parte. In particolare, il concetto di investimento accolto nell'Accordo è molto esteso, includendo, tra l'altro, diritti di proprietà su beni mobili e immobili, azioni, obbligazioni, quote di Partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e di concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo I). Con l'articolo III, al fine di incoraggiare gli investimenti, le Parti si impegnano a garantire agli investitori un trattamento giusto ed equo.

L'articolo IV prevede la clausola della « nazione più favorita », ovvero la garanzia che agli investitori dell'altra Parte sarà riservato un trattamento non meno favorevole di quello goduto nel proprio Stato di appartenenza.

Gli articoli V e VI disciplinano gli indennizzi spettanti agli investitori per danni o perdite, nonché il divieto generale di esproprio o di nazionalizzazione delle attività, fatta eccezione delle ipotesi di finalità pubbliche. In quest'ultimo caso, tuttavia, dovrà essere riconosciuto un equo indennizzo equivalente all'effettivo valore dell'investimento espropriato. Inoltre, all'articolo VII è garantita la libertà di rimpatrio dei capitali.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti contraenti per l'applicazione dell'Accordo, ove non componibili per via diplomatica, saranno devolute ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, la cui composizione è stabilita dall'articolo X. Il successivo articolo XI, invece, disciplina le modalità di risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra un investitore e una Parte contraente, individuando la possibilità di ricorrere discrezionalmente ai Tribunali nazionali, ai Tribunali arbitrali appositamente costituiti o al Centro internazionale per la soluzione delle controversie di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

La finalizzazione dell'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi

investimenti nella Repubblica dominicana, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. Tale Accordo potrà così incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani nella Repubblica dominicana. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, il documento costituisce infatti la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

In considerazione di quanto sopra esposto, nonché al dato che tale tipo di Accordo è raccomandato da organismi quali la banca Mondiale e il Fondo monetario internazionale, propongo che la X Commissione esprima sul testo un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del gruppo del PD.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.

C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dà la parola al collega Versace.

Santo Domenico VERSACE (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo in oggetto – su cui la nostra Commissione deve esprimere un parere alla Commissione Esteri – è mirato a facilitare l'accesso al lavoro per tutti i cittadini neozelandesi che vivono in Italia in qualità di familiari e di congiunti delle Rappresentanze diplomatiche neozelandesi e delle Organizzazioni internazionali, nonché per i cittadini italiani, familiari di membri del personale in servizio

presso le Rappresentanze diplomatiche italiane e le Organizzazioni internazionali in Nuova Zelanda, consentendo un più agevole accesso al mercato del lavoro, sempre nel rispetto della normativa vigente, a questa particolare categoria di persone.

In particolare, per quanto riguarda i cittadini neozelandesi in Italia, l'Accordo, in deroga a quanto prescritto dalla legge italiana sull'immigrazione (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni), prescrive un procedimento amministrativo che consente di avviare un rapporto di lavoro ottenendo un'autorizzazione tramite i centri per l'impiego.

Questa procedura, che sotto il profilo dell'autorizzazione al lavoro assimila di fatto tutti gli interessati ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, consente di snellire le pratiche di assunzione.

Avendo l'Accordo carattere di reciprocità, lo stesso può dirsi per i concittadini italiani in Nuova Zelanda, per i quali è previsto un simile canale.

In relazione al modesto impatto delle disposizioni descritte, proporrei ai colleghi l'espressione di un parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte i colleghi che, in relazione al provvedimento in esame, le Commissioni I e V hanno comunicato che non termineranno i propri lavori prima delle ore 15. In relazione alla necessità di acquisire elementi in ordine alle modificazioni apportate dalle citate Commissioni propone ai colleghi di aggiornare la seduta alle ore 16,30.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.35, riprende alle 17.15.

Fabio GAVA (PDL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge n. 1441-*bis*, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, reca le disposizioni dell'originario disegno di legge governativo collegato alla manovra che non sono confluite, a seguito dello stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto 2008, nel disegno di legge n. 1441-*ter*, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », assegnato alla Commissione attività produttive, e nel disegno di legge n. 1441-*quater*, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », assegnato alla Commissione Lavoro.

Benché il provvedimento non contenga norme di diretta competenza della Commissione attività produttive, essendo queste già confluite, come detto, nel disegno di legge n. 1441-*ter*, esso reca tuttavia varie disposizioni di interesse per la Commissione, talune delle quali, peraltro, intervengono su materie già disciplinate con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. Si tratta, in particolare, delle norme recate dall'articolo 2, relativo al finanziamento degli interventi per il potenziamento della rete infrastrutturale, dall'articolo 3, relativo alla banca per il Mezzogiorno e dall'articolo 21, relativo ai servizi pubblici locali.

Proprio in considerazione del fatto che la materia è stata disciplinata dal citato decreto-legge, peraltro, tali articoli, nonché l'articolo 1 che disponeva la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE fino al 31 dicembre 2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, sono stati soppressi nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito.

Restano quindi, quali argomenti di interesse della X Commissione, gli articoli 26, 27 e 28 che apportano modifiche alla legge 241 del 1990, recante le norme generali sull'attività amministrativa.

L'articolo 26 introduce misure volte a ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione del procedimento amministrativo; peraltro nel corso dell'esame in sede referente sono stati approvati due emendamenti che, rispettivamente, mantengono fermi i tempi stabiliti dalla normativa previgente per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici, e prevedono un tempo definito per l'adeguamento alla nuova disciplina (un anno) per le regioni e gli enti locali, così da coordinare la tempistica fra le competenze dello Stato e degli enti locali. L'articolo 27 introduce modifiche alla disciplina relativa all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, al fine di abbreviare e dare maggiore certezza ai tempi di conclusione della fase consultiva. L'articolo 28 interviene in materia di conferenza di servizi, dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso. In particolare, il comma 4 dispone che nei casi in cui trova applicazione la disciplina sulla DIA, l'interessato può iniziare l'attività oggetto della dichiarazione (dandone contestuale comunicazione all'amministrazione competente) alla data della presentazione della dichiarazione medesima quando questa ha ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi.

L'articolo 34 introduce nuove misure sulla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'impiego delle risorse dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenirne l'indebito utilizzo nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013.

L'articolo 35 reca modifiche al decreto legislativo 261 del 1999, che disciplina il servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria. In particolare, viene previsto l'ampliamento delle funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale e vengono introdotte disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

L'articolo 42, comma 3, reca una norma di principio in materia di servizi pubblici locali, prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in modo associato, facendo sì che la popolazione dei comuni associati a tal fine sia pari ad almeno 20.000 abitanti.

L'articolo 47 reca norme per la tutela non giurisdizionale degli utenti dei servizi pubblici. In particolare, si prevede che le carte dei servizi predisposte dai soggetti che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità devono prevedere, in favore degli utenti che lamentino la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, la possibilità di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia entro i trenta giorni successivi alla richiesta. Le medesime carte devono prevedere anche la possibilità di ricorrere a meccanismi di sostituzione dell'amministrazione o del soggetto erogatore inadempiente.

L'articolo 51, comma 2, prevede che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri definisca un programma di incentivi e di agevolazioni volto a favorire la promozione, da parte di giovani ricercatori, di iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi, dando priorità ai progetti volti a migliorare qualitativamente e a razionalizzare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione. La stessa

norma prevede che gli incentivi e le agevolazioni siano attuati in regime *de minimis*.

L'articolo 71 novella taluni commi dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), relativi agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. In particolare, ferma restando la disciplina contenuta nella legge finanziaria per il 2007 in materia di riduzione dei membri dei consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e della Sogin Spa, si dispone che gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, debbano, in particolare, adeguarsi alle seguenti disposizioni:

ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque ovvero a sette, se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore, rispettivamente, a cinque o a sette;

sopprimere la carica di vicepresidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che tale carica valga al fine dell'individuazione del sostituto del presidente, senza compensi aggiuntivi, in caso di sua assenza o impedimento;

prevedere la delega esclusiva ad un solo componente delle attribuzioni dell'organo di amministrazione, ovvero, in deroga a tale disposizione, acconsentire al conferimento di deleghe per singoli atti ad altri componenti, purché senza compensi aggiuntivi;

porre il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti gli organi societari.

Inoltre, si prevede di limitare ai « casi strettamente necessari » la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta da parte delle società controllate da amministrazioni pubbliche statali. In caso di costituzione di tali comitati la remunerazione che può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti non deve supe-

rare complessivamente il 30 per cento del compenso spettante alla carica di componente dell'organo amministrativo. In relazione a quanto illustrato, e considerate le modifiche apportate dalle Commissioni di merito, nonché l'urgenza dell'approvazione del parere da parte della nostra Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Ludovico VICO (PD), sottolinea che dall'analisi delle modifiche apportate sul testo originario del disegno di legge dalle Commissioni competenti in sede referente si evince in maniera chiara che si è irragionevolmente verificata una sovrapposizione di norme fra il testo in esame e il decreto legge n.112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. I rilievi e le valutazioni svolte in altre sedi restano comunque validi: gli articoli 1 e 2 del disegno di legge – ora soppressi – erano inscindibilmente connessi alle disposizioni che più specificamente riguardano la nostra Commissione, contenute nello stralcio, ovvero nel disegno di legge 1441-*ter*. C'è stata quindi una irragionevole scelta di dissociazione fra disposizioni normative e relative risorse, contenute nell'originario articolo 75, anch'esso soppresso, che resta di difficile comprensione.

Anche in relazione a questi motivi, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 17.35.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che non risultano presentati da parte del Governo gli emendamenti che pure erano stati preannunciati; chiede quindi al sottosegretario Urso quali siano gli orientamenti del Governo.

Il sottosegretario Adolfo URSO preannuncia la presentazione da parte del Governo di alcuni emendamenti, non molti ma qualificati, che consentiranno alla Commissione di aprire un dibattito importante sui problemi più rilevanti. Peraltro, al momento il Governo non è ancora nella condizione di formalizzare le proprie proposte emendative e chiede quindi al Presidente di rinviare l'esame degli articoli ad una seduta successiva.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ritiene opportuno che l'esame degli articoli da parte della Commissione abbia inizio successivamente alla presentazione delle proposte emendative da parte del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla giornata di domani, preannunciando che in tale occasione saranno definite le questioni relative all'ammissibilità degli emendamenti sino ad oggi presentati. Si riserva infine di organizzare ulteriormente i tempi dell'esame del provvedimento nel corso del prossimo ufficio di presidenza che propone di anticipare nella giornata di domani.

Andrea LULLI (PD), rimarca l'inusualità della situazione: il Governo preannuncia la presentazione di emendamenti, che sembrano essere a conoscenza della stampa più qualificata, ma che non sono depositati in Parlamento. Osserva che l'esame potrebbe iniziare con la votazione

degli emendamenti presentati; peraltro, di fronte alla esplicita richiesta del Governo, non ritiene ci siano motivi per opporsi. Sottolinea però la necessità, che spera il Presidente voglia garantire, di consentire, a fronte dell'attesa delle decisioni del Governo, un esame approfondito da parte dei gruppi degli emendamenti quando verranno formalizzati, con tempi ovviamente congrui.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rileva che il Governo ha manifestato una chiara intenzione di aprire un dibattito organico con la Commissione e ricorda che è nella sua potestà procedere alla presentazione degli emendamenti quando lo ritenga più opportuno. Ritiene comunque che la disponibilità manifestata debba essere apprezzata ed utilizzata nella maniera più costruttiva. Garantisce al collega Lulli che in sede di ufficio di presidenza saranno certamente ridefiniti i tempi dell'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), ritiene condivisibile e comprensibile la posizione del collega Lulli e al contempo legittimo che il Governo possa approfondire le questioni sebbene si augura che ciò avvenga in tempi adeguati. Concorda con il Presidente sulla non opportunità di iniziare l'esame degli articoli, anche per consentire al dibattito un andamento più organico.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), ritiene sensato attendere la presentazione degli emendamenti da parte del Governo; peraltro condivide anche la richiesta di avere, dal momento della presentazione, tempi congrui per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Ignazio ABRIGNANI (PDL), sottolinea, anche in considerazione dell'intervento del collega Lulli, che il Ministro Scajola non ha mai nascosto una seria disponibilità al confronto; da questo punto di vista ritiene importante e qualificante la scelta di presentare gli emendamenti in Commissione, anziché in Aula, perché manifesta l'intenzione di aprire un dibattito vero: l'esigenza di organicità è comprensibile e apprezzabile.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), ribadisce la necessità di avere un tempo adeguato per la valutazione degli emendamenti del Governo, quando essi saranno presentati; inoltre, riterrebbe opportuno che la Commissione procedesse a convocarsi solo in un momento successivo a tale presentazione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiarisce che la Commissione è già convocata per la giornata di domani e che la seduta avrà regolarmente luogo anche per definire le questioni relative all'ammissibilità degli emendamenti già presentati. In tale sede si procederà all'ulteriore valutazione delle intenzioni – relativamente ai tempi – del Governo.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel manifestare la disponibilità del suo gruppo a concedere al Governo il tempo necessario chiede però chiarimenti al sottosegretario relativamente alla disponibilità dell'esecutivo di lasciare alle Camere la possibilità di discutere sulle disposizioni che vanno ad approvare. Il Ministro Tremonti ha fatto oggi alcune dichiarazioni sull'eventualità di porre la questione di fiducia sulla prossima legge finanziaria: vorrebbe rassicurazioni che questo non sarà anche il destino di questo provvedimento.

Il sottosegretario Adolfo URSO rileva che è abbastanza chiaro il diverso percorso dei due provvedimenti: la legge finanziaria, spogliata dei suoi contenuti normativi, potrebbe essere destinata ad un percorso più veloce anche per evitare il fenomeno del proliferare di disposizioni varie in sede di esame parlamentare. Diverso è l'iter scelto per il provvedimento in discussione, e la logica sottostante: il Governo, e in particolare il Ministro dello sviluppo economico, vuole un dibattito reale ed il confronto qualificato e aperto al contributo dell'opposizione, ed è per questo che è intenzionato a presentare gli emendamenti in Commissione che è la sede propria per l'approfondimento delle questioni.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, rileva che questo in esame è un provvedimento di grande rilievo e che è sincera la volontà della maggioranza e del Governo di effettuare un dibattito aperto; in questa logica si muoveva anche la scelta dello stralcio effettuato nel mese di agosto. Ritiene legittimo che sugli emendamenti che presenterà il Governo siano garantiti i tempi opportuni per un'adeguata istruttoria, e sottolinea che queste sono le condizioni concrete per aprire con l'opposizione un dialogo effettivo.

La seduta termina alle 18.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-*bis* Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 144

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 17.45.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, evidenzia che il disegno di legge C. 1441-*bis* risulta dallo stralcio degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, da 22 a 24, 31, 32, da 37 a 39, da 65 a 67 e 70 del disegno di legge C. 1441, deliberato dall'Assemblea in data 5 agosto 2008, e quindi si compone di tutti i rimanenti articoli contenuti nel disegno di legge C. 1441, per i quali non si è provveduto allo stralcio. Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte modifiche al testo, anche con l'aggiunta di ulteriori articoli. Ricorda che

il disegno di legge C. 1441, e conseguentemente il disegno di legge C. 1441-*bis* in esame, hanno natura di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Precisando che si soffermerà esclusivamente sulle parti che hanno attinenza con le competenze della XI Commissione Lavoro, fa presente che l'articolo 26 apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa. In particolare, il comma 2 inserisce il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti tra gli elementi da considerare nell'ambito della valutazione dei dirigenti, anche al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il comma inoltre rimette al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, l'adozione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'intero articolo 26 in esame, nonché per i casi di «grave e ripetuta inosservanza» dell'obbligo di rispettare i termini fissati per ciascun procedimento.

Il comma 6 dell'articolo 30 reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi

di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate.

L'articolo 36 individua le finalità e l'ambito di applicazione delle norme contenute nel Capo VII del provvedimento in esame (articoli 36-51), dirette a rendere più efficienti le amministrazioni pubbliche, a ridurre i costi di funzionamento e ad accrescere le garanzie dei cittadini, inquadrando nell'ambito dei principi in materia di funzionamento delle amministrazioni pubbliche enunciati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di cui si richiama l'articolo 41) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (con il rinvio all'articolo 197).

L'articolo 40 pone a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 (si tratta in pratica della generalità delle pubbliche amministrazioni), l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* le retribuzioni annuali, i *curricula vitae*, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale di appartenenza.

L'articolo 41 – che introduce un nuovo articolo 6-*bis* nel decreto legislativo n. 165 – reca disposizioni di carattere generale volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento e alla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni in relazione ai processi di esternalizzazione riferiti alla fornitura di servizi. In particolare, il comma 1 dell'articolo 6-*bis* prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, possano acquistare sul mercato servizi originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

Con riferimento alle misure di carattere organizzativo conseguenti alla ester-

nalizzazione della gestione dei servizi, il comma 2 dell'articolo 6-*bis* prevede che, relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate provvedano al « congelamento » dei posti e alla temporanea riduzione dei « fondi della contrattazione ». Le amministrazioni, inoltre, conseguentemente alla gestione dei servizi attraverso il ricorso all'*outsourcing*, mettono in atto processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche da attuare ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001, nonché processi di riallocazione e di mobilità del personale.

Il comma 3 dell'articolo 6-*bis* attribuisce, infine, ai collegi dei revisori dei conti e agli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di esternalizzazione il compito di verificare l'attuazione delle misure previste nell'articolo in esame, stabilendo in particolare che essi debbano indicare i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale. L'effettiva realizzazione dei predetti risparmi costituisce oggetto di valutazione del personale con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999.

Il comma 1 dell'articolo 42 reca modifiche testuali all'articolo 7 della cosiddetta « legge La Loggia » (legge n. 131 del 2003), innovando le procedure previste per il conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali nonché per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio di dette funzioni. In particolare – attraverso la soppressione del comma 2 dell'articolo 7, disposta dalla lettera *a*) del comma in esame – viene eliminata la fase della procedura che, ai fini del trasferimento dei beni e delle risorse, prevede la presentazione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che recepiscano accordi al riguardo stipulati tra Stato, Regioni ed autonomie locali. È invece individuata come procedura ordinaria quella attualmente prevista in via transitoria, fino all'approvazione dei citati dise-

gni di legge, in base alla quale il trasferimento avviene, sempre in base ad accordi tra Stato ed enti territoriali, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) [lettera *b*)]. Oltre all'integrale delegificazione del procedimento, il comma: prevede che il parere sui decreti sia espresso solo dalle Commissioni competenti per i profili finanziari e non anche dalle Commissioni di merito; non prevede che i decreti siano espressamente vincolati al rispetto del principio dell'invarianza della spesa, né che debbano tener conto di eventuali indicazioni formulate nei DPEF o nelle relative risoluzioni parlamentari. Si dispone inoltre [lettera *c*)] che dalla data di entrata in vigore dei decreti siano soppressi gli uffici delle amministrazioni statali che svolgevano le funzioni trasferite e ridotte corrispondentemente le dotazioni organiche.

L'articolo 43 interviene nell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche recando disposizioni volta all'attivazione di due interventi: l'esternalizzazione di funzioni (commi 1-3) e la piena utilizzazione degli edifici pubblici, in modo da consentirne la fruizione anche ai cittadini (comma 4). In particolare, per quanto riguarda l'esternalizzazione di funzioni (commi 1-3), si prevede che le amministrazioni pubbliche possono decidere di affidare, in via temporanea e tenuto conto della missione principale loro affidata, alcune funzioni da esse esercitate ad altri soggetti, pubblici o privati. La scelta deve cadere sulle funzioni che possono essere esercitate più efficacemente o più economicamente da altri. Se la scelta di affidare a terzi alcune funzioni proprie spetta unicamente alle singole amministrazioni, il procedimento è stabilito a livello centrale. Le amministrazioni interessate presentano una proposta di affidamento – che deve specificare gli effetti finanziari e organizzativi, con particolare riguardo al risparmio di spesa e alla riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché ai conseguenti processi di mobilità – ad un comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione. Il comitato individua lo strumento giuridico più adatto per l'esercizio della funzione, sul cui trasferimento decide in ultima istanza il Consiglio dei ministri.

L'articolo 44 promuove l'individuazione e la diffusione delle buone prassi in uso presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni pubbliche statali e introduce l'obbligo per le medesime amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito *web* o con idonee modalità, un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza. In particolare, il comma 3 stabilisce che l'elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione professionale dei dirigenti e del personale amministrativo.

L'articolo 46 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riassetto normativo aventi ad oggetto il riordino di tre importanti agenzie pubbliche operanti nel settore dell'innovazione tecnologica e dell'alta formazione, ossia il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Centro di formazione studi (Formez) e la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). La delega è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi: realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti; riqualificare il lavoro pubblico e aumentarne la produttività; migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; misurare i risultati e i costi dell'azione pubblica; promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la disposizione in esame sostituisce il progetto di riordino previsto dalla legge finanziaria 2007 e di recente abrogato dal decreto legge n. 112 del 2008. Anche il CNIPA è stato oggetto di recente di un intervento di riassetto ad opera della legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 1 601) che ne ha ridotto i membri da 5 a 3. Il

termine per l'esercizio della delega è di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo in esame individua specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio delle delega, quali: la ridefinizione delle missioni e delle competenze delle tre strutture e riordino dei loro organi, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità; il raccordo con le altre strutture, pubbliche e private, che operano nei medesimi settori della formazione e dell'innovazione tecnologica; la riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

Infine, l'articolo 49 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, prevedendo, fra l'altro, l'individuazione di meccanismi in grado di quantificare i risparmi effettivamente conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni. Tali risorse dovranno quindi essere utilizzate per l'incentivazione del personale e per il finanziamento di progetti di innovazione.

Teresio DELFINO (UdC) contesta l'orientamento della Commissione di procedere alla votazione del parere sul provvedimento in esame il cui testo è entrato nella disponibilità della Commissione solo in prossimità dell'inizio della seduta. Sottolineando che il nuovo testo trasmesso dalle Commissioni competenti in sede referente reca modifiche sostanziali rispetto al testo iniziale sulle quali è necessario un adeguato approfondimento, preannunzia l'intenzione del suo gruppo di non partecipare alla votazione sul parere nel caso in cui si decidesse di procedere in tal senso.

Maria Grazia GATTI (PD), confermando quanto già rilevato dall'onorevole Delfino, evidenzia il disagio di membri di una Commissione la cui convocazione, prevista inizialmente per le ore 13.30, è stata aggiornata alle 17.30 a seguito della mancata conclusione dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni di merito entro le ore 13.00, come inizial-

mente previsto. Sottolinea pertanto la necessità per la Commissione competente in sede consultiva di poter disporre di un adeguato spazio temporale, al fine di conoscere il contenuto del testo trasmesso che ha subito, rispetto a quello iniziale, diverse modifiche.

Giuseppe BERRETTA (PD), ad avallo di quanto evidenziato dall'onorevole Gatti, evidenzia le modifiche di ordine sostanziale presenti nel nuovo testo del disegno di legge C. 1441-*bis* come risultante dagli emendamenti approvati. Richiama a tale proposito la disposizione sulla Banca del Mezzogiorno, inizialmente prevista all'articolo 4 del disegno di legge originario, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, nonché le disposizioni sulla mobilità delle funzioni amministrative che costituiscono un veicolo per l'affidamento di consulenze. Conclude richiamando l'attenzione dei membri della Commissione sulla complessità del nuovo testo trasmesso ai fini del parere. Chiede pertanto un rinvio dell'esame al fine di esprimere un parere con adeguata cognizione di causa.

Luigi BOBBA (PD) fa presente l'indisponibilità del suo gruppo a partecipare alla votazione del parere nell'ipotesi in cui si decidesse di non consentire un adeguata discussione sul nuovo testo dell'A.C. 1441-*bis* che reca modifiche non marginali. Ritiene che il Presidente della Commissione debba farsi interprete del disagio prodotto dalla trasmissione del nuovo testo a ridosso della seduta convocata in sede consultiva e rappresentare tale disagio alla Presidenza della Camera, anche al fine della valutazione di una modifica della programmazione dei lavori in Assemblea.

Stefano SAGLIA, *presidente*, precisa che la presidenza della Commissione ha in altre occasioni manifestato alla Presidenza della Camera i disagi conseguenti al ritardo nella trasmissione dei testi da esaminare in sede consultiva. Richiama a tale proposito il caso del decreto-legge n. 112

del 2008, su cui la Commissione decise di non esprimere il parere. Richiama altresì l'attenzione sulla decisione che la Commissione prese al fine di chiedere alle Commissioni I e V lo stralcio dall'A.C. 1441 delle disposizioni in materia di lavoro, proprio al fine di consentire alla Commissione un ruolo centrale nella formazione di disposizioni normative afferenti alla propria competenza. Ciò premesso, pur manifestando ampio rispetto per le posizioni espresse dai membri delle forze di opposizione, dichiara di non poter accogliere la richiesta di rinvio dell'esame in sede consultiva, atteso che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da domani pomeriggio e pertanto le Commissioni competenti in sede referente dovranno deliberare il mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che la Commissione non possa farsi carico del ritardo con cui le Commissioni competenti in sede referente hanno trasmesso il nuovo testo dell'A.C. 1441-*bis* ai fini del prescritto parere. Ricordando che tale nuovo testo è giunto nella disponibilità dei membri della Commissione in prossimità dell'inizio della seduta delle ore 17.30 convocata ai fini dell'esame in sede consultiva, sottolinea l'esproprio delle prerogative parlamentari che, a suo avviso, la presidenza della Commissione dovrebbe tutelare. Aggiunge che, se le forze di maggioranza ritengono di poter avallare comportamenti anche da parte del Governo tesi a ledere le prerogative proprie del Parlamento, tali forze non possono ritenere di imporre all'opposizione l'esame di un provvedimento senza una previa conoscenza almeno del contenuto. Ritiene pertanto che il Presidente della Commissione non sia chiamato a rispondere ad una richiesta delle forze di opposizione ma a tutelare l'autorevolezza e il ruolo della Commissione che presiede. Invita poi a riflettere sulle conseguenze per il ruolo dei parlamentari nel caso in cui gli stessi parlamentari mettano in discussione il loro diritto di partecipare con cognizione

di causa alla formazione delle leggi. Preannuncia l'intenzione del suo gruppo di abbandonare l'aula nel caso in cui si decidesse di proseguire nell'esame del provvedimento e di votare il parere sullo stesso.

Stefano SAGLIA, *presidente*, manifestando nuovamente ampio rispetto nei confronti delle posizioni dei membri dell'opposizione, ribadisce la necessità che la Commissione proceda nella votazione del parere sul nuovo testo trasmesso, alla luce della programmazione dei lavori in Assemblea.

Lucia CODURELLI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle gravi conseguenze derivanti dalla decisione di procedere comunque alla votazione del parere.

Simone BALDELLI (Pdl) ricorda che il termine per la conclusione dell'esame in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica è fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo su richiesta del Governo. Pur riconoscendo la legittimità della contestazione formulata e pur comprendendo la necessità per i membri del Partito Democratico di partecipare alla riunione del gruppo prevista per le 18.00, fa presente che il presidente della Commissione aveva comunque manifestato ampia disponibilità nei confronti di tale gruppo non convocando la Commissione in sede consultiva durante l'esame in Assemblea della mozione sul potere di acquisto delle retribuzioni.

Maria Grazia GATTI (PD) ritenendo che il provvedimento in esame, in quanto non avente i caratteri della necessità e dell'urgenza propri di un decreto-legge, non è soggetto a termini rigidi di esame da parte delle Camere, fa presente che già in un'altra occasione, e precisamente nell'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, siano state lese le prerogative della Commissione a seguito di una tardiva trasmissione del nuovo testo da parte delle Commissioni competenti in sede referente.

Teresio DELFINO (UdC) rileva come l'andamento dei lavori in Commissione sia lesivo delle prerogative parlamentari. Dopo avere evidenziato come il gruppo dell'UdC difficilmente acceda alla decisione di abbandonare un'aula parlamentare, sottolinea l'importanza di tutelare procedure parlamentari che sono strumento di garanzia per tutte le forze politiche e che non possono pertanto essere stravolte.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa presente che, a seguito della decisione di procedere comunque alla votazione del parere sul nuovo testo dell'A.C. 1441-*bis*, la presidenza della Commissione verrebbe meno alle proprie funzioni di tutela delle prerogative parlamentari. Invita pertanto il Presidente a riconsiderare la propria decisione di procedere comunque nell'esame, precisando altresì che la riunione del gruppo del PD non è affatto alla base della richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) esprime ampio apprezzamento al presidente della

Commissione per le modalità con cui ha svolto il ruolo di presidente dal momento dell'insediamento fino ad oggi. Pur riconoscendo la legittimità della dialettica tra maggioranza e opposizione, ritiene che nell'atteggiamento dei membri dell'opposizione vi sia un intento dilatorio teso sostanzialmente a bloccare i lavori parlamentari.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rammaricandosi per la decisione dell'opposizione di abbandonare l'aula, fa comunque presente la propria ferma intenzione di adoperarsi in un'ottica di pieno riconoscimento del ruolo della Commissione, e quindi di tutela delle prerogative del Parlamento.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole sul nuovo testo dell'A.C. 1441-*bis*.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani 150

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 De Angelis*) 151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, della Società italiana di pediatria, della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi 151

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 151
Sull'ordine dei lavori 151
DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 154
Sull'ordine dei lavori 156
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 156
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 158

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.30 alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 De Angelis).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in data 18 settembre 2008, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 1414, d'iniziativa dei deputati De Angelis e altri: « Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge n. 126, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 23 settembre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.
C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, della Società italiana di pediatria, della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.

C. 1628 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la III Commissione deve concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta già convocata in data odierna, alle ore 13.15. Propone pertanto un'inversione dell'ordine del giorno, in modo da procedere immediatamente all'espressione del prescritto parere, fermo restando che l'esame in sede consultiva dei restanti provvedimenti avrà luogo a partire dalle 15.

La Commissione concorda. Inizia quindi l'esame del provvedimento in titolo.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla III Commissione sul disegno di legge in esame di ratifica ed esecuzione del III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con cui viene data ufficialità ad un nuovo simbolo che, insieme ai due già utilizzati (la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa), rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse (Comitato internazionale della Croce Rossa-CICR e Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa FICROSS). Il disegno di legge si compone di tre articoli. I primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del citato Protocollo. L'articolo 3, invece, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge in

esame è accompagnato da una analisi tecnico-normativa (ATN) che ribadisce che scopo del Protocollo è quello di autorizzare l'utilizzo di un simbolo distintivo che, contrariamente a quelli della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, non possa essere erroneamente percepito come simbolo recante connotazioni politiche o religiose. Occorre ricordare che la prima Convenzione di Ginevra, del 1864, adottò come emblema una croce rossa. Fin dall'inizio esso fu interpretato e condiviso come un segno visibile dello *status* di neutralità e della protezione garantita dalla legge umanitaria internazionale al personale dei servizi medici delle forze armate così come ai volontari delle Società di soccorso ai feriti militari. L'adozione di un unico simbolo distintivo apparve, in quel momento, la migliore soluzione per garantire tale protezione. Nonostante ciò, alla fine del XIX secolo, iniziavano ad essere usati, in alternativa, anche altri due segni distintivi: una mezzaluna rossa e un leone rosso con un sole su fondo bianco, quest'ultimo utilizzato per un periodo solamente dall'Iran che lo ha da lungo tempo dismesso. Preso atto del fatto compiuto, la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 ha conferito il riconoscimento internazionale a questi due ulteriori simboli, decisione in seguito confermata nella successiva Convenzione del 12 agosto 1949. La prima Convenzione di Ginevra del 1949, all'articolo 38, afferma con chiarezza, e in maniera inequivocabile, un principio di grande importanza: l'individuo che soffre ed è senza difesa, deve essere aiutato, sia che sia un amico sia che sia un nemico, e questo senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe e opinioni. Nonostante questo, in alcuni contesti, gli emblemi sono talvolta erroneamente percepiti come non neutrali, anzi recanti connotazioni religiose o politiche. Questo è stato motivo di non poche difficoltà per il Movimento Internazionale, tanto che alcuni Stati e alcune Società di soccorso hanno rifiutato di adottare gli emblemi già in uso, asserendo l'impossibilità a riconoscersi in essi, non consentendo conseguentemente il riconoscimento universale del

Movimento. Per tutto quanto finora rappresentato, le Alte Parti contraenti delle Convenzioni di Ginevra, nel corso di una conferenza diplomatica che si è svolta a Ginevra dal 5 all'8 dicembre 2005, hanno deciso di adottare un III Protocollo Aggiuntivo, che riconosce un ulteriore emblema composto da un quadrato rosso poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome di questo emblema addizionale («cristallo rosso») sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di individuare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico e, per ciò stesso, utilizzabile in tutto il mondo. Il cristallo rosso non rimpiazzerà la croce rossa o la mezzaluna, ma costituisce semplicemente una ulteriore opzione. Il III Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, entrato in vigore il 14 gennaio 2007, è composto da un Preambolo e da 17 articoli. Con l'articolo 1 viene stabilito che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli Aggiuntivi, che vengono pertanto ribadite. Con l'articolo 2 viene dato riconoscimento al nuovo emblema, denominato «Emblema del III Protocollo», ma comunemente conosciuto come «Cristallo Rosso». L'articolo 3 consente alle Parti contraenti che decideranno di utilizzare l'emblema del III Protocollo, di incorporare all'interno del riquadro rosso uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni stesse. L'articolo 4 autorizza l'uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del CICR e della FICROSS. L'uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose. Nel corso delle missioni svolte sotto l'egida dell'ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione, uno qualunque degli emblemi distintivi che quindi, attualmente, sono: la croce rossa, la mezzaluna rossa, il leone e il sole rosso

e, da ultimo, il cristallo rosso (articolo 5). L'articolo 6 rinvia, poi, alle Parti contraenti l'adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l'abuso degli emblemi, mentre l'articolo 7 pone l'accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i paesi e dalla popolazione civile. Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Il valore politico e simbolico del Protocollo Aggiuntivo in esame è di non trascurabile portata, considerata la possibilità di riunire sotto lo stesso emblema le organizzazioni nazionali facenti capo agli Stati firmatari ed in tutto facendo salvo e non pregiudicando in alcun modo il riconosciuto diritto delle Parti di continuare ad utilizzare gli emblemi già esistenti. Con il III Protocollo, le Alte Parti contraenti, nel ribadire le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli Aggiuntivi, dispongono una sostanziale integrazione al fine di rafforzarne il carattere universale ed il valore protettivo. Rispetto alla ratifica ed esecuzione del Protocollo in esame, ritiene pertanto doverosa la formulazione di una proposta di parere favorevole.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di comprendere le delicate tematiche di ordine religioso e diplomatico sottese al provvedimento in esame. Esprime preoccupazione in ordine al futuro dell'utilizzo o meno del tradizionale simbolo della Croce rossa in campo bianco, in quanto il valore di questo simbolo è profondamente radicato nella tradizione storica e culturale del nostro Paese. Auspica che, specie in Italia, il simbolo della Croce rossa in campo bianco continui ad essere ampiamente utilizzato. Prende atto che nel provvedimento in esame la proposta di adottare il simbolo del Cristallo rosso è intesa solo come simbolo aggiuntivo e non sostitutivo. Si rende conto, tuttavia, che la Commissione è chiamata semplicemente ad esprimere un parere su un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, rispetto al quale, evidentemente, non è possibile introdurre modifiche.

Lucio BARANI (PdL) desidera ringraziare il relatore per l'ampia illustrazione del provvedimento, preannunciando voto favorevole sulla sua proposta di parere.

Carlo CICCIOLO (PdL), premesso che esprimerà voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si dichiara assai perplesso sulla logica che lo ispira, improntata alla volontà di cancellare ogni riferimento ad identità culturali o religiose. Pur comprendendo, infatti, che in particolari contesti la misura in esame può rivelarsi utile sotto il profilo pratico, ritiene che essa esprima un atteggiamento culturale criticabile.

Paola BINETTI (PD) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire, nella proposta di parere, un riferimento all'auspicio che non sia ridotto il ricorso al simbolo tradizionale della Croce rossa.

Laura MOLTENI (LNP) esprime apprezzamento per il fatto che alle sue preoccupazioni si siano aggiunte quelle di diversi colleghi. Ribadisce quindi l'auspicio che non sia disperso il valore di un simbolo profondamente radicato nella tradizione storica e culturale del Paese quale quello della Croce rossa su fondo bianco.

Luisa BOSSA (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai colleghi sulle questioni relative all'identità culturale che si esprime nei simboli, dichiara di ritenere preferibile la proposta di semplice parere favorevole formulata dal relatore, sottolineando come la *ratio* del provvedimento in oggetto risponda ad una logica inclusiva e non di contrapposizione agli altri simboli esistenti.

Carmine Santo PATARINO (PdL) dichiara di condividere la proposta avanzata dalla collega Binetti, sottolineando i rischi sottesi a un'impostazione culturale che non presta attenzione alla difesa delle identità.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, comprende le perplessità e le preoc-

cupazioni espresse dai colleghi. Sottolinea, peraltro, che il provvedimento in esame lascia ai singoli Paesi la possibilità di inserire, all'interno dei simboli riconosciuti a livello internazionale, propri simboli culturali, religiosi o nazionali. Ribadisce pertanto la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 15.15.

DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il parere di competenza sul disegno di legge in titolo, che reca conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. Al riguardo, fa presente che il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha modificato le modalità d'accesso alle scuole di specializzazione medica e, in particolare, ha stabilito che potessero presentare domanda per l'ammissione a dette scuole anche gli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia che dovessero ancora sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. Tale innovazione ha notevolmente appesantito le procedure per l'ammissione alle scuole di specializzazione medica a causa della quantità rilevante di domande presentate, tra cui, naturalmente, quelle degli studenti che non riescono a conseguire la laurea e la succes-

siva abilitazione alla specializzazione in tempo utile. L'articolo 7 del decreto-legge in esame, che rappresenta l'unica norma rientrante nello specifico ambito di competenza della Commissione, pone rimedio a tale situazione, prevedendo che i requisiti indispensabili per accedere alla scuola di specializzazione medica sono la laurea in medicina e chirurgia e la successiva abilitazione, potendo quest'ultima soltanto essere conseguita fino alla data di inizio effettivo del corso di specializzazione. A suo avviso, tale disposizione ridurrà notevolmente gli oneri amministrativi, organizzativi e gestionali prodotti dal citato comma 433. Annuncia, pertanto, la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si domanda se il provvedimento in esame non rischi di penalizzare di fatto chi consegue il titolo di laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente e dunque, in pratica, nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che la norma in esame si limita a prevedere che la laurea, in quanto requisito per l'accesso alla specializzazione, deve essere posseduta al momento della domanda, mentre, per quanto concerne l'abilitazione, si ritorna alla situazione precedente alla legge finanziaria per il 2008 e, dunque, essa potrà essere conseguita fino alla data di effettivo inizio dei corsi di specializzazione.

Marco CALGARO (PD) ritiene che la disposizione illustrata dal relatore sia condivisibile.

Luisa BOSSA (PD) concorda con il collega Calgaro, ritenendo che la procedura vada comunque incontro alle esigenze dei laureati in medicina.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene che, se vi è l'accordo di tutti i colleghi, la Commissione possa procedere

all'espressione del parere già nella seduta odierna.

Livia TURCO (PD) ritiene che la valutazione del provvedimento in esame da parte della Commissione debba estendersi all'impatto sociale del provvedimento nel suo complesso e non limitarsi all'articolo 7, che pure attiene più strettamente alle competenze della Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva che, a suo avviso, l'unica disposizione rientrante nell'ambito di competenza della Commissione è, a rigore, proprio quella da lui illustrata e contenuta nell'articolo 7.

Luisa BOSSA (PD), premesso che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento in esame, sottolinea che esso ha un impatto sociale molto forte su milioni di famiglie. Ricorda, in particolare, due recenti dichiarazioni del ministro Gelmini che sono, a suo avviso, in contraddizione tra loro. Il ministro ha infatti dichiarato di voler riportare l'orario scolastico al solo orario antimeridiano e, contemporaneamente, di non voler cancellare il tempo pieno. In proposito, ricorda che l'orario scolastico antimeridiano tradizionale fu superato già con la legge n. 148 del 1990, allorché l'allora ministro Falcucci comprese l'evoluzione in corso nella società italiana e la necessità di elevare la qualità dell'istruzione e, al tempo stesso, di consentire alle donne di svolgere un'attività lavorativa. I provvedimenti del ministro Gelmini in materia di istruzione alludono a una retorica del ritorno all'antico che nasconde una vera regressione del sistema scolastico. In particolare, la sostanziale abolizione del tempo pieno, che a suo avviso non potrà continuare ad essere garantito alle famiglie, creerà problemi alle donne lavoratrici, specie nelle regioni settentrionali, e, al Sud, avrà conseguenze negative per i bambini. Si tratta pertanto di un decreto-legge che accentua le sperequazioni tra Nord e Sud e tra le famiglie che possono permettersi di sostenere economicamente

attività formative e ricreative per i propri figli e quelle che non hanno tale possibilità. Denuncia pertanto la logica regressiva e discriminatoria che ispira il provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL) dissente profondamente dall'intervento della collega Bossa, a sentire il quale sembra che tutti i problemi del meridione dipendano dal ritorno alla figura del maestro unico. Sottolinea quindi che l'articolo del provvedimento in esame, pur prevedendo di norma un orario scolastico antimeridiano, consente alle singole scuole l'ampliamento di tale orario sulla base delle esigenze delle famiglie. Sottolinea infine l'importanza della riforma della scuola portata avanti dal Governo e, in particolare, del ritorno al maestro unico.

Carlo CICCIOLO (PdL) dichiara di concordare con il relatore sull'individuazione delle disposizioni di competenza della Commissione e rileva l'ampio accordo riscontrabile in Commissione sull'articolo 7.

Marco CALGARO (PD) rileva che anche l'articolo 7, concernendo in definitiva la formazione dei medici, non sembra strettamente di competenza della Commissione e che, comunque, nulla impedisce che la Commissione valuti tutte le ricadute sociali del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la specializzazione medica rientra nello specifico ambito di competenza della Commissione. Concorda peraltro con l'onorevole Calgaro nel ritenere che nulla osti all'esame da parte della Commissione di tutti i profili sociali del provvedimento in esame.

Marco CALGARO (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa sull'insieme del provvedimento in titolo.

Carlo CICCIOLO (PdL) ribadisce che le scuole di specializzazione medica rientrano

trano nello specifico ambito di competenza della Commissione.

Vittoria D'INCECCO (PD) si chiede perché, allora, la Commissione non possa in questa sede occuparsi dei problemi connessi al numero chiuso nell'accesso alle scuole di specializzazione medica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che tale aspetto non è trattato dal decreto-legge in esame.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, osserva che il problema sollevato dalla collega D'Incecco è rilevante, sebbene dipenda in gran parte da normative europee. Esso dovrà essere comunque oggetto di approfondimento. Chiede infine al presidente di valutare l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, per dar modo ai gruppi di opposizione di presentare eventuali proposte di parere alternative e alla Commissione di approvare il prescritto parere già nella seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che il problema sollevato dalla collega D'Incecco è non solo rilevante, ma anche complesso, poiché gli specifici diritti e doveri che caratterizzano il rapporto di lavoro degli specializzandi non sembrano separabili dall'attribuzione di un corrispettivo economico, il quale porta con sé l'esigenza di una limitazione dei posti a disposizione. Ricorda altresì che alcune scuole di specializzazione medica non arrivano a coprire tutti i posti disponibili, mentre altre non riescono ad accogliere tutte le domande. Si tratta comunque di un problema che va al di là del decreto-legge in esame.

Livia TURCO (PD) ritiene che per i gruppi di opposizione sia preferibile che la Commissione proceda all'espressione del parere nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accogliendo i rilievi della collega Livia Turco, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e V non concluderanno l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1441-*bis* del Governo prima delle 17. Sospende pertanto la seduta, che riprenderà, presumibilmente, intorno alle 17.30.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è pervenuto il testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e V.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dell'articolo 30, commi 1 e 2, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che il nuovo articolo 30 del provvedimento in esame costituisca un piccolo imbroglio. Il Governo, infatti, è dovuto recedere dalla proposta originaria di abolizione delle indennità a favore delle farmacie rurali. Con l'occasione, la maggioranza ha deciso di rivedere completamente il ruolo di tutte le farmacie, invadendo pesantemente la competenza legislativa regionale e stabilendo, alla lettera *e*) del comma 1, che ciò avvenga senza oneri aggiuntivi. Allo stesso tempo, si conferma la sottrazione di risorse a danno delle farmacie rurali. Rileva infine che le modalità e i tempi con cui le

disposizioni in discorso sono state inserite nel provvedimento rappresentino un'umiliazione del Parlamento e, in particolare, della Commissione, che viene completamente scavalcata in una rilevante decisione di sua competenza.

Livia TURCO (PD) annuncia che il suo gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di parere del relatore per una questione etica che concerne il rispetto della funzione parlamentare. Un membro del Parlamento, infatti, deve essere in grado di conoscere le disposizioni su cui è chiamato a pronunciarsi, specie quando, come in questo caso, si riscrive completamente la disciplina del settore farmaceutico. Esprime pertanto forte disagio per un modo di procedere che, a suo avviso, contrasta con l'esercizio serio e responsabile della funzione parlamentare.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene fondati i rilievi di carattere procedurale della collega Livia Turco e chiede al presidente di verificare la possibilità di una posticipazione del termine per l'espressione del parere e di esprimere al Presidente della Camera il disagio di tutta la Commissione per l'esiguità del tempo a disposizione, a fronte di norme tanto ampie e rilevanti. Dissente invece dalle considerazioni della collega Miotto sul rispetto delle competenze regionali, ritenendo che le farmacie svolgano un ruolo essenziale nella prestazione di servizi di rilevanza nazionale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconosce che i contenuti del nuovo articolo 30 del provvedimento in esame meriterebbero un maggior approfondimento e si impegna a verificare la possibilità di procrastinare il termine per l'espressione del parere. Si impegna altresì a scrivere al Presidente della Camera per segnalare il disagio espresso da diversi colleghi a fronte di un'obiettiva esiguità dei tempi a disposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia che, se non sarà procrastinato il termine per la presentazione del parere, anche il suo gruppo non parteciperà al voto, in

quanto la materia in discussione richiede un esame assai più approfondito.

Paola BINETTI (PD) osserva che il nuovo testo dell'articolo 30, oltre a incidere profondamente sull'organizzazione del sistema farmaceutico, ridisegna il profilo culturale del farmacista, attribuendogli funzioni e compiti su cui sarebbe opportuna una più ampia riflessione.

Laura MOLTENI (LNP) esprime perplessità per i tempi ristretti di cui dispone la Commissione e ritiene che, anche alla luce della prossima introduzione del federalismo fiscale, sia necessario un maggiore approfondimento delle disposizioni in discorso. Si associa pertanto alla richiesta di rinvio del termine per l'espressione del parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) condivide le perplessità di metodo e di merito espresse dai colleghi dell'opposizione. Rileva quindi che la tematica in discussione investe in modo rilevante le competenze della Commissione e che essa deve pertanto essere approfondita, anche con riguardo ai problematici profili concernenti il finanziamento delle nuove funzioni attribuite alle farmacie.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene grave che la Commissione non sia stata in alcun modo coinvolta nella definizione di norme tanto rilevanti e chiede al presidente di attivarsi affinché simili episodi non abbiano a ripetersi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ribadisce di condividere le considerazioni svolte dai colleghi sul ruolo della Commissione e sui tempi di esame del provvedimento in titolo. Ribadisce altresì l'intenzione di attivarsi affinché la Commissione possa disporre di tempi più ampi per l'espressione del parere, nonché l'intenzione di rappresentare tale situazione al Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 1441-*bis*, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

considerata l'opportunità, ai fini di una migliore tutela della salute e per garantire un adeguato livello tecnologico e qualitativo dei dispositivi medici, nonché per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, di introdurre un contributo a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici, a favore delle strutture del Servizio sanitario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il superamento dei prezzi di riferimento, previsti dal disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera *v*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai dispositivi medici, inserendo uno sconto in fattura fino all' 1 per cento per le forniture a strutture del Servizio sanitario nazionale;

all'articolo 30, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la rubrica al fine di renderla omogenea con il contenuto del medesimo articolo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008)306 def.).

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore della carne Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione industriali delle carni (ASSICA), Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame (Assocarni), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), Unione nazionale fra associazioni di produttori avicunicoli (Avitalia), Unione nazionale dell'avicoltura (UNA), Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (UNICEB)	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore del latte Associazione italiana lattiero-casearia (Assolatte), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari (Assocaseari)	160
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG)	160
Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica (Federbio)	160

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del settore ippico.

Audizione dei rappresentanti del Comitato di crisi dell'ippica italiana	160
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione dell'apicoltura.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apistico Federazione apicoltori italiani (FAI), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), Consorzio apicoltori e agricoltori biologici italiani (CONAPI), Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR)	160
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma-FEDERCHIMICA)	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole Confagricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat	160
Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana sementi (AIS), Unione seminativi, Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), Associazione italiana allevatori (AIA), Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA), Confederazione agromeccanici (CONFAI), Associazione nazionale consorzi agrari (ASSO-CAP)	161

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2008.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008)306 def.).

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti.

L'audizione informale si è svolta dalle 11.15 alle 11.55.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore della carne Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione industriali delle carni (ASSICA), Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame (Assocarni), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzo), Unione nazionale fra associazioni di produttori avicunicoli (Avitalia), Unione nazionale dell'avicoltura (UNA), Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (UNICEB).

L'audizione informale si è svolta dalle 11.55 alle 12.40.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore del latte Associazione italiana lattiero-casearia (Assolatte), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari (Assocaseari).

L'audizione informale si è svolta dalle 12.40 alle 13.15.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.45 alle 15.10.

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica (Federbio).

L'audizione informale si è svolta dalle 15.10 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2008.

Sulla situazione del settore ippico.

Audizione dei rappresentanti del Comitato di crisi dell'ippica italiana.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.45 alle 16.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 settembre 2008.

Sulla situazione dell'apicoltura.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apistico Federazione apicoltori italiani (FAI), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), Consorzio apicoltori e agricoltori biologici italiani (CONAPI), Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR).

L'audizione informale si è svolta dalle 16.50 alle 18.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma-FEDER-CHIMICA).

L'audizione informale si è svolta dalle 18 alle 18.15.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole Confagricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat.

L'audizione informale si è svolta dalle 18.15 alle 19.

Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana sementi (AIS), Unione seminativi, Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzo), Associazione italiana allevatori (AIA), Unione nazionale imprese di meccanizza-

zione agricola (UNIMA), Confederazione agromeccanici (CONFAI), Associazione nazionale consorzi agrari (ASSOCAP).

L'audizione informale si è svolta dalle 19 alle 19.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione</i>)	162
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-*bis* Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio il parere sul disegno di legge recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Osserva tuttavia che il provvedimento è ancora all'esame delle Commissioni di me-

rito, e sarà trasmesso solo nel tardo pomeriggio alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda inoltre che il provvedimento è calendarizzato in Aula già a partire da domani e che la Commissione dovrebbe pertanto esprimersi nella giornata odierna.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia come, attualmente, non si sappia ancora quando il testo recante gli emendamenti approvati dalle Commissioni I e V sarà trasmesso alla XIV Commissione. Tenuto conto, peraltro, che occorrerebbe valutare in poche ore un provvedimento di particolare complessità, ritiene che la Commissione non si trovi nelle condizioni per esprimere il proprio parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide la preoccupazione formulata dal relatore, né considera opportuno esprimere un parere solo formale, senza poter approfondire il merito delle questioni.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) osserva come la limitatezza del tempo a disposizione della Commissione renda estrema-

mente difficile affrontare in modo serio l'esame del provvedimento.

Enrico FARINONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto delle osservazioni svolte, propone che la Commissione non esprima il parere sul disegno di legge C. 1441-*bis*.

La Commissione concorda.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.

C. 1665 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge in esame consti di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Emendamento, il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Emendamento in esame è stato adottato in seno alla III Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, svoltasi nel settembre 1995, ed è volto ad impedire con effetto immediato l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi allora membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali Organizzazioni. Inoltre l'emendamento statuisce il divieto di esportazione dei rifiuti destinati al recupero. Le preoccupazioni principali alla base delle decisioni della II Conferenza delle Parti risiedevano nel tentativo di porre rimedio a quanto verificatosi nel precedente decennio in materia di utilizzazione di Paesi a basso reddito per la

collocazione finale – spesso illegale – di rifiuti tossici e nocivi. Già la Convenzione di Basilea rifletteva tali preoccupazioni, ma si ritenne evidentemente che una esplicita elencazione dei divieti e delle relative aree geografiche fosse necessaria.

Il testo dell'Emendamento riflette tali propositi mediante l'inserimento di un paragrafo (7-*bis*) nel Preambolo, e soprattutto attraverso l'aggiunta dell'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII – che elenca appunto i Paesi OCSE, CE e Liechtenstein –, mentre il secondo comma riguarda il divieto, dal 1° gennaio 1998, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi – quali definiti dalla Convenzione di Basilea – destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.

Ricorda, per inciso, che la Convenzione di Basilea ha introdotto una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai principi: della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi – e in genere dei rifiuti – all'interno dei paesi produttori compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico; della sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni, nonché della direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; dell'intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo. La Convenzione di Basilea attribuisce ad ogni Stato firmatario il diritto di impedire l'importazione o l'esportazione dei rifiuti tossici e impone ai Paesi che intendano effettuare esportazione di rifiuti tossici l'obbligo di notificare ai paesi destinatari e ai Paesi di transito notizie dettagliate che consentano di identificare le caratteristiche dell'esportazione. Il movimento transfrontaliero non potrà avere luogo senza l'assenso preventivo, rilasciato in forma scritta dal Paese importatore – sempre che il Paese destinatario non abbia vietato l'importazione di rifiuti pericolosi o di

altri rifiuti – e dai Paesi di transito. Le Parti sono impegnate, altresì, a sanzionare penalmente il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, ad introdurre e disciplinare un regime di autorizzazione per lo svolgimento di attività di trasporto o di eliminazione di rifiuti pericolosi o altri rifiuti, nonché una disciplina in materia di imballaggio, etichettatura, modalità di trasporto di tali rifiuti, i quali dovranno in ogni caso viaggiare corredati da un documento comprovante il loro movimento dal luogo di origine fino al luogo di smaltimento.

Ricorda, al riguardo, che la normativa italiana in materia di movimenti di rifiuti transfrontalieri – in gran parte di derivazione comunitaria – è già allineata alle previsioni dell'Emendamento all'esame della III Commissione. Richiama in particolare il regolamento (CE) n. 259/1993 che già vietava l'esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti prodotti nei Paesi membri. Ricorda, inoltre, che il successivo regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 ha sostituito, dal luglio 2007, il

precedente regolamento n. 259/93, ribadendo i precedenti divieti (artt. 36 e 49) e aggiornando le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi e quindi riducendo il rischio di spedizioni non controllate.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva, come evidenziato dal relatore, che la normativa italiana in materia di movimenti di rifiuti transfrontalieri è già allineata alle previsioni dell'Emendamento all'esame della III Commissione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Deliberazione</i>)	165
<i>ALLEGATO 1 (Programma approvato dalla Commissione)</i>	170

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	172
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	175

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, con riferimento ai profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	169
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

(*Deliberazione*).

Davide CAPARINI, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'attua-

zione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni I e V della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, ricorda preliminarmente che l'Assemblea della Camera ha deliberato lo stralcio, dall'originario disegno di legge C. 1441, degli articoli: 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70, confluiti nel disegno di legge C. 1441-*ter* dal titolo « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia »; nonché degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, confluiti nel disegno di legge C. 1441-*quater* dal titolo « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro ». La restante parte del disegno di legge, rileva, con il numero 1441-*bis*, mantiene il titolo originario « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » e costituisce l'oggetto del parere in esame, da rendere alle Commissioni riunite I e V della Camera. Si sofferma quindi, nello svolgimento della relazione, sui profili di competenza della Commissione. Riferisce che l'articolo 1 del testo prevede la revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali, che non risultano an-

cora impegnate alla data del 31 maggio 2008, disponendo che tali previsioni costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione prevede che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni centrali interessate, definiscono i criteri e le modalità per la riprogrammazione delle risorse disponibili. Segnala che tali norme appaiono di contenuto pressoché identico a quelle dell'articolo 6-*quater* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Ravvisa pertanto l'opportunità di un coordinamento delle menzionate disposizioni. Riferisce che l'articolo 2 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, la cui dotazione viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari. Fa notare che l'articolo in oggetto reca norme analoghe a quelle dell'articolo 6-*quinqüies* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008; ritiene al riguardo utile un opportuno coordinamento delle relative disposizioni. Evidenzia che l'articolo 4, al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali di un istituto bancario in grado di sostenerne lo sviluppo economico, prevede la costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni

meridionali. Osserva che il testo in esame è pressoché identico a quello dell'articolo 6-ter della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008. Occorre al riguardo un coordinamento delle relative disposizioni. Illustra quindi le previsioni dell'articolo 19 del testo, che reca, attraverso l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Codice dei contratti pubblici, un'articolata disciplina delle centrali di committenza regionali. In particolare si sofferma sul comma 3-undecies, che statuisce che le disposizioni dell'articolo in esame costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Rileva che tale previsione appare volta a legittimare la competenza legislativa dello Stato, con specifico riferimento alle disposizioni che interessano le regioni e gli enti locali: ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente. In ordine all'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, rileva che il riordino dei servizi pubblici locali costituisce oggetto di intervento da parte dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, la cui disciplina presenta notevoli analogie con il testo in esame. Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici in entrambi i testi si prevede una modalità ordinaria consistente nell'attivazione di procedure competitive ad evidenza pubblica. In deroga alla modalità ordinaria è prevista una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara in particolari situazioni che non consentono il ricorso al mercato. I soggetti ammessi all'affidamento diretto, ai sensi del testo in esame, sono le società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per la gestione *in house* e le società miste a partecipazione pubblica e privata. Osserva che l'articolo 23-bis citato, invece, non ammette all'affidamento diretto le società mi-

ste e non si riferisce esplicitamente alle società *in house*, ma prevede genericamente che l'affidamento diretto debba avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria. Segnala che entrambi i provvedimenti precludono ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in virtù dell'affidamento diretto la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi (le cosiddette attività *multiutility*) o in ambiti territoriali diversi, con deroga per le società quotate in borsa. Ravvisa al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni. Riferisce che l'articolo 29 apporta modifiche agli articoli 22 e 29 della legge n. 241 del 1990 sull'azione amministrativa, la cui applicazione è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, al fine di garantire una disciplina unitaria del procedimento amministrativo su tutto il territorio nazionale. Il testo in esame individua le disposizioni della legge n. 241 del 1990 che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, *ex* articolo 117, comma 2, lettera *m*), e pertanto sono vincolanti anche per le regioni e gli enti locali: tali disposizioni riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Richiama quindi un ambito di disposizioni della legge n. 241 del 1990 riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono essere individuati, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione a livello locale. Sottolinea quindi il divieto per le regioni e gli enti locali di stabilire, negli ambiti indicati, garanzie inferiori a quelle stabilite nella legge n. 241 del 1990, consentendo loro di prevedere livelli più alti di tutela. Richiama altresì la clausola di applicazione

delle norme alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, le quali adeguano la propria legislazione secondo i rispettivi statuti. Riferisce sull'articolo 30 che, ai commi 1 e 2, dispone l'abolizione dell'indennità di residenza spettante ai farmacisti rurali, mentre ai commi da 3 a 5 contempla una serie di norme volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni. Segnala quindi il comma 6 dell'articolo 30, che reca una delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale e il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate. In relazione all'articolo 42, segnala l'opportunità di un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Rileva in conclusione che l'articolo 73 reca lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione della riforma federalista.

Illustra quindi i contenuti della proposta di parere da lui formulata (*vedi allegato 2*), manifestando la disponibilità a recepire nella stessa le eventuali osservazioni o i rilievi che vengano formulati nel corso del dibattito.

Il deputato Mario PEPE (PD), esprime perplessità e rilievi critici sul testo in esame; evidenzia che le diverse ed eterogenee disposizioni oggetto del provvedimento attengono a materie già regolate dalla legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008: ravvisa pertanto l'esigenza di procedere ad un adeguato coordinamento delle relative disposizioni. Avanza riserve sul contenuto dell'articolo 1 del testo, che determina una sensibile riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Valuta negativamente le

previsioni dell'articolo 73 del testo in esame, relative ai finanziamenti destinati allo studio delle problematiche connesse alla riforma federale, nonché quelle riguardanti la disciplina dei servizi pubblici locali, in ordine alle quali registra evidenti difficoltà nella concreta attuazione normativa in ambito regionale. Apprezza le previsioni del testo volte alla modifica della legge n. 142 del 1990 sull'azione amministrativa; valuta invece negativamente la prevista istituzione della « Banca del Mezzogiorno », di cui non ritiene chiare le finalità. Esprime in conclusione il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Il senatore Giuseppe ASTORE (IDV) evidenzia, in relazione a provvedimenti particolarmente articolati e complessi, quale quello all'ordine del giorno, che sarebbe opportuno riservare un più ampio ed approfondito esame dei relativi contenuti. Stigmatizza la prassi ormai invalsa, da parte del Governo, di procedere sovente a revoche di finanziamenti già assegnati soprattutto in relazione alle politiche di sviluppo delle regioni del meridione. Esprime pertanto riserve sulle previsioni dell'articolo 1 del testo che revoca le assegnazioni effettuate dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Evidenzia, nel testo in esame, profili di contraddizione tra l'annunciata riforma federalista e la presenza di disposizioni che appaiono di segno contrario, quale la soppressione dell'indennità alle farmacie rurali, disposta dall'articolo 30 ai commi 1 e 2. Esprime quindi il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore

Il deputato Oriano GIOVANNELLI (PD) esprime una valutazione negativa sul disegno di legge in esame, che regola materie già oggetto di intervento normativo da parte della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, e che appare inoltre assumere i connotati di una legge « *omnibus* », dal contenuto frammentario ed eterogeneo.

Fa notare che la disciplina relativa agli enti locali dovrebbe più opportunamente essere inserita nell'ambito dei provvedimenti relativi alla Carta delle autonomie. Precisa al riguardo che la riforma dell'istituto del segretario comunale viene attuata nel testo in esame in un'ottica meramente ragionieristica e di bilancio. Nel rilevare che la ristrettezza dei tempi di esame del disegno di legge non consente approfondite valutazioni nel merito dei numerosi profili di intervento, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, dichiara di condividere talune osservazioni emerse nel corso degli interventi in relazione alla disciplina del segretario comunale e delle farmacie rurali. Ritiene pertanto opportuno riformulare la proposta di parere da lui presentata al fine di accedere a talune delle indicazioni prospettate nel corso del dibattito.

Davide CAPARINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere sui profili di propria competenza e non sul complessivo contenuto del provvedimento. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della prevista audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 15.35.

Il senatore Gianvittore VACCARI, *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45

AUDIZIONI

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI. — Interviene il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, con riferimento ai profili di competenza della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mario PEPE (PD) e Remigio CERONI (PdL), nonché i senatori Fiorenza BASSOLI (PD), Cosimo LATRONICO (PdL) e Paolo TANCREDI (PdL).

Il ministro Maurizio SACCONI fornisce ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE***Quadro di riferimento.*

L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamato a valutare l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva concernente il nuovo assetto di competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, dei progetti di legge in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In particolare, si tratta delle proposte di legge C. 692, d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, C. 747 Paniz e C. 748 Paniz, assegnate alla Commissione. Si segnala che il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, ha preannunciato, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 22 luglio, l'imminente presentazione di un disegno di legge del Governo sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, è sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine intende acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosid-

detto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

La Commissione intende porre particolare attenzione all'analisi delle tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute alle Regioni in materia: l'indagine conoscitiva rientra quindi in un filone di interesse istituzionale per la Commissione, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione. Come segnalato, la Commissione è tenuta a svolgere le proprie funzioni consultive rispetto all'*iter* legislativo dei provvedimenti aventi ad oggetto i profili su cui verte l'indagine, ravvisandosi pertanto l'esigenza di procedere ad un'adeguata attività istruttoria, cui assolve principalmente l'indagine medesima.

In particolare, la Commissione intende approfondire alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m*) dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.

Occorre inoltre valutare i profili che attengono alla incidenza della spesa storica ed alla prospettiva del suo superamento, che potrebbe avvenire mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo, il che rappresenta un ulteriore profilo di interesse dell'indagine.

Altro profilo da approfondire attiene alla perequazione ed alle modalità attuative della sua traduzione concreta.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede inoltre un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico.

Il ruolo delle regioni a statuto speciale rappresenta un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro per i rapporti con le Regioni;

Rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;

Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali;

Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni;

Presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine;

Presidenti dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;

Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);

Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI);

Rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

Rappresentanti di Legautonomie;

Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori;

Istituti di ricerca, studiosi e personalità accademiche e istituzionali che hanno approfondito il tema del federalismo fiscale nell'ottica regionale;

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto, con l'intento di approfondire, qualora sia opportuno, anche la conoscenza del ruolo svolto dalle autonomie regionali e territoriali nei modelli organizzativi federali stranieri.

L'indagine, connessa all'esame in sede consultiva dei provvedimenti attinenti alle materie oggetto dell'indagine, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle cen-

trali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per

la gestione *in house* e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge 241/1990 sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 6, sarebbe opportuno legittimare gli enti

locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-*bis* nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coor-

dinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno » e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, al comma 6 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, a moduli di unificazione delle sedi di segreteria comunale e di riordino delle relative funzioni;

d) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, che regola la materia.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1441-bis Governo, in corso di esame presso le Commissioni riunite I e V della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

valutato che gli articoli 1, 2 e 4 del provvedimento, recanti norme, rispettivamente, in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) a favore di amministrazioni centrali e regionali, di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione, da parte delle regioni, delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale, nonché in materia di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno », con il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, aventi sede nelle regioni meridionali, appaiono di contenuto pressoché identico agli articoli 6-ter, 6-quater e 6-quinquies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, rendendosi pertanto opportuno un coordinamento delle relative previsioni;

considerato l'articolo 19 del testo, che delinea un'articolata disciplina delle cen-

trali di committenza regionali modificando l'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006, il Codice dei contratti pubblici, stabilendo, al comma 3-undecies, che le disposizioni dell'articolo in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, con specifico riferimento alle previsioni che interessano le regioni e gli enti locali, in adesione all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, secondo cui il coordinamento della finanza pubblica è materia di legislazione concorrente; rilevato altresì che il comma 3-novies dispone che, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, e considerata l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non ricorrano alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

evidenziato che l'articolo 21 del provvedimento, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prescrivendo che in deroga alla modalità ordinaria è ammessa una procedura speciale consistente nell'affidamento diretto senza gara nei confronti di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che hanno i requisiti comunitari per

la gestione *in house* e delle società miste a partecipazione pubblica e privata, presenta notevoli analogie con l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, recante il riordino dei servizi pubblici locali; ravvisandosi al riguardo opportuno un coordinamento delle relative disposizioni.

preso atto dei contenuti dell'articolo 29 del provvedimento, che apporta modifiche alla legge n. 241 del 1990, sull'azione amministrativa, nella parte in cui si individuano le disposizioni della legge n. 241 del 1990, che, in quanto attinenti alla tutela del cittadino nei confronti dell'azione amministrativa, afferiscono ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui disciplina è affidata dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), vincolando pertanto anche le Regioni e gli enti locali, quali quelle che riguardano la partecipazione dell'interessato al procedimento; l'individuazione del responsabile del procedimento; l'obbligo di conclusione del provvedimento entro il termine prefissato; il diritto di accesso alla documentazione amministrativa; rilevata altresì la definizione di un ambito di disposizioni della predetta legge riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, la cui applicazione può essere oggetto di intesa tra Stato e Regioni, quali l'istituto del silenzio assenso e quello della dichiarazione di inizio attività, per i quali possono delinearsi, in sede di Conferenza unificata, ulteriori casi di non applicazione per le autonomie locali;

considerate le previsioni di cui all'articolo 30 del testo, volte a semplificare la disciplina contabile per i comuni di piccole dimensioni e recanti delega al Governo per la razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti attraverso l'unificazione delle sedi di segreteria comunale ed il riordino delle funzioni dei segretari comunali in servizio presso le sedi di segreteria unificate; rilevato che, al comma 5, sarebbe opportuno legittimare gli enti

locali a procedere, anche in caso di mancato esercizio della delega, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

rilevato il contenuto dell'articolo 41 del provvedimento che, introducendo l'articolo 6-bis nel decreto legislativo 165/2001, reca disposizioni volte alla razionalizzazione delle spese per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni subordinando il ricorso alle modalità di esternalizzazione della fornitura di servizi alla realizzazione di economie di gestione ed all'adozione di misure di contenimento delle spese di personale; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 17 del 2004, ha ricondotto le previsioni di tale tenore all'ambito della competenza legislativa dello Stato relativa alla determinazione dei principi fondamentali nella materia riconducibile alla «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione;

considerate le previsioni dell'articolo 42 del testo, recanti modifiche all'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, sulle modalità di attuazione del conferimento delle funzioni amministrative agli enti territoriali e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio delle medesime funzioni; rilevato altresì il comma 3 dell'articolo 42 predetto, che pone una norma di principio in materia di servizi pubblici locali prevedendo che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestirli in forma associata; evidenziato al riguardo che la Corte costituzionale, con la sentenza 272/2004, ha precisato che la disciplina dei servizi pubblici locali «può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della materia tutela della concorrenza, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato», qualora si tratti di servizi pubblici locali di rilevanza economica; segnalata inoltre l'opportunità di un coor-

dinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che reca una riforma di carattere generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare il contenuto degli articoli 1, 2, 4 e 21 del provvedimento in esame, recanti norme in materia di revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); di istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi tesi al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e di concentrazione delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico regionale; di costituzione della società per azioni « Banca del Mezzogiorno » e di riordino della disciplina relativa all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali, con le previsioni di cui agli articoli 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, aventi ad oggetto le medesime materie;

b) valutino le Commissioni di merito, in ordine al comma 3-novies dell'articolo 19, per il quale, qualora non si faccia ricorso alle procedure con le centrali di committenza, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono ridotti di un importo pari al maggiore onere

sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, l'opportunità di applicare la suddetta previsione ai soli casi in cui gli enti locali non abbiano fatto ricorso alla centrale di committenza regionale ovvero ai capitolati e prezzari dei lavori della regione;

c) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 30, di sopprimere i commi 1 e 2 affinché sia rinviata la disciplina delle farmacie rurali ad una apposita legge-quadro in materia;

d) valutino le Commissioni di merito, al comma 5 dell'articolo 30, l'opportunità di legittimare gli enti locali, anche in caso di mancato esercizio della delega nei tempi ivi previsti, ad adottare propri modelli e schemi contabili semplificati;

e) valutino inoltre le Commissioni di merito, al comma 6 del medesimo articolo 30, l'opportunità di riformulare la lettera a) prevedendo, quale criterio per l'esercizio della delega, l'istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento almeno 3 comuni lasciando alla concertazione locale l'estensione fino a 15 mila abitanti;

f) valutino le Commissioni di merito, in relazione al comma 3 dell'articolo 42, che dispone che i comuni con meno di 20.000 abitanti debbano gestire i servizi pubblici locali in forma associata, l'opportunità di precisare che tale principio opera in relazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica; sia inoltre attuato un coordinamento normativo tra la previsione suddetta e l'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge n. 112 del 2008, che regola la materia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione della legislazione
(ai sensi dell'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246)

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	178
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del coordinatore dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, consigliere Luigi Carbone	178

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il consigliere Luigi Carbone, coordinatore dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

La seduta comincia alle 12.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4,

del Regolamento del Senato, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del coordinatore dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, consigliere Luigi Carbone.

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 luglio 2008.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al consigliere di Stato Luigi Carbone, vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordinatore dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, il quale ha ritenuto di farsi accompagnare dal professor Alfonso Celotto, capo dell'Ufficio legislativo del Ministro Calderoli e dall'avvocato dello Stato Federico Basilica.

Il consigliere CARBONE formula un sentito ringraziamento alla Commissione

per l'invito rivoltogli. Rileva peraltro che già l'audizione svolta dal Ministro Calderoli il 10 luglio 2008 conteneva un'illustrazione completa, anche da un punto di vista tecnico, della strategia e delle iniziative avviate dal Governo in materia di semplificazione e di qualità della regolazione.

Al fine di approfondire alcune delle tematiche enucleate dal Ministro, ritiene utile svolgere una breve premessa sul metodo e sul contesto dell'azione del Governo in materia.

Riguardo al metodo, non può non rilevarsi una maggiore consapevolezza, rispetto al passato, di tre fattori.

In primo luogo la necessità di una *policy ad hoc*, sulla scia della migliore dottrina internazionale, secondo la quale la qualità della regolazione è un interesse pubblico autonomo ed è di per sé un fattore di democrazia, buona amministrazione e competitività. Tale interesse autonomo, se non sostenuto da una specifica volontà politica, rischia di diventare recessivo di fronte a interessi di settore: di qui la necessità di proteggerlo con una strategia specifica, sia a livello politico – con la nomina di un Ministro *ad hoc* – che a livello tecnico, attraverso una struttura dedicata, quale l'Unità per la semplificazione.

In secondo luogo, il ruolo della semplificazione non solo come un fattore di chiarezza e sistematicità ordinamentale, ma come *better regulation* e fattore di competitività.

In terzo luogo, l'esigenza di accelerare il processo di semplificazione, ma senza cancellare ciò che è stato fatto in passato, nella convinzione che tale processo non ha coloriture politiche e non consiste in una azione singola, ma in uno sforzo continuo e paziente.

Riguardo al contesto, l'azione del Governo in materia di semplificazione non può prescindere dal quadro europeo e internazionale. A tal fine, va ricordato l'obiettivo del 25 per cento di abbattimento di una parte dei costi della regolazione (quelli legati agli obblighi informativi) posto in sede di Unione europea; la

review dell'OCSE attualmente in corso; la persistente penalizzazione italiana nel *ranking* del *Report Doing Business*, dal quale risulta che l'Italia è scesa dal 59° al 65° posto, soprattutto per i tempi della giustizia.

Entrando nel merito della strategia del Governo, essa prevede un necessario raccordo interistituzionale con il Parlamento, ed in particolare con la Commissione per la semplificazione della legislazione, con le Regioni e le autonomie locali e con le parti sociali.

Riguardo agli strumenti da utilizzare, la principale novità rispetto al passato è la tendenza ad abbandonare lo strumento delle leggi annuali di semplificazione in favore di misure organiche a tutto campo, legislative, amministrative, ma anche di formazione e comunicazione istituzionale. Tra gli strumenti utilizzati si segnalano in particolare il cosiddetto meccanismo « taglia-leggi », la misurazione degli oneri amministrativi, i piani di riduzione degli oneri, l'AIR e il progetto « Normattiva ».

Per quanto riguarda il « taglia-leggi », grazie al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, sono state eliminate 3.370 leggi dall'ordinamento; è ora necessario proseguire nell'opera di semplificazione evitando il duplice rischio di eliminare troppo e di eliminare troppo poco. A tal fine occorre supportare i Ministeri di settore dando loro maggiori conoscenze del meccanismo e delle sue potenzialità; individuare le priorità di ogni Ministero, scegliendo alcuni specifici settori da riformare e prevedendo per gli altri il mero riordino; valorizzare la misurazione anche in sede di riordino; coinvolgere le parti sociali. In questo processo di semplificazione permangono alcuni nodi da sciogliere. In particolare va data soluzione al problema delle abrogazioni implicite e delle conservazioni implicite previste dal « taglia-leggi », per evitare incertezze interpretative. È inoltre necessario coordinare il meccanismo di riordino con le deleghe di riforma di settore già in corso; rafforzare la delega prevista nel « taglia-leggi », eliminando alcuni settori esclusi e ampliando

l'arco temporale previsto; coordinare l'attività di riordino con la ridefinizione delle norme statali nelle materie concorrenti; intervenire anche sul livello normativo secondario; responsabilizzare i singoli ministeri inserendo, ad esempio, la semplificazione tra gli obiettivi dei dirigenti.

Un ulteriore strumento a disposizione del Governo è la tecnica della misurazione degli oneri amministrativi (MOA), nata in Olanda nella seconda metà degli anni '90 e poi utilizzata in sede di Unione europea. In Italia tale strumento è stato introdotto nel 2006 in via sperimentale, con una convenzione stipulata dall'allora ministro per la funzione pubblica Baccini con Confindustria ed è diventato un'azione portante del Piano d'azione per la semplificazione del 2007, in collaborazione con l'ISTAT. Il lavoro svolto nel 2007 (di cui fornisce una sintetica documentazione) prende in considerazione 5 settori più la *privacy*. Pochi giorni fa il ministro Calderoli e il ministro Brunetta hanno emanato un decreto interministeriale per avviare una nuova misurazione in tre settori (ambiente, dogana e fisco). Il MOA ha come scopo la riduzione dei costi lasciando inalterato il beneficio della regolazione e quindi il livello della tutela dei diritti. Presenta indubbiamente dei limiti in quanto riguarda solo i cosiddetti oneri informativi, non considera gli oneri derivanti dall'attività discrezionale della pubblica amministrazione e non opera una distinzione tra costi e benefici: deve essere considerato pertanto solo un primo passo verso una riduzione degli oneri amministrativi mirata e consapevole dei suoi effetti.

Altre misure di rilievo sono l'approvazione di un « pacchetto » autunnale di ulteriori misure di semplificazione, l'attuazione del decreto-legge n. 112 del 1008 (piano taglia-oneri, riforma dello sportello unico, semplificazione dei controlli delle imprese certificate...); il rilancio del dialogo tra Stato e Regioni e della consultazione non solo di tipo tradizionale ma focalizzata sui risultati. A ciò si aggiunge l'avvio di un programma di comunicazione istituzionale per rendere conoscibili le

azioni intraprese; un monitoraggio sistematico per verificare l'incidenza della semplificazione; una maggiore attenzione all'impatto della normativa comunitaria intervenendo nella fase ascendente e introducendo il divieto di inserire ulteriori oneri in sede di recepimento (cd. *goldplating*); un maggiore coinvolgimento del mondo accademico attraverso convenzioni con università e istituti di ricerca.

A conclusione della sua relazione, il consigliere CARBONE sottolinea come una efficace azione di semplificazione e di *better regulation* sia molto di più che « scrivere bene gli atti normativi »; è una strategia, tendenzialmente neutra rispetto alle scelte politiche di settore, che aiuta a rendere più comprensibile e fruibile il quadro delle regole di un Paese, a garantire un livello di tutela adeguato senza oneri inutili, ad individuare i costi e i benefici di un intervento normativo nonché a focalizzarsi sull'esecuzione e sul monitoraggio *ex post*.

Il presidente PASTORE ringrazia il consigliere Carbone per l'ampia e approfondita relazione della quale condivide, in particolare, l'assunto secondo cui la qualità della regolazione non si esaurisce in norme scritte bene, ma in una normativa che grava il meno possibile sulla collettività. La Commissione sentirà nelle prossime settimane i responsabili dei Dicasteri interessati; chiede tuttavia al consigliere Carbone se è già in grado di riferire lo stato delle iniziative assunte dai singoli Ministeri per ottemperare agli obblighi previsti dal meccanismo « taglia-leggi ».

La senatrice LEDDI si unisce ai ringraziamenti del Presidente e chiede al consigliere Carbone quali siano, a suo avviso, i principali condizionamenti e le maggiori resistenze che si possono frapporre all'opera di semplificazione e come il Governo intende contrastarli. Riguardo alla necessità di implementare la comunicazione istituzionale, rileva come da alcuni studi condotti all'estero emerga anche la difficoltà a stimolare il cittadino ad accedere a dati già disponibili.

Il deputato DELLA VEDOVA si dichiara colpito dalla stima degli oneri per obblighi informativi compiuta dal Governo in alcuni settori e chiede al consigliere Carbone di precisare se si tratta di oneri totalmente inutili.

Il consigliere CARBONE, rispondendo al presidente Pastore, fa presente che nei mesi scorsi si è provveduto a sensibilizzare tutti i Ministeri sulla necessità di attivarsi e di dare seguito a quanto previsto nel « taglia-leggi ». In particolare, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Brancher sta completando una serie di incontri con i responsabili dei Dicasteri, al fine di ottenere il maggior coinvolgimento possibile delle strutture ministeriali e di individuare un referente per ogni Ministero. Alcuni Ministeri si sono già attivati: ad esempio il Ministero della difesa ha individuato 2000 leggi da riunire in un testo unico e il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'agricoltura hanno messo al lavoro strutture *ad hoc* che stanno procedendo speditamente. Altri dicasteri appaiono invece in ritardo. Nell'autunno sarà possibile avere un quadro più chiaro delle iniziative avviate e del lavoro svolto.

Rispondendo alla senatrice Leddi, rileva che vi sono sicuramente resistenze da

parte delle burocrazie ministeriali che non vogliono perdere i loro poteri. A ciò si aggiunge la scarsa capacità di misurare l'impatto della normativa in quanto le amministrazioni hanno ancora un approccio prevalentemente giuridico e poco economico al problema. Per ovviare a tali resistenze e difficoltà è necessario rafforzare i poteri di coordinamento, di impulso e di stimolo in capo all'Unità per la semplificazione, che risulterà composta per il futuro, oltre che da giuristi, anche da economisti e statistici. Per quanto riguarda il problema della comunicazione istituzionale, è necessario arrivare ai cittadini fornendo loro consapevolezza dei loro diritti piuttosto che inondandoli di dati e di informazioni.

Rispondendo infine al deputato Della Vedova, assicura che si procederà ad un taglio mirato che preservi i diritti e gli interessi tutelati; sarebbe comunque sufficiente una riduzione di un quarto di tali oneri informativi per raggiungere più che significativi risparmi di spesa.

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Carbone e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	182
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	182

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata

per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelfuffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo domani, mercoledì 24 settembre, nell'orario che sarà comunicato successivamente.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) .. 183

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle

informazioni per la sicurezza, prefetto Giovanni De Gennaro, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai senatori CAFORIO, ESPOSITO e PASSONI e dai deputati COTA (LNP), FIANO (PD) e ROSATO (PD).

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Audizione del Professor Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	184
---	-----

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Professor Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione del Professor Francesco PIZ-

ZETTI, *Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.*

Il Professor PIZZETTI, svolge quindi una relazione al termine della quale risponde alle domande poste dal *presidente* Maurizio LEO, dal deputato Settimo NIZZI (PdL), dai senatori Lucio D'UBALDO (PD), Candido DE ANGELIS (PdL) e Giuliano BARBOLINI (PD).

Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il Professor PIZZETTI e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis-A Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Ulteriori proposte emendative, relativi subemendamenti e nuove formulazioni)</i> .	31

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dal Comitato)</i>	41
Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dal Comitato)</i>	42
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dal Comitato)</i>	43
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo – Rel. Volpi (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dal Comitato)</i>	44
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dal Comitato)</i>	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Istituzione del « Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace ». C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	52

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza. C. 1551 Governo e C. 267 Mecacci (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	53
Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	55
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	56
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) .	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	57
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	64

SEDE REFERENTE:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	63
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
---	----

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Nuovo testo C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	66
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	68

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	69
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	71
Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	72

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441- <i>bis</i> Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	75
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>)	80
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria (<i>Discussione e rinvio</i>)	80

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'incontro interparlamentare dei Presidenti delle Commissioni finanze degli Stati membri dell'Unione europea svoltosi a Parigi il 14 ed il 15 settembre 2008	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	100
Sui lavori della Commissione	86
AVVERTENZA	99

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (<i>Deliberazione</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Sky Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
Sui lavori della Commissione	130
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di La7 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	130

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Alcatel-Lucent Italia SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	133
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	136

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo. C. 1627 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	139

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	142
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
--	-----

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco e Doc. XXII, n. 2 Barani	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 De Angelis</i>)	151
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.	
Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, della Società italiana di pediatria, della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi	151

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo. C. 1628 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
Sull'ordine dei lavori	151
DL 137/2008: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	154
Sull'ordine dei lavori	156
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	158

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008)306 def.).	
Audizione dei rappresentanti della Confcommercio e della Confesercenti	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore della carne Associazione italiana allevatori (AIA), Associazione industriali delle carni (ASSICA), Associazione nazionale industria e commercio carni e bestiame (Assocarni), Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), Unione nazionale fra associazioni di produttori avicunicoli (Avitalia), Unione nazionale dell'avicoltura (UNA), Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (UNICEB)	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore del latte Associazione italiana lattiero-casearia (Assolatte), Unione nazionale fra le associazioni produttori di latte bovino (UNALAT), Associazione nazionale del commercio dei prodotti lattiero-caseari (Assocaseari)	160
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG)	160

Audizione dei rappresentanti della Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica (Federbio)	160
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla situazione del settore ippico.	
Audizione dei rappresentanti del Comitato di crisi dell'ippica italiana	160
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla situazione dell'apicoltura.	
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore apistico Federazione apicoltori italiani (FAI), Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNAAPI), Consorzio apicoltori e agricoltori biologici italiani (CONAPI), Associazione nazionale apicoltori italiani (ANAI), Associazione apicoltori professionisti italiani (AAPI), Associazione italiana allevatori api regine (AIAAR)	160
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese agrofarmaci (Agrofarma-FEDERCHIMICA)	160
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole Confagricoltura, Copagri, Cia, Coldiretti, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat	160
Audizione dei rappresentanti di Associazione italiana sementi (AIS), Unione seminativi, Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), Associazione italiana allevatori (AIA), Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA), Confederazione agromeccanici (CONFAI), Associazione nazionale consorzi agrari (ASSO-CAP)	161

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione</i>)	162
Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale (<i>Deliberazione</i>)	165
ALLEGATO 1 (<i>Programma approvato dalla Commissione</i>)	170

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo. (Parere alle Commissioni I e V della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	172
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	175

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del Governo in materia sanitaria, con riferimento ai profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	169
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE (ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Sulla pubblicità dei lavori 178

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del coordinatore dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, consigliere Luigi Carbone 178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 182

Elezioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari 182

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) .. 183

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Audizione del Professor Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 184

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,90



16SMC0000590